



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14951 “Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari – III lotto funzionale”. CUP F74E21000250001. Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in data 08.08.2025 Protocollo Comune di Venezia 0417784/2025 del 11/08/2025.. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata a favore dell’ATI SETTEN GENESIO S.p.A. e RADAR s.r.l. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1952 del 10/09/2025

*Determinazione (DD)* n. 1888 del 17/09/2025

*Fascicolo* 2021.XI/2/1.305 "C.I. 14951 - RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - III° LOTTO FUNZIONALE"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 17/09/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/09/2025.



*Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Silvia Loreto*

**Oggetto:** CI 14951 "Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari – III lotto funzionale". CUP F74E21000250001. Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in data 08.08.2025 **Protocollo Comune di Venezia 0417784/2025 del 11/08/2025.** Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata a favore dell'ATI SETTEN GENESIO S.p.A. e RADAR s.r.l. Atto da pubblicare.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con Legge n. 113 del 08.08.2021, di varie sottosezioni, coordinate tra loro, tra le quali la sottosezione "Performance", ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

### Visti:



- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, co. 5, in ordine al visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al *"Codice di comportamento interno"*;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- l'art. 226, co. 2, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, è già stato pubblicato il bando di gara, fermo restando quanto disposto dall'art. 224, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. secondo cui *"le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai colleghi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice"*;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente la n. 3, di cui alla delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e la n. 4, di cui alla delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

### **Visti altresì**

-il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Missione 2 Componente 3 Investimento 1.2 del PNRR che prevede "la Missione 2 Componente 3 Investimento 1.2";

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- l'Allegato 1, rev.2 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire l'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione a gas;

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi

da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decretollegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecni-

che per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

- l’articolo 20, del Decretolegge del 6 novembre 2021, n. 152 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" rubricato "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17”;

- il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 2 aprile 2021, recante l’approvazione del modello informatizzato di presentazione delle proposte progettuali;

- la ricezione delle proposte progettuali complete della descrizione dell’opera, della tipologia di intervento suscumbibile in una delle tre casistiche previste dall’art. 3 comma 1 DPCM del 21 gennaio 2021, del Codice Unico di Progetto (CUP), delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto attuatore, delle dichiarazioni che risultano essenziali ai fini della legittimazione alla richiesta, del costo complessivo dell’opera, con eventuale dettaglio dei costi per spese di progettazione e per spese di progettazione esecutiva, del cronoprogramma dei lavori e del piano dei costi, dell’indicazione, in caso di finanziamento parziale, degli Enti finanziatori e della quota parte cofinanziata;

#### **Preso atto che:**

- nell’Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Venezia in data 04.04.2022, approvato con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia in data 03.05.2022 e registrato alla Corte dei Conti in data 10.06.2022 al n. 1582, il Comune di Venezia è risultato beneficiario del finanziamento in argomento per l’esecuzione dell’intervento:C.I. 14951 Intervento di "Restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale" per l’importo di € 30.000.000,00;

- nell’accordo con cui è stato perfezionato l’atto di assegnazione delle risorse sopraindicate da parte del Soggetto attuatore, denominato 'ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice', il Comune

di Venezia accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste accettando il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 2 Componente 3 Investimento 1.2, relativo all'opera succitata e, in particolare, il cronoprogramma dell'intervento, oltre alle milestones e target allegati al suddetto accordo.

**Atteso che:**

- la Missione 2 Componente 3 (M2C3) Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici si pone come obiettivo specifico la riduzione delle emissioni, ma non solo. Fra le misure che la compongono, oltre alla riduzione dei consumi, da cui consegue l'abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, è significativo anche il riferimento all'esposizione al rischio sismico. In questo senso la Componente si pone tre obiettivi specifici. Il primo è quello che caratterizza l'intervento attuato dal Comune di Venezia, è l'attuazione di un programma per migliorare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con interventi riguardanti in particolare scuole e cittadelle giudiziarie;

- i target e le milestone associati alla Missione 3 Componente 2 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" Investimento 1.2. "Efficientamento degli uffici giudiziari", in combinato disposto con le previsioni del cronoprogramma dell'intervento approvato con il succitato accordo di finanziamento sono i seguenti:

- **Milestones** l'intervento deve concorrere, entro il 31 dicembre 2022, al soddisfacimento della milestone M2C300ITA8 consistente nella pubblicazione del bando di gara per lavori sulla GURI/GUCE per il 20% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia l'intervento deve concorrere, entro il 30 giugno 2023, al soddisfacimento della milestone M2C300ITA10 consistente nell'inizio dei lavori per il 20% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia;
- **Targets M2C38** l'intervento deve essere concluso e collaudato entro il 31 marzo 2026; l'intervento deve concorrere, entro il 30 giugno 2026, al soddisfacimento del target M2C300ITA14 Riduzione del consumo di energia attraverso la riqualificazione degli edifici della giustizia.

- l'importo complessivo di € 30.000.000,00 è risultato insufficiente nel corso dell'approfondimento progettuale a garantire la realizzabilità dell'investimento, anche a causa del caro materiali avvenuto nel corso dell'anno 2022, nonché del conseguente aumento dei prezzi, fatto che è stato comunicato al Ministero della Giustizia, il quale, con nota PEC del 29.09.2022 del Direttore Generale della Direzione Risorse Materiali e delle Tecnologie, acquisita al protocollo comunale il 30.09.2022 al n. 445782 ha garantito la copertura dell'importo mancante al finanziamento complessivo dell'intervento stimato in € 40.000.000,00; contestualmente è stata pre-

sentata istanza di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7 bis del Decreto legge 50/2022 , convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. Decreto Aiuti);

- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 160 del 18.11.2022 il Comune di Venezia è risultato assegnatario delle risorse del suddetto Fondo per l'importo di € 4.730.000,00 per l'intervento della Cittadella Venezia III lotto, riducendo così l'importo a carico del Ministero della Giustizia per garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento;

### **Premesso altresì che:**

- l'intervento avente ad oggetto "*Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari – III lotto funzionale*" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 30.000.000,00 (ofc), successivamente incrementati a € 40.000.000,00 con la variazione di Bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2022;

- il complesso dell'ex Manifattura Tabacchi è stato individuato dall'Amministrazione del Comune di Venezia quale localizzazione unitaria degli Uffici Giudiziari di Venezia, frammentati in molteplici palazzi storici e disseminati nel tessuto urbano della città, al fine di concentrarli in un'unica sede più adeguata alle specifiche esigenze;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4157 del 05.12.1996 l'Amministrazione ha deciso di acquistare il complesso edilizio dell'ex Manifattura Tabacchi ed il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 30.12.1996. detto progetto prevede il recupero di 14 edifici esistenti e l'edificazione di 2 nuovi volumi, per complessivi 16 edifici;

- con determinazione dirigenziale del 14.01.2003 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale, che prevede la realizzazione dei due nuovi volumi denominati Edificio 12316, il restauro dei blocchi denominati Edifici 5683 e la realizzazione dei volumi tecnici sotterranei;

- con determinazione dirigenziale n. 1752 del 14.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del 2°Lotto funzionale che riguarda gli edifici 10, 11, 14 e 15 per essere oggi adibiti ad ospitare il Tribunale Civile.

- il III° Lotto funzionale, di cui all'oggetto, sarà destinato ad ospitare la Corte d'Appello settore penale, la Procura Generale c/o la Corte d'Appello e il Tribunale di Sorveglianza (attualmente collocato nell'edificio 16);

- con determinazione dirigenziale n. 743 del 05/04/2022, a seguito di gara n. 34/2021, si è provveduto ad aggiudicare l'incarico di progettazione definitiva comprensiva di fattibilità tecnico-economica, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al costituendo raggruppamento di imprese: ICIS s.r.l. (Capogruppo), GAE Engineering S.r.l., Arch. Rafael MONEO, ISOLARCHITETTI S.r.l., SINERGO S.p.A., Ing. Francesco OSSOLA, AGRITECO s.c., Ing. Fiorentino PIETROZZIELLO, Dott.ssa Nedda MORETTO, Dott.ssa Elisa LERCO, che ha presentato un ribasso del 45,77% impegnando la somma pari a € 1.541.565,78= (o.f.p.c.);
- con determinazione dirigenziale n. 1062 del 25 maggio 2022, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico di supporto al R.u.p. per la verifica della progettazione a ITS Controlli Tecnici Spa, come da contratto Repertorio Municipale n. 23108 del 25/07/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 11/10/2022, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 40.000.000,00= (o.f.c.);
- con determinazione dirigenziale n.2674 del 20/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo e la spesa di euro 40.000.000,00 (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art. 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del d. lgs. N 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 759 del 30.03.2023, a seguito di gara n. 90/2022, è stato conferito l'incarico dei lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari – III lotto funzionale al costituendo raggruppamento di imprese: SETTEN GENESIO S.P.A. (capogruppo) e RADAR S. R.L. (mandante) codice fiscale 05022460264 con sede in Oderzo (TV), Via Venezia n. 18, che ha presentato un ribasso del 9,581%.

**Considerato il bando di gara relativo all'intervento in oggetto è stato pubblicato in data antecedente alla data in cui il d.lgs. n. 36 del 2023 ha acquistato efficacia (1° luglio 2023);**

**Rilevato che**, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 226, co. 2, let. b) d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali rientra anche l'ipotesi di bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, fermo restando quanto disposto dall'art. 224, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. secondo cui *"le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai colleghi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice"*;

**Dato atto che:**

- il Contratto d'appalto rep. n. 131568 è stato sottoscritto in data 26.05.2023;

- i lavori sono stati consegnati -parzialmente, come da verbale sottoscritto ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 49/2018 in data 26.04.2023 - in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i che statuisce che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza" per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

- in data 21.06.2023 i lavori sono stati consegnati in via definitiva;

- con determinazione dirigenziale n. 2659 del 28.11.2023 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comportante la maggiore spesa di € 1.720.872,37 (o.f. esclusi), utilizzando parte del ribasso d'asta di € 3.240.426,24 (o.f.c.).

**Posto che** con determinazione dirigenziale n. 1381 del 09.07.2024 è stata approvata la modifica contrattuale funzionale alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 in applicazione dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e s.m.i. dell'importo di € 886.696,60 (o.f.e.) di cui al contratto REP n. 131568 del 26.05.2023 con l'ATI SETTEN GENESIO S.p.A. (mandataria) e RADAR s.r.l. (mandante), che ha elevato l'importo contrattuale a € 30.832.352,87 (o.f.e.).

**Preso atto che:**

- con nota protocollo PG 180435 del 12.04.2024 la Responsabile del Procedimento ha rappresentato al Ministero della Giustizia che, a causa di importanti rinvenimenti durante le operazioni di demolizione e di scavo e a causa della constatazione di gravi dissesti strutturali, da ricondursi alle cc.dd. circostanze impreviste e imprevedibili in fase di progettazione, si è reso necessario procedere con attività di indagine e riprogettazione degli elementi strutturali, oltre che mettere in opera fitti presidi provvisori per la messa in sicurezza delle strutture esistenti e, soprattutto, dei lavoratori impiegati nel cantiere. È stato inoltre precisato che, alla luce della verifica economica effettuata dal Direttore dei Lavori per finanziare i maggiori costi imprevisti, era necessario procedere con una variante in corso d'opera dell'importo di circa sei milioni di euro, oltre ad IVA e spese tecniche, per un importo complessivo di sette milioni di euro, non reperibili nel Quadro Economico dell'opera.

- con nota m-dg.DOG.22/04/2024.0095451.U del 18.04.2024, acquisita al protocollo comunale il 22.04.2024 PG 196462, il Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia ha comunicato al Comune di Venezia di garantire la copertura finanziaria pari a € 7.000.000,00, necessaria a coprire i costi aggiuntivi emersi in corso d'opera, anche al fine di non rallentare le procedure PNRR;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.06.2024 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 – Variazione" è stata prevista la maggiore entrata di € 7.000.000,00 per il CI 14951 quale contributo dello Stato (Allegato 1);
- con determinazione dirigenziale n. 1996 del 10/10/2024 è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. x art. 149 c. 2 del d.lgs n 50/2016, comportante la maggiore spesa di € 5.527.960,03 (o.f. esclusi), che ha elevato l'importo contrattuale - al lordo del ribasso e al netto delle decurtazioni del caro materiali - ad € 39.140.284,72;
- con determinazione dirigenziale n. 2633 del 16/12/2024 si è provveduto all'assestamento del quadro economico del C.I. 14951 aumentando lo stesso, tra le somme a disposizione, di € 650.000,00, corrispondenti alla somma stanziata per il recupero dell'edificio 9;
- a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori e dell'approvazione delle perizia di variante n. 2, si sono rese necessarie ulteriori prestazioni professionali integrative a carico del raggruppamento di imprese: ICIS s.r.l. (Capogruppo), GAE Engineering S.r.l., Arch. Rafael MONEO, ISO-LARCHITETTI S.r.l., SINERGO S.p.A., Ing. Francesco OSSOLA, AGRITECO s.c., Ing. Fiorentino PIETROZZIELLO, Dott.ssa Nedda MORETTO, Dott.ssa Elisa LERCO, aggiudicatari dell'incarico professionale di direzione dei lavori, direzione operativa specialistica, compresa anche l'attività di direttore operativo geologo, ispettore di cantiere, contabilità a corpo e a misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con determina dirigenziale n.266 del 10/02/2025 è stato approvato l'adeguamento dei corrispettivi come suddetto, impegnando a favore dell'affidatario raggruppamento di imprese succitato la spesa complessiva presunta di Euro € 535.794,72.= (opfc).
- con determinazione dirigenziale n. 1072 del 23.05.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 3, ai sensi dell'ex art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comportante la maggiore spesa di € 383.038,71 (o.f.e.), redatta per la contingente esigenza di eseguire opere impiantistiche senza soluzione di continuità a compensazione delle lavorazioni che per diverse ragioni non dovranno più essere eseguite, al fine di non rallentare per alcun motivo la prosecuzione dei lavori, considerata la necessità inderogabile di collaudare le opere degli edifici 7 e 12 entro le tempistiche imposte dal PNRR;
- con determinazione dirigenziale n. 1236 del 13.06.2025 è stata approvata la modifica contrattuale funzionale alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 in applicazione dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. dell'importo di € 816.532,09 (o.f. esclusi) di cui al contratto REP n. 131568 del 26.05.2023 con l'ATI SETTEN GENESIO S.p.a. (mandataria) e RADAR s.r.l. (mandante), che ha elevato l'importo contrattuale a € 37.559.883,70 (o.f.e.)

## Posto che:

- in data 25.09.2023, come da verbale acquisito al protocollo comunale il 03.10.2023 PG 470765, si è costituito e insediato il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 3.1.2 delle Linee Guida in tema di attività del CCT approvate con d.m. 17.01.2022 n. 12, composto da tre componenti: l'ing. Andrea Ruggero, quale componente designato dalla Stazione appaltante-Comune di Venezia, l'Arch. Lucio Bottan quale componente designato dall'Impresa Setten Genesio S.p.A. quale mandataria dell'ATI appaltatrice dei lavori, l'Avv. Sebastiano Tonon, quale componente Presidente del CCT, scelto dai due suddetti componenti;
- all'atto dell'insediamento i componenti e le parti hanno dato atto che, a norma dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 76/2020 e dell'art. 217 del d.lgs. n. 36/2023 (applicabile al CCT *de quo* in forza di quanto disposto dall'art. 224, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.), nonché dei punti 3.1.3, 3.2.2 e 5.1.4 del d.m. n. 12/2022 le determinazioni del CCT abbiano gli effetti tipici del lodo contrattuale (irrituale) come già previsto all'art. 11 ter del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 26 maggio 2023 REP n. 131568;
- con una prima propria determinazione in data 23.01.2025, trasmessa alla Stazione appaltante e acquisita al protocollo comunale il 24.01.2025 con PG n. 43540, il Collegio Consultivo Tecnico si è pronunciato sulle riserve di cui ai SAL 4, 5 e 5 e, in particolare *"in relazione alle riserve dal n. 1 al n. 14 iscritte dall'Impresa SETTEN GENESIO S.p.A. quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la medesima SETTEN GENESIO S.p.A. e la RADAR s.r.l. (Mandante) costituito con atto notarile del 07/04/2023 n. 24417 di Repertorio e n. 15433 di Raccolta del Dott. Stefano Manzan, Notaio in Motta di Livenza, registrato a Treviso al n. 10466-IT in data 11/04/2023"* statuendo che il Comune di Venezia debba riconoscere al Raggruppamento succitato la *"somma complessiva di € 289.433,36 (duecentottantanovemilaquattrocentoquarantatre/36)"*, a fronte di una domanda complessiva di € 902.508,04 risultante dalla somma della quantificazione delle riserve indicata nella tabella a pag. 5 della determinazione del CCT;
- Con determinazione n 371 del 24.02.2025 si è preso atto della determinazione assunta dal Collegio Consultivo Tecnico il 23 gennaio 2025 ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 298.126,36 imputata al bilancio comunale 2025, capitolo "Beni immobili - fabbricati a uso strumentale", finanziata con contributi statali;
- Con missiva inviata a mezzo pec Prot. n. 2024\_U/0889 del 23/09/2024 - per conoscenza anche al Collegio Consultivo Tecnico (per brevità CCT) - l'Impresa Setten s.p.a. trasmetteva il Registro di contabilità n. 7 per i lavori eseguiti a tutto il 31/08/2024 in ordine all'appalto in epigrafe indicato, integrato dalle riserve apposte al medesimo e numerate da n. 15 a n. 19.



- Successivamente l'ATI SETTEN con missiva inviata a mezzo pec Prot. n. 2024\_U/1147 del 29/11/2024 - per conoscenza anche al CCT - trasmetteva il Registro di contabilità n. 8 per i lavori eseguiti a tutto il 31/10/2024, integrato dalla riserva apposta al medesimo e numerata sub n. 20. A seguire, con nota inviata a mezzo pec in data 31/01/2025 Prot. n. 2025\_U0123 l'ATI SETTEN trasmetteva il Registro di contabilità n. 9 per i lavori a tutto il 31/12/2024, iscrivendo la riserva n. 21.

- con propria determinazione n. 2 in data 08.08.2025, trasmessa alla Stazione appaltante e acquisita al **Protocollo Comune di Venezia 0417784/2025 del 11/08/2025**, il Collegio Consultivo Tecnico si è pronunciato sulle riserve di cui ai SAL 7, 8 e 9, in particolare "in relazione alle riserve dal n. 15 al n. 21 iscritte dall'Impresa SETTEN GENESIO S.p.A. quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la medesima SETTEN GENESIO S.p.A. e la RADAR s.r.l. (Mandante) costituito con atto notarile del 07/04/2023 n. 24417 di Repertorio e n. 15433 di Raccolta del Dott. Stefano Manzan, Notaio in Motta di Livenza, registrato a Treviso al n. 10466-IT in data 11/04/2023" statuendo che il Comune di Venezia debba riconoscere al Raggruppamento succitato la "somma complessiva di € **179.828,94** (centosettantanoveottocentoventotto/94), a fronte di una domanda complessiva di € 751.201,37 risultante dalla somma della quantificazione delle riserve indicata nella tabella a pag. 6 della determinazione del CCT;

#### **Visti altresì:**

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che all'art. 224 prevede che le disposizioni di cui agli artt. 215 ss.e di cui all'Allegato V.2 "Collegio consultivo tecnico" si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del Codice;

- l'art. 70 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,- che ha introdotto l'art. 225 bis del d.lgs. 36/2023 il cui comma 5 prevede che "Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

**Rilevato che** il quesito afferente alle riserve di cui alla determinazione sopra richiamata è intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del correttivo e che, conseguentemente, le disposizioni ivi introdotte non rilevano nel caso di specie;

## **Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Silvia Loreto, giusto provvedimento di nomina PG/2023/0471132, del 03/10/2023;
- con disposizione del Sindaco, PG 611456 del 22/12/2023, è stato confermato alla suddetta, nella sua nuova denominazione, l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, fino al 31/12/2026;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del procedimento e di Dirigente firmatario del presente atto, ancorché non abbia ad oggetto determinazioni a contrarre tali da comportare un potenziale conflitto che richiede una separazione delle funzioni, non può essere ovviata per le seguenti ragioni:
  - il ruolo di RUP esige, alla luce di quanto disposto dall'art. 31 co. 5 e 6 del d. lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3, il possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, nonché di un'adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo, caratteristiche che, nel caso di specie, stante la natura la delicatezza, la complessità e l'entità dell'intervento non possono che essere rivestite da un dirigente avente specifica esperienza nel settore dell'edilizia relativo a beni tutelati;
  - il centro di costo del presente intervento è in capo al Dirigente del Settore intestato e tale aspetto non può essere ovviato in quanto l'ambito dell'intervento afferisce alle competenze del citato Settore;

**Considerato che**, in ogni caso, l'atto di nomina del RUP, a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, è atto autonomo e antecedente alla presente determinazione e inerisce l'intero procedimento afferente all'intervento in materia di lavori pubblici di cui all'oggetto;

**Richiamata** la dichiarazione del RUP, arch. Silvia Loreto, acquisita agli atti con PG n. 471132 del 03/10/2023, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'appalto in oggetto e con l'operatore economico aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori;

**Considerato** che sulla somma imponibile di **€ 179.828,94** non vada applicata l'IVA come chiarito da ultimo dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 223 del 2024 stante la natura riscarcitoria di quanto determinato dal CCT, fermo restando l'assoggettamento all'imposta di registro nella misura fissa del 3% ai sensi dell'art. 8, tariffa, parte I, del Tur, pari a **€ 5.394,72**;

**Visto** il Quadro Economico di assestamento approvato con determinazione dirigenziale n.266 del 10/02/2025, che recepisce le ultime variazioni succitate:



## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 19593

generato in data: 06/06/2025

Cod.Proc: 14951 Oggetto: RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - III° LOTTO FUNZIONALE

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	29.843.596,29	a misura	1.109.389,95		0,00
a corpo	6.506.897,46	a corpo			
in economia	100.000,00	in economia			
<b>totale</b>	<b>36.450.493,75</b>	<b>totale</b>	<b>1.109.389,95</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	9,581%	% IVA(*)	importo IVA
37.559.883,70		10	3.755.988,37

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	790.909,09	10	79.090,91	870.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	204.918,04	22	45.081,97	250.000,01
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	810.070,10	22	178.215,42	988.285,52
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	2.742.000,00	22	603.240,00	3.345.240,00
7b) spese tecniche (incentivi)	240.000,00			240.000,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	250.000,00			250.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	10.000,00			10.000,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche	2.500,00			2.500,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	309.920,00	22	68.182,40	378.102,40
<b>totale</b>	<b>5.360.317,23</b>		<b>973.810,70</b>	
12) IVA	4.729.799,07			
<b>totale a disposizione</b>	<b>10.090.116,30</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>47.650.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	41.315.872,07
somme a disposizione (o.f.c.)	6.094.127,93
incentivi	240.000,00
<b>totale complessivo</b>	<b>47.650.000,00</b>



**Dato atto che** il totale complessivo da impegnare risulta pari a **179.828,94** (centosettantanoveottocentoventotto/94), importo che può trovare copertura attingendo alle somme a disposizione del Quadro Economico, alla voce "Imprevisti", non modificando il quadro economico.

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14951, a seguito dell'economia di € 0,01 effettuato in sede di riaccertamento dei residui, risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	22.865.155,43	23.572.557,10	1.212.287,46	47.649.999,99
Impegnato	22.865.155,43	23.572.103,73	0	

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo dovuto mediante disposizione del Dirigente;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**Dato atto che:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**Richiamati** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., ove applicabili;

**Ritenuto** necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

## DETERMINA

1. di prendere atto della Determinazione, avente natura di lodo contrattuale (irrituale), del Collegio Consultivo Tecnico in data 08.08.2025, allegata al presente provvedimento, acquisita al Protocollo Comune di Venezia 0417784/2025 del 11/08/2025, con la quale lo stesso Collegio dispone il pagamento della somma complessiva di € **179.828,94** (centosettantanoveottocentoventotto/94) all'ATI SETTEN GENESIO S.p.A./RADAR s.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto;
2. di impegnare la somma di € 179.828,94 a favore dell'ATI SETTEN GENESIO S.p.A. (capogruppo), - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 05022460264 e RADAR s.r.l. (mandante), - Codice fiscale e partita I.V.A. 03369430289 (CIG 95599933CB – CUP F74E21000250001) per le motivazioni scritte in premessa;
3. di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, P.IVA 06363391001 la spesa complessiva di € **5.394,87** per imposta di registro nella misura fissa del 3% per le motivazioni indicate in premessa;
4. di stabilire che la succitata spesa complessiva di € **185.223,81** sarà a carico del Bilancio 2025 Cap. 12022/109 "Beni immobili", codice gestionale 019 "fabbricati a uso strumentale" Spesa finanziata con Contributi a carico dello Stato;
5. di incaricare l'Area Economia e Finanza di effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del d.lgs. n. 118/2011;
6. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene per l'importo spettante alla mandataria pari ad € **179.828,94** verrà attivata la procedura "N10 –manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione, mentre per l'importo spettante all'Agenzia delle Entrate pari ad € **5.394,87** verrà attivata la procedura n. 30 – Spese non capitalizzabili codice 301.
7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14951 risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	22.865.155,43	23.757.327,54	1.027.517,02	47.649.999,99
Impegnato	22.865.155,43	23.757.327,54	0	

9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell'art. 37, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. in combinato disposto con dell'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., trattandosi di atto afferente "all'esecuzione dei lavori", nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

#### **IL DIRIGENTE**

Arch. Silvia Loreto

*atto firmato digitalmente (\*)*

allegati:

A) Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in data 08.08.2025 **Protocollo Comune di Venezia 0417784/2025 del 11/08/2025.**

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1952

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14345/2025 del 15/09/2025 - NON ESECUTIVO "CI 14951  
"Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e  
ristruttu"

"CI 14951 "Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi  
e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari – III lotto funzionale". CUP F74E21000250001.  
Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in data 08.08.2025 Protocollo Comune di  
Venezia

0417784/2025 del 11/08/2025.. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata a  
favore

dell'ATI SETTEN GENESIO S.p.A. e RADAR s.r.l. Atto da pubblicare"

autorizzazione Proposta di determina 1952/2025 del 10/09/2025  
rif. prenotazione n. 10542/2023 - autorizzazione Determine 759/2023

L'impegno di spesa numero 14345/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	02012.02.012022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	179.828,94
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	
<i>CIG</i>	95599933CB CUP F74E21000250001	
<i>Opera</i>	9865 - 14951/000 - RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL	
<i>Tipo Spesa</i>	COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - III° LOTTO FUNZIONALE 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1400 - 022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>179.828,94</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 02012.02.012022109 a competenza 2025 al 15/09/2025

Stanziamento di bilancio	17.055.027,11 +
Impegni precedenti	9.855.225,40 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	7.199.801,71 =
Ammontare del presente impegno	<b>179.828,94 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	7.019.972,77 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 15 settembre 2025



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14347/2025 del 15/09/2025 - NON ESECUTIVO "CI 14951  
"Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e  
ristruttu"

"CI 14951 "Lavori di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi  
e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari – III lotto funzionale". CUP F74E21000250001.  
Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in data 08.08.2025 Protocollo Comune di  
Venezia

0417784/2025 del 11/08/2025.. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata a  
favore

dell'ATI SETTEN GENESIO S.p.A. e RADAR s.r.l. Atto da pubblicare"

autorizzazione Proposta di determina 1952/2025 del 10/09/2025  
rif. prenotazione n. 10542/2023 - autorizzazione Determine 759/2023

L'impegno di spesa numero 14347/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	02012.02.012022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	5.394,87
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	
<i>Fornitore</i>	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA 2 Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	06363391001 P.Iva 06363391001 CUP F74E21000250001	
<i>Opera</i>	9865 - 14951/000 - RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL	
<i>Tipo Spesa</i>	COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - III° LOTTO FUNZIONALE 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1400 - 022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>5.394,87</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 02012.02.012022109 a competenza 2025 al 15/09/2025

Stanziamento di bilancio	17.055.027,11 +
Impegni precedenti	10.035.054,34 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	7.019.972,77 =
Ammontare del presente impegno	<b>5.394,87 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	7.014.577,90 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 15 settembre 2025

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 15/09/2025 n. 465**  
**Rif. Proposta di determina 1952/2025**  
**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 464 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
02012.02.012022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	907.119,21			907.119,21
		previsioni di competenza	16.869.803,30	185.223,81		17.055.027,11
		previsioni di cassa	14.763.713,57			14.763.713,57
02012.02.012022209	BENI IMMOBILI - PNRR	residui presunti	2.899.311,43			2.899.311,43
		previsioni di competenza	13.778.588,98		-453,37	13.778.135,61
		previsioni di cassa	10.861.062,09			10.861.062,09
02012.05.012025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.392,18	453,37		7.845,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	3.806.430,64			3.806.430,64
		previsioni di competenza	30.655.784,46	185.677,18	-453,37	30.841.008,27
		previsioni di cassa	25.624.775,66			25.624.775,66
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	residui presunti	3.813.909,91			3.813.909,91
		previsioni di competenza	31.223.887,15	185.677,18	-453,37	31.409.110,96
		previsioni di cassa	26.181.674,75			26.181.674,75
<b>Totale Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>	residui presunti	3.813.909,91			3.813.909,91
		previsioni di competenza	31.223.887,15	185.677,18	-453,37	31.409.110,96
		previsioni di cassa	26.181.674,75			26.181.674,75
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	3.806.430,64			3.806.430,64
		previsioni di competenza	30.655.784,46	185.677,18	-453,37	30.841.008,27
		previsioni di cassa	25.624.775,66			25.624.775,66
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	255.449.537,19			255.449.537,19
		previsioni di competenza	2.893.334.596,25	185.677,18	-453,37	2.893.519.820,06
		previsioni di cassa	2.573.023.702,14			2.573.023.702,14

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 484 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
		47.630.589,69			47.630.589,69
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		135.916.514,12			135.916.514,12
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo oneri e rischi	834.320,00			834.320,00
	Fondo contenzioso	3.150.981,18			3.150.981,18
	Vincoli derivanti da leggi	18.245.490,58			18.245.490,58
	Vincoli derivanti da trasferimenti	52.992.851,15			52.992.851,15
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	83.995,65			83.995,65
	Vincoli attribuiti dall'ente	63.120.731,63			63.120.731,63
	Parte destinata agli investimenti	3.650.499,94			3.650.499,94
	Avanzo non vincolato	20.376.549,00			20.376.549,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 484 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
40200.01.420110120	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti	109.017,48			109.017,48
		previsioni di competenza	16.158.546,02	185.223,81		16.343.769,83
		previsioni di cassa	11.366.911,43			11.366.911,43
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	178.024.722,95			178.024.722,95
		previsioni di competenza	509.138.137,84	185.223,81		509.323.361,65
		previsioni di cassa	355.082.936,67			355.082.936,67
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	181.112.110,97			181.112.110,97
		previsioni di competenza	533.964.791,82	185.223,81		534.150.015,63
		previsioni di cassa	378.913.881,60			378.913.881,60
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	109.017,48			109.017,48
		previsioni di competenza	16.158.546,02	185.223,81		16.343.769,83
		previsioni di cassa	11.366.911,43			11.366.911,43
Totale Generale delle entrate		residui presunti	599.983.056,38			599.983.056,38
		previsioni di competenza	2.893.334.596,25	185.223,81		2.893.519.820,06
		previsioni di cassa	2.404.085.927,10			2.404.085.927,10

## SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 484 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
02012.02.012022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	8.418.020,23			8.418.020,23
		previsioni di competenza	1.227.671,98	-185.223,81		1.042.448,17
		previsioni di cassa	0,00			0,00
02012.02.012022209	BENI IMMOBILI - PNRR	residui presunti	16.436.988,54			16.436.988,54
		previsioni di competenza	0,00	453,37		453,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.855.008,77			24.855.008,77
		previsioni di competenza	1.227.671,98	453,37	-185.223,81	1.042.901,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari	residui presunti	24.893.567,74			24.893.567,74
		previsioni di competenza	1.758.272,62	453,37	-185.223,81	1.573.502,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 2	Giustizia	residui presunti	24.893.567,74			24.893.567,74
		previsioni di competenza	1.758.272,62	453,37	-185.223,81	1.573.502,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	24.855.008,77			24.855.008,77
		previsioni di competenza	1.227.671,98	453,37	-185.223,81	1.042.901,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.893.174,37			843.893.174,37
		previsioni di competenza	2.205.242.196,18	453,37	-185.223,81	2.205.057.425,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 484 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
			8.931.060,42			8.931.060,42
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>						
			26.591.594,13	453,37		26.592.047,50
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>						
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
40200.01.420110120	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti	7.617.425,69			7.617.425,69
		previsioni di competenza	1.220.279,80		-185.223,81	1.035.055,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	453.971.936,32			453.971.936,32
		previsioni di competenza	75.909.928,19		-185.223,81	75.724.704,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	457.285.002,12			457.285.002,12
		previsioni di competenza	108.329.928,19		-185.223,81	108.144.704,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	7.617.425,69			7.617.425,69
		previsioni di competenza	27.811.873,93	453,37	-185.223,81	27.627.103,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.054.725.492,30			1.054.725.492,30
		previsioni di competenza	2.205.242.196,18	453,37	-185.223,81	2.205.057.425,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*  
*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

CITTA' DI  
VENEZIA



Ministero della Giustizia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Venezia, 08/08/2025

**LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E  
RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA  
TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI  
VENEZIA – III° LOTTO FUNZIONALE. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001  
- CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067.**

**DETERMINAZIONE N. 2  
DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Composto dai sig.ri:

Avv. Sebastiano Tonon (Presidente),

Ing. Andrea Ruggero (Componente),

Arch. Lucio Bottan (Componente).

*costituito in data 25/09/2023*

1

***Breve premessa***

Con missiva inviata a mezzo pec Prot. n. 2024\_U/0889 del 23/09/2024 - per conoscenza anche al Collegio Consultivo Tecnico (per brevità CCT) - l'Impresa Setten s.p.a. quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la società Radar s.r.l. (per brevità l'Impresa o l'ATI SETTEN) trasmetteva il Registro di contabilità n. 7 per i lavori eseguiti a tutto il 31/08/2024 in ordine all'appalto in

***Collegio Consultivo Tecnico***

*Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067*



epigrafe indicato, integrato dalle riserve apposte al medesimo e numerate da n. 15 a n. 19.

Successivamente in data 06/12/2024, giusta comunicazione dell'Assistente al RUP (Arch. Debora Billo), venivano condivise le Controdeduzioni del D.L. ing. Fabio Maglione già acquisite al protocollo comunale n. PG/2024/0491955 del 08/10/2024.

Nel frattempo l'ATI SETTEN con missiva inviata a mezzo pec Prot. n. 2024\_U/1147 del 29/11/2024 - per conoscenza anche al CCT – trasmetteva il Registro di contabilità n. 8 per i lavori eseguiti a tutto il 31/10/2024, integrato dalla riserva apposta al medesimo e numerata sub n. 20.

A seguire, con nota inviata a mezzo pec in data 31/01/2025 Prot. n. 2025\_U0123 l'ATI SETTEN trasmetteva il Registro di contabilità n. 9 per i lavori a tutto il 31/12/2024, iscrivendo la riserva n. 21.

Il D.L. ing. Maglione formulava le sue Controdeduzioni alla riserva n. 20 in data 13/12/2024 e alla riserva n. 21 in data 15/02/2025.

Il Presidente del CCT con nota del 21/02/2025 richiedeva alle Parti la conferma dell'interesse alla decisione delle riserve numerate da n. 15 a n. 19 tenuto conto che successivamente alla loro formulazione, era sopravvenuta l'approvazione della Perizia di Variante n. 2 con Determinazione n. 1996 del 10/10/2024.

Nella medesima nota si richiedeva la trasmissione della documentazione ritenuta necessaria ai fini del decidere, richiedendo altresì dei chiarimenti in merito agli interventi da eseguirsi sulla Ciminiera di cui alle comunicazioni indicate nella riserva n. 20.

In adempimento a quanto richiesto, pervenivano le seguenti comunicazioni:

- e-mail dell'Arch. Debora Billo, Assistente del RUP, del 06/03/2025 di trasmissione della nota di risposta del RUP PG/2025/0117512 del 06/03/2025 con Relazione del RUP stesso sulla riserva n. 18 inerenti i serramenti e vari allegati, tra cui le Relazioni riservate riferite ai SAL n. 7 e SAL n. 8;

**Collegio Consultivo Tecnico**



- messaggio pec del D.L. Ing. Fabio Maglione del 06/03/2025 contenente gli allegati alla e-mail del 27/08/2024 ore 09:33 inviata dall'indirizzo "alessandro.ossola@studioossola.it" avente ad oggetto: "Ex Manifattura Tabacchi: Trasmissione elaborati", unitamente alle Controdeduzioni alla riserva n. 20 formulate in data 13/12/2024;
- messaggio pec Prot. n. 2025\_U/0303 del 07/03/2025 dell'ATI SETTEN con cui si comunicava la persistenza dell'interesse alla decisione su tutte le riserve iscritte al registro di contabilità n. 7 e n. 8, e si allegavano poi i documenti richiesti e in possesso al medesimo ATI. In tale missiva si evidenziava altresì che allo stato non erano state fornite indicazioni precise sulla tipologia di lavorazione da eseguire sulla Ciminiera, segnalando come il consolidamento di essa fosse propedeutico ad altre lavorazioni di cantiere.

Pervenuta conferma dell'interesse alla decisione delle riserve suindicate, il CCT provvedeva alla disamina delle stesse nelle riunioni del 17/03/2025 e del 25/03/2025.

3

A seguito di esse, il Presidente con nota del 31/03/2025, al fine di garantire il contraddittorio, provvedeva a trasmettere all'ATI SETTEN una copia della Relazione del RUP PG/2025/0117512 del 06/03/2025 (incentrata sulla riserva n. 18) non essendo questa stata inviata dal Comune di Venezia alla medesima Impresa.

Nella medesima nota il Presidente del Collegio indicava altresì alcuni punti da chiarire, assegnando il termine per l'invio dei richiesti chiarimenti e dei documenti ritenuti necessari ai fini del decidere, segnalando altresì l'intenzione del Collegio di decidere nella medesima sede anche la riserva n. 21 apposta dall'Impresa al Registro di Contabilità n. 9, in considerazione della omogeneità delle riserve nn. 19-20-21.

Successivamente, in adempimento di quanto richiesto, pervenivano le seguenti comunicazioni:

- messaggio pec del RUP arch. Loreto del 09/04/2025 prot. PG/2025/0186755 (trasmesso ai soli componenti del CCT seppur non riservato) con cui si contestava la sussistenza del c.d. andamento anomalo, rimarcando il fatto che

**Collegio Consultivo Tecnico**



comunque l'Impresa avrebbe eseguito le lavorazioni “*in pendenza del preteso Ordine di servizio e di spesa*”, e che non risulterebbe personale inattivo o sottoutilizzato. Nella medesima nota il RUP preannunciava l'intenzione di richiedere al Collaudatore tecnico amministrativo una relazione riservata, e di tale richiesta veniva data comunicazione all'ATI SETTEN con la nota del Presidente del Collegio del 07/05/2025;

- nota del 16/04/2025, inviata per conoscenza al Presidente del CCT, con cui il RUP richiedeva al Collaudatore tecnico amministrativo ing. Andrea Berro una relazione riservata avente ad oggetto le riserve dalla n. 15 alla n. 21;
- messaggio pec (prot. 2025\_U/0504) dell'ATI SETTEN inviato in data 11/04/2025 ai componenti del CCT e al RUP arch. Loreto nonché al D.L. ing. Maglione, con il quale l'Impresa prendeva posizione sulle riserve iscritte, soffermandosi in particolare sui singoli documenti da essa richiamati nella formulazione delle riserve a dimostrazione del c.d. andamento anomalo, confermando altresì l'interesse alla decisione delle riserve in esame pur a seguito della Perizia di Variante n. 3 (ancora non approvata in quel momento) in quanto ritenuta comunque inidonea a *risarcire* il c.d. andamento anomalo;
- messaggio pec del D.L. ing. Maglione dell'11/04/2025 con il quale questi inviava una Relazione classificata riservata, con la quale si fornivano ulteriori elementi di valutazione per il Collegio.

Da segnalare che l'ATI SETTEN, nell'iscrivere la riserva n. 39 al Registro di Contabilità n. 10 (trasmessa al Collegio con messaggio pec del 01/04/2025 Prot. n. 2025\_U/0460), formulava una richiesta di sospensione dei lavori definiti “*non eseguibili*”.

Il Presidente del CCT (con nota del 11/04/2025) convocava dunque le Parti per il giorno 23/04/2025 al fine di consentire alle stesse di esprimersi in ordine alla qualificazione della richiesta sospensione su cui il Collegio era chiamato a decidere.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Nel frattempo il D.L. ing. Maglione con e-mail del 22/04/2025 trasmetteva anche al Collegio una bozza di verbale di sospensione dei lavori con decorrenza 02/04/2025 in cui appunto si disponeva la sospensione dei lavori sull'edificio 13 e 13bis.

Si teneva pertanto l'incontro del 23/04/2025 a seguito del quale il Presidente assegnava alle Parti un termine per esprimersi in ordine alla predetta qualificazione della sospensione che il D.L. ing. Maglione avrebbe disposto.

Successivamente l'ATI SETTEN inviava a mezzo pec in data 24/04/2025 il verbale di sospensione dei lavori nr. 03 del 23/04/2025 firmato dal D.L. ing. Maglione, con apposta la riserva n. 47 (per completezza si rammenta che in merito alla disposta sospensione il Collegio si è espresso con il Parere nr. 01 del 17/07/2025).

Ritornando all'oggetto della presente Determinazione, con messaggio pec del 27/05/2025 l'ing. Andrea Berro, in rappresentanza della Commissione di Collaudo, a riscontro della richiesta del RUP formulata con nota del 16/04/2025, trasmetteva al Presidente del Collegio e al RUP Arch. Silvia Loreto la sua relazione riservata; questa veniva inviata dal Presidente ai componenti del Collegio a mezzo pec in pari data.

Successivamente, il Presidente, dopo un confronto con i componenti del Collegio avvenuto in data 13/06/2025 presso la sede del Collegio, con nota del 23/06/2025 riteneva necessario - al fine di garantire il contraddittorio tra le Parti - trasmettere la nota inviata a mezzo messaggio pec del RUP arch. Loreto del 09/04/2025 prot. PG/2025/0186755 e assegnare un termine alle Parti per formulare delle note di replica.

Inoltre, nella medesima nota il Presidente richiedeva alle Parti di poter acquisire nei successivi 15 giorni vari documenti e ulteriori informazioni da rendere a mezzo specifica relazione.

L'ATI SETTEN con nota del 04/07/2025 richiedeva una proroga di 20 giorni al fine di consentire la presentazione di una relazione completa, proroga che il Presidente – sentiti i componenti del Collegio – accordava con nota del 08/07/2025.

**Collegio Consultivo Tecnico**



L'ATI SETTEN provvedeva pertanto a trasmettere la richiesta relazione con messaggio a mezzo pec in data 28/07/2025.

In pari data anche il D.L. ing. Maglione trasmetteva una sua relazione classificata come "riservata" unitamente al Verbale della riunione e coordinamento generale del 26/06/2024 (nella nota del 23/06/2025 il Presidente del Collegio richiedeva anche il verbale del 03/07/2024, che non risulta trasmesso in quanto – come scrive l'ing. Maglione nella citata relazione - non sarebbe stato emesso).

Successivamente il Collegio si riuniva in presenza presso la propria sede per decidere in data 06/08/2025 e poi in data 08/08/2025.

La trattazione delle singole riserve avviene alle seguenti pagine:

Numero riserva	Pagina
Riserva n. 15	Pag. 6
Riserva n. 16	Pag. 7
Riserva n. 17	Pag. 9
Riserva n. 18	Pag. 10
Riserva n. 19	Pag. 11
Riserva n. 20	Pag. 13
Riserva n. 21	Pag. 15

\* \* \*

***La riserva n. 15 iscritta ai fini della richiesta di specificazione dell'importo dei lavori da eseguirsi entro il 31/03/2026 come da schema di atto di sottomissione elaborato ai fini dell'approvazione della Perizia di Variante n. 2 (riserva formulata senza quantificazione della somma richiesta)***

L'ATI SETTEN fa riferimento allo schema di atto di sottomissione predisposto come allegato alla Perizia di Variante n. 2, in cui si prevede come *milestone* contrattuale

**Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



per il 31/03/2026 la realizzazione di lavori per un importo finanziato con il PNRR pari a 30 milioni di euro.

Da qui la richiesta di specificazione se in tale importo vadano ricompresi anche gli importi relativi ad altre voci rispetto ai lavori, quali le spese tecniche, le imposte di legge come ad esempio l'I.V.A..

\*

### ***Le deduzioni della D.L.: giudizio di non ammissibilità e fondatezza***

Il D.L. ing. Maglione osserva che nello schema di atto di sottomissione si è poi specificato che per la data del 31/03/2026 dovrà essere “*interamente prodotto l'importo oggetto del finanziamento PNRR di cui al Decreto Legge n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, artt. 47 e seguenti, corrispondente a 29.999.978,51 Euro, di cui 26.317.262,30 Euro per lavori IVA inclusa*”.

In disparte dunque la circostanza che la riserva non contiene una richiesta di compenso, la stessa si rivela infondata alla luce della precisazione sopra riportata.

\*

### ***La valutazione del Collegio Consultivo Tecnico***

Il CCT osserva che effettivamente la frase riportata nelle Controdeduzioni dell'ing. Maglione compare all'art. 4 dell'atto di sottomissione allegato alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Venezia n. 1996 del 10/10/2024 di approvazione della Perizia di Variante n. 2.

**La riserva allora deve ritenersi superata dalla specificazione ivi prevista e dunque non può essere accolta.**

\* \* \*

***La riserva n. 16 iscritta ai fini della fissazione di nuovi termini contrattuali (riserva formulata senza quantificazione della somma richiesta)***

#### ***Collegio Consultivo Tecnico***

*Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067*



L'ATI SETTEN con la riserva n. 16 chiede che i termini del 31/03/2026 e del 02/09/2026, introdotti con la Perizia di Variante n. 2, riferiti rispettivamente al collaudo degli edifici n. 7 e n. 12 il primo, e alla consegna e collaudo di tutti i lavori rimanenti il secondo, non siano considerati essenziali e dunque in caso di nuove modifiche al progetto venga concessa idonea proroga delle medesime scadenze.

\*

### ***Le deduzioni della D.L.: giudizio di non ammissibilità e fondatezza***

Il D.L. ing. Maglione rileva che la domanda è carente del requisito di definitività non essendo specificata la somma a cui l'impresa ritiene di avere diritto.

In disparte quanto sopra, la D.L. precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 13, CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto, i termini sono essenziali dovendo rispettare le *milestones* e le condizionalità del PNRR.

\*

8

### ***La valutazione del Collegio Consultivo Tecnico***

Il CCT condivide le considerazioni espresse dal D.L. ing. Maglione osservando che in caso di modifiche contrattuali in ipotesi rilevanti, che diano luogo ad una nuova Perizia di Variante, sarà in quella sede che verranno ricalendarizzati i termini di conclusione dei lavori, sempreché la modifica richieda una nuova fissazione dei termini contrattuali.

Ed in effetti ai fini della preparazione della PdV.04 il D.L. ing. Maglione ha disposto la sospensione dei lavori con verbale nr. 03 del 23/04/2025 per quanto riguarda gli edifici 13 e 13bis, specificando che *“Non appena cessate le cause della sospensione il DL redigerà il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il presente verbale di sospensione, indicherà i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata equivalente della sospensione”*.

### **La riserva in esame non può essere allo stato valutata positivamente.**

#### ***Collegio Consultivo Tecnico***

CITTA' DI  
VENEZIA



Ministero della Giustizia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

\* \* \*

***La riserva n. 17 iscritta per un ammontare di € 287.478,30 a titolo di pagamento del c.d. premio di accelerazione***

La riserva n. 17 costituisce una espressa riedizione della riserva n. 4, con la quale l'ATI SETTEN aveva sostenuto che in relazione alla sospensione parziale disposta dal 26/01/2024 al 29/02/2024 (oggetto della riserva n. 1) la D.L. avrebbe erroneamente riconosciuto un prolungamento dei termini contrattuali di soli 18 giorni anziché di 34, comportando così una riduzione del termine contrattuale di 16 giorni; in questa prospettiva si lamenta il fatto che verrebbe preclusa la possibilità di ottenere il c.d. premio di accelerazione dovendo recuperare anche il lasso di tempo (16 giorni) non riconosciuto con il verbale di ripresa dei lavori al 29/02/2024.

Lamenta allora l'Impresa che il mancato riconoscimento dei 16 giorni è stato reiterato nella Perizia di Variante (si tratta della PdV.02) e che il nuovo termine contrattuale (individuato nel giorno 02/09/2026) su cui calcolare il premio di accelerazione, risulta lesivo della posizione dell'Impresa con conseguente richiesta di accredito della somma di € 287.478,30 parametrata ai 16 giorni non riconosciuti dalla D.L., cui andrà aggiunta l'ulteriore quota di premio di accelerazione che dovesse maturare, con invito alla Stazione appaltante di assumere le opportune iniziative volte alla disponibilità di idonea provvista per il pagamento di quanto dovuto.

9

\*

***Le deduzioni della D.L.: giudizio di non fondatezza***

Il D.L. ing. Maglione, dopo aver rilevato come la riserva in esame sia ammissibile contenendo una specifica quantificazione delle somme richieste, richiama le sue deduzioni alla riserva n. 1 in ordine alla legittimità della sospensione parziale dei lavori disposta nonché quanto controdedotto in ordine alle riserve n. 3 (inerente il calcolo dell'ammontare dei lavori non eseguiti durante il periodo di sospensione) e n. 4 (inerente il possibile mancato riconoscimento del c.d. premio di accelerazione), rilevando come non possa essere accolta la richiesta di pagamento in esame atteso

**Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



che la norma di riferimento (art. 26 CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto) prevede delle condizioni che si devono realizzare per ottenere il pagamento del c.d. premio di accelerazione.

\*

### ***La valutazione del Collegio Consultivo Tecnico***

Il CCT sul punto richiama quanto già deciso nella Determinazione del 23/01/2025 e in particolare in merito alla riserva n. 4 in quella sede esaminata, non ricorrendo alcun fatto e/o elemento che conduca ad una diversa conclusione.

**In conclusione la riserva in esame non può essere allo stato valutata positivamente.**

\* \* \*

### ***La riserva n. 18 iscritta ai fini della richiesta di determinazione di nuovi prezzi (riserva formulata senza quantificazione della somma richiesta)***

10

La riserva n. 18 era stata iscritta nello schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante n. 2, nonché trasmessa in precedenza con messaggio pec del 09/08/2024.

La stessa viene reiterata in sede di sottoscrizione del Registro di contabilità n. 7.

La riserva in esame si incentra sul prezzo dei serramenti T24, T25 e T26 della ditta Secco, che nei documenti di gara costituivano termine di riferimento per la redazione dell'offerta in sede di gara, e in particolare nell'elaborato "P.A.SER.EST.01" che era l'Elenco Prezzi Unitari (E.P.U.).

Si sottolinea che l'ATI SETTEN nella nota trasmessa a mezzo pec in data 11/04/2025, a pag. 9/31, dichiara che il Collegio può decidere la riserva in argomento unitamente alla riserva n. 37 che nel frattempo la medesima Impresa ha iscritto nel Registro di contabilità n. 10 per i lavori al 28/02/2025.

#### ***Collegio Consultivo Tecnico***



Nella riserva n. 37 infatti l'Impresa ha provveduto a quantificare le maggiori somme richieste in relazione alle medesime ragioni esposte nella riserva n. 18.

**Il Collegio prende atto della suddetta richiesta e dunque soprassiede da ogni decisione in merito.**

\* \* \*

***La riserva n. 19 iscritta per un ammontare di € 252.113,63 in relazione al c.d. andamento anomalo dei lavori***

L'ATI SETTEN formula la riserva n. 19 come forma di aggiornamento delle precedenti riserve iscritte dall'ATI SETTEN (nn. 9-10-11-12-13-14) in ordine al c.d. andamento anomalo e ai conseguenti maggiori costi che l'Impresa richiede in pagamento.

Sostiene a questo proposito l'ATI SETTEN che permangono le condizioni che ostacolano il regolare svolgimento delle attività di cantiere (a pag. 659 del Registro di contabilità n. 7 si fa riferimento alla "sottrazione di aree che dovevano essere nella disponibilità dell'appaltatore"), oltre che "l'informe invio alla scrivente di continui elaborati modificativi non emanati secondo le condizioni contrattuali", allegando altresì il fatto di non aver ancora ricevuto le istruzioni richieste già con la nota del 28/06/2024 (questa era stata allegata alla riserva n. 14).

Rileva a questo proposito l'Impresa che in data 27/08/2024 l'Ufficio del Direttore Operativo delle Opere Strutturali trasmetteva alla stessa **n. 23 elaborati progettuali** che andavano a modificare le lavorazioni previste per gli edifici 13, 7, 12 basso e 13 bis.

Lamenta dunque l'ATI SETTEN che continuano a intervenire delle variazioni progettuali senza seguire la procedura prevista dall'art. 106 Dlgs 50/2016 e dall'art. 46.2. CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto, e che andrebbero peraltro a interferire con le attività già realizzate o in corso di esecuzione (viene a questo proposito richiamata e allegata la e-mail del Geom. Giorgio Renier dell'ATI SETTEN del 05/09/2024 che si riferisce alla nuova tavola "STR01d")

**Collegio Consultivo Tecnico**



relativa alla soletta realizzata nel mezzanino sopra le celle di detenzione, che va a impedire la realizzazione della sotto centrale impiantistica), con la conseguenza di dover sospendere le lavorazioni iniziate.

La mancanza di una idonea progettazione, con conseguenti e continui aggiornamenti, sarebbe comprovata anche dal contenuto della nota del RUP Arch. Loreto prot. PG/2024/0435807 del 06/09/2024 (allegato dall'Impresa sub doc. 105) con cui il RUP stesso sollecitava la consegna della Relazione di calcolo delle strutture e dei documenti integrativi necessari alla definizione della Perizia di Variante n. 2, rilevando che per dirsi completa la documentazione, questa doveva aver *“affrontato e risolto tutte le criticità (di natura strutturale, impiantistica e architettonica) emerse nel corso dei lavori...”*.

A fronte di quanto sopra esposto, l'ATI SETTEN provvede a calcolare una sottoproduzione **pari al 15,38%** e derivante dalla differenza tra la produzione teorica attesa al 31/08/2024 (pari a € 13.847.885,50) e quella effettivamente contabilizzata (pari a € 11.717.931,86).

L'ATI SETTEN espone nella medesima riserva le modalità di calcolo delle varie componenti di danno lamentato a seguito del c.d. andamento anomalo, replicando le modalità di calcolo già espone nelle precedenti riserve con cui è stata trattata questa forma di risarcimento (si vedano in particolare le riserve nn. 9-14), per pervenire alla richiesta di pagamento di (ulteriori) € 252.113,63.

\*

### ***Le deduzioni della D.L.: giudizio di parziale non ammissibilità e infondatezza***

Il D.L. ing. Maglione reitera le sue deduzioni per sostenere che la richiesta di pagamento della riserva in esame va respinta per le ragioni espone in occasione delle altre riserve con cui è stato affrontato il *tema* del c.d. andamento anomalo.

In particolare, il D.L. ing. Maglione richiama e ritrascrive quanto esposto nelle sue Controdeduzioni del 02/08/2024 in occasione della riserva n. 14, senza però fare specifico riferimento alle **nuove** contestazioni dell'ATI SETTEN aventi ad oggetto le

#### **Collegio Consultivo Tecnico**



nuove disposizioni del Direttore Operativo delle Opere Strutturali, sostenendo in estrema sintesi *(i)* che il progetto esecutivo era completo e comunque ben conosciuto dall'Impresa, *(ii)* che quanto rinvenuto e d'interesse archeologico non era prevedibile, *(iii)* che l'ATI SETTEN non ha contestato i vari Ordini di servizio, *(iv)* che le varie disposizioni del Direttore Operativo sono antecedenti alle riserve sul c.d. andamento anomalo o comunque denotano il fatto che le problematiche via via insorte, sono state sempre nell'immediatezza risolte.

Si osserva che con messaggio pec del 11/04/2025 il D.L. ing. Maglione ha trasmesso una Relazione dichiarata come riservata con cui integra quanto scritto nelle Controdeduzioni.

\*

### ***La valutazione del Collegio Consultivo Tecnico***

La presente riserva, al pari della riserva n. 20, verrà trattata unitamente alla riserva n. 21 per omogeneità di contenuto.

\* \* \*

### ***La riserva n. 20 iscritta per un ammontare di € 153.313,01 in relazione al c.d. andamento anomalo dei lavori***

La riserva n. 20, al pari della n. 19, costituisce una dichiarata forma di aggiornamento delle precedenti riserve iscritte dall'ATI SETTEN (nn. 9-10-11-12-13-14-19) in ordine al c.d. andamento anomalo e ai conseguenti maggiori costi che l'Impresa richiede in pagamento.

In particolare, l'Impresa rileva che i fatti già esposti in occasione delle precedenti riserve nonché quelli che vengono *ex novo* allegati, comporterebbero un rallentamento della produzione.

In merito ai fatti nuovi, l'ATI SETTEN procede a elencare una serie di comunicazioni a partire dal 02/09/2024 con le quali sarebbero stati trasmessi vari

#### ***Collegio Consultivo Tecnico***



elaborati progettuali comportanti modifiche al progetto (allegando la relativa documentazione da n. 106 a n. 118).

Il Collegio incidentalmente rileva che i documenti allegati dal n. 114 al n. 118 sono del mese di novembre 2024 e dunque *fuori* dal perimetro temporale del Registro di contabilità n. 8 che riguarda i lavori fino al 31/10/2024.

Questi elaborati riguarderebbero i vari edifici interessati dall'appalto nonché la Ciminiera, in merito alla quale l'ATI SETTEN nella nota Prot. n. 2025\_U/0303 del 07/03/2025 (inviata a riscontro della richiesta di chiarimenti del 21/02/2025 del Presidente del CCT) scrive che *“la Ciminiera è situata in una posizione centrale dell'edificio 13 bis e che lavorazione di consolidamento strutturale della Ciminiera è propedeutica ad altre lavorazioni di cantiere, sia nell'ordine da tenere nell'esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda le diverse soluzioni progettuali da adottare alle lavorazioni conseguenti al consolidamento strutturale della Ciminiera”*.

L'ATI SETTEN considera dunque una sottoproduzione **pari al 16,61%** parametrata all'importo dei lavori eseguiti (produzione effettiva) che ammontano a € 13.158.994,20 rispetto all'ammontare dei lavori che la produzione attesa avrebbe dovuto produrre alla data del 31/10/2024 (pari a € 15.780.885,53).

Applicando i criteri di calcolo che l'ATI SETTEN ha utilizzato anche nelle precedenti riserve, l'Impresa richiede il pagamento della somma finale di € 153.313,01.

\*

### ***Le deduzioni della D.L.: giudizio di parziale non ammissibilità e infondatezza***

Il D.L. ing. Maglione anche per questa riserva reitera le sue deduzioni che aveva svolto in occasione delle precedenti riserve afferenti il c.d. andamento anomalo (cfr. in particolare le Controdeduzioni del 02/08/2024 relative alla riserva n. 14).

#### **Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



Si sottolinea che a pag. 835 del Registro di contabilità il D.L. ing. Maglione prende in esame alcuni dei documenti che l'ATI SETTEN ha richiamato al fine di dimostrare la fondatezza della riserva in esame (e che aveva allegato dal n. 106 al n. 118), specificando che **(i)** per quanto riguarda la Ciminiera, il CSA Prescrizioni Tecniche Opere Strutturali prevedeva la necessità di procedere da parte del medesimo appaltatore ad un'attività di indagine per la redazione della necessaria progettazione, attività che non sarebbe stata eseguita dall'ATI SETTEN; **(ii)** che alcuni elaborati si riferiscono a lavorazioni richieste dall'Impresa stessa per contenere i tempi di esecuzione o per facilitarla (con particolare riferimento ai documenti allegati dall'Impresa sub nn. 111 -114); **(iii)** che l'Impresa non avrebbe provveduto alla redazione del necessario progetto costruttivo per la scala storica, con conseguente elaborazione da parte della Direzione Opere Strutturali (con particolare riferimento al documento allegato dall'Impresa sub n. 110); **(iv)** che alcune lavorazioni sono state elaborate in quanto rese necessarie nel corso dell'intervento perché non previste nel progetto (cfr. doc. 111) o perché non eseguite dall'impresa del Lotto n. 2 (con particolare riferimento ai documenti allegati dall'Impresa sub nn. 107-109-110).

15

La D.L. conclude dunque la sua disamina rilevando l'infondatezza della riserva.

\*

### ***La valutazione del Collegio Consultivo Tecnico***

La presente riserva, al pari della riserva n. 19, verrà trattata unitamente alla riserva n. 21 per omogeneità di contenuto.

\* \* \*

### ***La riserva n. 21 iscritta per un ammontare di € 58.296,43 in relazione al c.d. andamento anomalo dei lavori***

La riserva n. 21, al pari delle riserve n. 19 e n. 20, costituisce anch'essa una dichiarata forma di aggiornamento delle precedenti riserve iscritte dall'ATI SETTEN (nn. 9-10-11-12-13-14-19-20) in ordine al c.d. andamento anomalo e ai conseguenti maggiori costi che l'Impresa richiede in pagamento.

#### ***Collegio Consultivo Tecnico***

*Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067*



In particolare, anche nella riserva in esame l'Impresa rileva che i fatti già esposti in occasione delle precedenti riserve nonché quelli che vengono *ex novo* allegati, comporterebbero un rallentamento della produzione.

In merito ai fatti nuovi, l'ATI SETTEN procede a elencare una serie di comunicazioni a partire dal 03/11/2024 (riprendendo in parte quelle già indicate nella riserva n. 20, in particolare i documenti nn. 114-118, che si è già detto erano del mese di novembre 2024) con le quali sarebbero stati trasmessi vari elaborati progettuali comportanti modifiche al progetto, nonché alcuni elaborati relativi alla Ciminiera (indicata come Edificio 13bis).

Lamenta l'ATI SETTEN *(i)* che le varie modifiche sarebbero richieste senza seguire la procedura prevista dall'art. 46 CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto che richiede l'approvazione del RUP, *(ii)* che inoltre le stesse non sarebbero nemmeno dettate da circostanze impreviste e imprevedibili (cfr. pag. 887 del Registro di contabilità n. 9), *(iii)* che gli elaborati sarebbero molte volte delle proposte di progetto, e non dunque non ancora definiti.

L'ATI SETTEN considera dunque una sottoproduzione **pari al 9,46%** parametrata all'importo dei lavori eseguiti (produzione effettiva) nel periodo di *maturazione* del SAL e che è pari a € 1.741.500,95 e dunque inferiore rispetto all'ammontare dei lavori che la produzione attesa per il medesimo periodo avrebbe dovuto *esprimere* alla data del 31/12/2024 (pari a € 1.923.458,31).

Applicando per la prima volta un diverso criterio di calcolo, che appunto considera la produzione attesa ed effettiva in relazione specifica al periodo interessato dal singolo SAL oggetto di contabilizzazione, come deciso dal Collegio per le precedenti riserve con la Determinazione del 23/01/2025, l'Impresa evidenzia che la differenza tra la produzione attesa (€ 1.923.458,31) e la produzione effettiva (€ 1.741.500,95) è rappresentata dalla somma di € 181.957,36 e tale somma costituisce il *valore* della sottoproduzione, che risulta così pari – come detto - a -9,46%.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Tale percentuale di sottoproduzione viene pertanto applicata per la quantificazione sia dei maggiori oneri indiretti, sia della lesione dell'utile, sia dei maggiori oneri indiretti, sia infine dell'incidenza della manodopera improduttiva.

L'importo finale della riserva ammonta a € 58.296,43 su cui l'Impresa chiede che vengano aggiunti “*gli interessi moratori fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria*”.

\*

### ***Le deduzioni della D.L.: giudizio di parziale non ammissibilità e infondatezza***

Il D.L. ing. Maglione ha formulato le sue Controdeduzioni in data 15/02/2025, sostenendo – e ribadendo - che l'Impresa fino al SAL n. 4 (lavori al 30/06/2024) non aveva contestato la conduzione del cantiere, per poi analizzare ogni singolo documento che nella riserva n. 21 l'ATI SETTEN ha indicato e allegato come *causa* del c.d. andamento anomalo.

Fermo restando che sui contenuti delle Controdeduzioni si ritornerà *infra* in occasione dell'analisi della relazione definita “*riservata*” del 28/07/2025 inviata dal D.L. ing. Maglione e che riprenderà appunto i contenuti di queste Controdeduzioni, si osserva in estrema sintesi che in esse il D.L. ing. Maglione allega il fatto che vari documenti costituenti elaborati progettuali, oggetto della riserva n. 21, sono (i) la conseguenza dei rinvenimenti imprevisti e imprevedibili che hanno interessato il cantiere a partire dal mese di agosto/settembre 2024 per quanto riguarda l'edificio 13, (ii) l'effetto del confronto con la Soprintendenza per quanto riguarda la ciminiera (edificio 13bis), (iii) o ancora la conseguenza delle modifiche derivanti dalla PdV.01 e PdV.02 che avevano ridotto gli spazi per i transiti impiantistici, (iv) o l'accoglimento delle richieste particolari *medio tempore* intervenute dall'Utilizzatore finale (il Tribunale di Venezia) integranti per lo più lavorazioni marginali, (v) o anche l'anticipazione di quanto sarebbe stato poi oggetto della PdV.03.

Nelle Controdeduzioni in esame si è infine ribadito come l'Impresa aveva l'obbligo di verifica del Progetto esecutivo e che dunque l'impostazione della riserva incentrata

#### **Collegio Consultivo Tecnico**



su una pretesa insufficienza della progettazione posta a base di gara non potrebbe essere ritenuta fondata in considerazione degli obblighi di verifica che appunto – secondo il D.L. ing. Maglione - competevano sotto questo profilo anche all'Impresa, senza dimenticare che il progetto era accompagnato da indagini che erano state ritenute sufficienti sia in sede di validazione del progetto, che in sede di approvazione da parte della Soprintendenza.

Da qui il giudizio di infondatezza della riserva n. 21.

\*

### ***La valutazione del Collegio Consultivo Tecnico sulle riserve inerenti il c.d. andamento anomalo***

§ 1. Pare opportuno iniziare la disamina dalla riserva n. 19.

Ricordiamo che la riserva viene iscritta al Registro di contabilità n. 7 relativo ai lavori svolti fino al 31/08/2024.

Ebbene, la riserva in esame richiama come elemento causale del c.d. andamento anomalo la trasmissione a mezzo e-mail di alcuni elaborati progettuali avvenuta in data 27/08/2024, che è dunque intervenuta solamente 4 giorni prima della fine della contabilità del relativo SAL.

Viene così allegata - come conseguenza della trasmissione di questi elaborati – una comunicazione dell'ATI SETTEN del 05/09/2024 con cui si rappresenta l'intervenuta sospensione *di fatto* di alcune lavorazioni nell'edificio 7 (la posa del doppio tavolato nella parte terminale del solaio).

A fronte di quanto sopra, è discutibile che si possa fondatamente sostenere che la sottoproduzione riscontrata dal raffronto tra produzione attesa e produzione effettiva per il SAL n. 7 (che riguarda i lavori dei mesi di luglio / agosto 2024), vada ascritta alla Stazione Appaltante in relazione alla predetta comunicazione del 27/08/2024.

#### ***Collegio Consultivo Tecnico***



Il Collegio in altri termini dubita che i fatti allegati alla riserva in esame possano essere motivo del c.d. andamento anomalo in relazione al SAL n. 7, in quanto manifestatisi al termine di esso.

Piuttosto si ritiene che si possa valorizzare a questo proposito il richiamo alle precedenti riserve (nn. 9-10-11-12-13-14) svolto dall'Impresa, e in particolare alla riserva n. 14 che indicava la nota del 28/06/2024 dell'ATI SETTEN a sostegno del lamentato andamento anomalo: in tale nota quest'ultima richiedeva varie indicazioni in merito alle lavorazioni da svolgersi e/o forniture da ordinare in base alla *redigenda* Perizia di Variante n. 2 nonché chiarimenti su alcuni interventi costruttivi (trattasi della nota del 28/06/2024 inviata al RUP arch. Loreto e al D.L. ing. Maglione, cfr. doc. 099 a pag. 568 del Registro di contabilità n. 6).

La risposta è rappresentata dalla nota del D.L. ing. Maglione allegata dall'ATI SETTEN sub doc. 100 (datata 09/07/2024, cfr. pag. 579 del Registro di contabilità n. 6) con la quale questi forniva i richiesti chiarimenti e confermava le lavorazioni oggetto della Perizia di Variante n. 2, autorizzando l'Impresa a procedere (*“in pendenza dell'emissione della PdV.02 ovvero dell'anticipazione di un ulteriore atto formale, l'Impresa è autorizzata a procedere”*) o altrimenti confermando che la lavorazione *“è stata inserita nella redigenda PdV. 02”*.

In sede di Controdeduzioni del 02/08/2024 il D.L. ing. Maglione evidenziava (cfr. pag. 613 del Registro di contabilità n. 6) che *“la grande maggioranza delle lavorazioni oggetto di chiarimento, anticipate per le vie brevi con le disposizioni operative dell'Ufficio di DL, sono state tutte incluse nella Perizia di Variante nr. 02 – attualmente in fase di approvazione da parte dell'Amministrazione – che è stata opportunatamente discussa con l'Appaltatore e ufficialmente trasmessa ai contraenti con PEC del DL del 16/07/2024”*.

Dunque, emerge come questo *fenomeno* di possibile rallentamento si concretizzi nel corso del periodo interessato dal SAL n. 7, visto che la richiesta dell'Impresa interviene a fine del mese di giugno 2024 (considerando appunto che il SAL n. 6

**Collegio Consultivo Tecnico**



riguarda i lavori fino alla fine del mese di Giugno 2024, mentre in questa sede si sta discutendo del c.d. andamento anomalo prodottosi nel periodo Luglio/Agosto 2024).

Non di meno occorre verificare se le lavorazioni indicate nella predetta nota del 28/06/2024 siano state eseguite, e in quale periodo di tempo, e dunque se vi sia stato un rallentamento nella produttività del cantiere.

Come sopra ricordato, il Presidente del CCT con nota del 31/03/2025 richiedeva proprio alle Parti di chiarire se le lavorazioni indicate nelle citate note del 28/06/2024 dell'ATI SETTEN e del D.L. ing. Maglione del 09/07/2024 risultavano *medio tempore* eseguite.

In ordine a siffatta richiesta di chiarimenti, l'ATI SETTEN con la missiva trasmessa a mezzo pec del 11/04/2025 ha fornito un'articolata risposta che qui di seguito si intende sintetizzare.

\*

20

§ 2. L'Impresa rileva che la Perizia di Variante n. 2 è stata approvata in data 10/10/2024 e dunque *“in periodo successivo al verificarsi del danno causato dall'anomalo andamento dei lavori”* (cfr. pag. 10/31 della nota del 11/04/2025), sottolineando **da un lato** che ogni modifica del contratto e/o del progetto richiede ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016 e dell'art. 46 CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto che questa sia autorizzata / approvata preventivamente dal RUP, e **dall'altro lato** che il Direttore dei Lavori rappresenta la Stazione Appaltante limitatamente all'aspetto tecnico, *“senza alcun potere negoziale”* (cfr. pag. 12/31 della nota dell'Impresa del 11/04/2025).

Da qui la considerazione dell'ATI SETTEN secondo cui quanto richiesto dal D.L. ing. Maglione senza l'intervento del RUP non ha alcun valore vincolante, con la conseguenza che *a rigore* la Stazione appaltante avrebbe dovuto sospendere i lavori in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante esponendosi però all'obbligo di pagamento delle somme di cui all'art. 10 D.M. 49/2018 sull'assunto che la sospensione sia illegittima.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Sostiene poi l'ATI SETTEN che le carenze della progettazione strutturale hanno *costretto* l'Impresa stessa **(i)** a mettere a disposizione del D.O. Strutture un suo tecnico, **(ii)** a istituire una unità di 3 disegnatori e **(iii)** a richiedere la presenza quotidiana in cantiere del Direttore Tecnico e dei suoi ausiliari, con conseguenti maggiori oneri, al fine di poter *restituire* in appositi elaborati costruttivi i disegni provenienti dal Direttore delle Opere Strutturali (cfr. pag. 13/31 della nota del 11/04/2025).

Sostiene altresì l'Impresa che proprio per questo continuo variare delle previsioni progettuali sotto il profilo costruttivo, è stata installata “*un'apposita area di lavoro in cantiere dedicata al confezionamento dell'acciaio per cemento armato per adeguare le strutture di cui sopra alle innumerevoli integrazioni richieste dal D.O. Operativo delle Strutture*”, risultando tale attività *extra* non adeguatamente remunerata ma comunque svolta per garantire la prosecuzione dei lavori (cfr. pag. 14/31 della nota del 11/04/2025), scongiurando così qualsiasi sospensione dei lavori (cfr. seconda riga di pag. 13/31 della nota del 11/04/2025), non risultando peraltro alcuna contestazione da parte della Direzione Lavori in ordine a ritardi ascritti all'ATI SETTEN (cfr. pag. 16/31 della nota del 11/04/2025).

\*

§ 3. Le medesime argomentazioni, sempre a riscontro di quanto richiesto dal Presidente del CCT con la citata nota del 31/03/2025, vengono replicate in ordine alla trasmissione dei vari elaborati da parte dello Studio Ossola con la e-mail del 27/08/2024 (allegata dall'ATI SETTEN sub doc. 102 alla riserva iscritta al Registro di contabilità n. 7).

In particolare, come risulta dall'elenco contenuto nella citata e-mail, si trattava di **12 elaborati** relativi all'edificio 13, e di **altri 10 elaborati** definiti “*Draft in progress*” relativi all'edificio 7 (n. 4 elaborati), all'edificio 12 Basso (n. 3 elaborati), all'edificio 13bis (n. 3 elaborati), a cui si aggiungeva lo schema dei ganci degli ascensori e l'armatura della soletta.

**Collegio Consultivo Tecnico**



A riscontro di tale trasmissione il Geom. Giorgio Renier dell'ATI SETTEN segnalava al D.L. ing. Maglione che era stato costretto a sospendere delle lavorazioni, annotando che la trasmissione dei predetti elaborati *“rende per alcuni aspetti «superato» l'elaborato estimativo sviluppato in contraddittorio per la stesura della perizia di variante e suppletiva n. 2”* (cfr. e-mail del 05/09/2024, allegata dall'ATI SETTEN sub doc. 103 alla riserva iscritta al Registro di contabilità n. 7).

Nella nota del 11/04/2025, alle pagg. 20-21/31, l'ATI SETTEN riepiloga in una tabella lo *stato* delle lavorazioni di cui alla e-mail del 27/08/2024, tabella che per comodità viene qui si seguito riproposta:

Elaborati per esecuzione (n.12 elaborati)	
ED 13 - Armature plinti (n.2 elaborati, già trasmessi in data 06.08.2024)	Lavori parzialmente eseguiti, il resto delle lavorazioni sono forzatamente sospese in attesa della decisione da parte della Stazione Appaltante delle lavorazioni da eseguirsi sulla Ciminiera
ED 13 - Armature fondazioni (n.10 elaborati, travi e platea)	Lavori parzialmente eseguiti, il resto delle lavorazioni sono forzatamente sospese in attesa da parte della Stazione Appaltante della decisione delle lavorazioni da eseguirsi sulla Ciminiera
Elaborati istruttori in versione "Draft in progress" per esame e assunzione di decisioni nella riunione di cantiere di domani (n.10 elaborati):	
ED 7 - Fondazioni Picch. 1 - 4 (n.3 elaborati)	ultima modifica proposta da DL: 6/01/2025
ED 7 - Scala storica e passerella (n.1 elaborato)	schizzo grafico consolidamento scala del 09/04/2025
ED 12basso - Pianta fondazioni, sezioni e dettagli (n.3 elaborati)	elaborato esecutivo platea di fondazione del 07/02/2025
ED 13Bis - Pianta tirafondi Zona ciminiera (n.1 elaborato)	lavorazioni sono forzatamente sospese in attesa della decisione da parte della Stazione Appaltante delle lavorazioni da eseguirsi sulla Ciminiera

*continua*

ED 13Bis - Ciminiera (n.1 elaborato)	lavorazioni sono forzatamente sospese in attesa della decisione da parte della Stazione Appaltante delle lavorazioni da eseguirsi sulla Ciminiera
ED 13Bis - Copertura (n.1 elaborato)	lavorazioni sono forzatamente sospese in attesa della decisione da parte della Stazione Appaltante delle lavorazioni da eseguirsi sulla Ciminiera



Si evidenzia che dalla sopraindicata tabella risulta che per gli edifici 7 e 12 basso, gli elaborati inviati in data 27/08/2024 dovevano intendersi *superati* da ulteriori elaborati (peraltro non in versione definitiva, a quanto si legge) trasmessi successivamente in data 06/01/2025 (per le fondazioni dell'edificio 7), in data 07/02/2025 (per le fondazioni dell'edificio 12 basso), in data 09/04/2025 (per la scala storica dell'edificio 7).

Vi è da dire poi che in merito alla richiesta inviata dal Presidente del Collegio alle Parti del 31/03/2025 avente ad oggetto anche i chiarimenti proprio sulla sospensione o meno delle lavorazioni interessate dagli elaborati di cui alla citata e-mail del 27/08/2024, la Stazione Appaltante non ha fornito specifici elementi di segno contrario a quanto sopra esposto dall'ATI SETTEN.

A questo proposito, si osserva che non pare invero efficacemente contrastato quanto sopra esposto dall'ATI SETTEN se si prende a riferimento la Relazione sull'andamento anomalo trasmessa con il messaggio pec del RUP arch. Loreto del 09/04/2025 prot. PG/2025/0186755; in essa invero viene descritta una procedura *operativa* condivisa tra le Parti, alternativa a quella prevista *ex lege*, che sarebbe applicata nell'appalto *de quo* in caso di variazioni progettuali, senonché la stessa e reiterata formulazione delle varie riserve dell'Impresa sulla mancanza di preventiva approvazione delle varianti da parte del RUP induce il Collegio a considerare come questa procedura *operativa* alternativa non sia mai stata condivisa dall'Impresa.

Tant'è che il Collegio assiste ad una rappresentazione dell'andamento dei lavori diametralmente opposta, dove **da una parte** il RUP (nella citata Relazione) scrive che *“Ad oggi è in corso l'istruttoria per l'approvazione della perizia n. 3, i cui contenuti sono in parte già in fase di esecuzione da parte dell'appaltatore, secondo lo schema sopra delineato. [...]. Peccato che, in pendenza del preteso Ordine di Servizio e di spesa (leggasi approvazione delle perizie di variante) l'appaltatore abbia comunque proceduto alla esecuzione delle lavorazioni variate, così come proposte e condivise – anche nel merito del prezzo - nelle quotidiane riunioni di cantiere, senza subire pertanto arresti di alcun tipo, né di mezzi, né di maestranze”*;

**Collegio Consultivo Tecnico**



**dall'altra parte** l'ATI SETTEN nella nota dell'11/04/2025 (pag. 4/31) scrive che *“Tutti gli elaborati modificativi trasmessi non hanno la preventiva autorizzazione scritta del RUP, contravvenendo agli obblighi contrattuali (CSA art. 14 e 46). [...] La continua modifica unilaterale dei progetti da parte della Stazione Appaltante priva l'Impresa della necessaria autonomia organizzativa, riducendola a mero esecutore (“nudus minister”) e causando disequilibri nel sinallagma contrattuale. A causa della mole e della natura non definita degli elaborati, l'Impresa non riesce a strutturare correttamente le attività di cantiere e a proseguire in modo regolare, in attesa di precise istruzioni tecniche e di ordini di servizio controfirmati dal RUP”*.

Anche la Relazione qualificata come *“riservata”* del Collaudatore ing. Andrea Berro si sofferma sul fatto che sarebbe *“prassi consolidata”* negli appalti pubblici, soprattutto se con scadenze improrogabili in quanto legate ai fondi *“PNRR”*, che la Direzione Lavori, in caso di necessità non prevedibili in corso di progettazione, sulla base di un accordo tra Stazione Appaltante e Impresa, trasmetta e fornisca all'Appaltatore, previa verifica di copertura economica, tutte le indicazioni necessarie affinché questa stessa possa procedere comunque con le lavorazioni atte a dar compimento all'opera anche se il procedimento di approvazione della Perizia di Variante non è ancora concluso.

Sul punto il Collegio osserva che laddove vi sia appunto l'accordo tra tutti i vari soggetti interessati all'appalto, la prassi può indubbiamente derogare a quanto ad esempio previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. 07/03/2018 n. 49 (*“Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti”*).

Non di meno, laddove l'Impresa ritenga di dover attendere la preventiva approvazione della Perizia di Variante, sussistono le condizioni per disporre la sospensione dei lavori come previsto dall'art. 20 CSA Parte I - Definizione tecnica ed

**Collegio Consultivo Tecnico**



economica dell'oggetto di appalto, e come accaduto appunto con il verbale nr. 03 del 23/04/2025.

\*

§ 4. Continuando l'analisi della nota del 11/04/2025 dell'ATI SETTEN, lamenta l'Impresa che solamente in data 16/02/2025 avrebbe ricevuto *“l'ultimo elaborato grafico esecutivo di dettaglio su come realizzare il consolidamento della Ciminiera [...] con il necessario abbattimento del muro lato sud dell'edificio 13bis la cui autorizzazione ad oggi non è ancora pervenuta da parte degli uffici competenti”* (cfr. pag. 23/31 della nota del 11/04/2025).

Lamenta così l'Impresa di aver richiesto la sospensione parziale dei lavori in ordine agli edifici 13 e 13bis, essendo necessaria anche l'autorizzazione della Soprintendenza (ritenendo il Collegio che a questa Amministrazione si riferisca l'Impresa con la locuzione *“uffici competenti”*).

Sempre in ordine alle lavorazioni da eseguirsi sugli edifici 13 e 13bis, l'ATI SETTEN scrive a pag. 26/31 di aver richiesto di *“proseguire con le opere di progetto esecutivo ricevendo un diniego da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori”*.

Per completezza di esposizione, come visto, successivamente il D.L. ing. Maglione ha disposto, con Verbale di sospensione dei lavori nr. 03 del 23/04/2025, la sospensione dei lavori di completamento degli edifici 13 e 13bis, precisando *“che possono essere completate le attività di scavo, la realizzazione delle strutture di fondazione limitatamente al solo edificio 13 e lo smontaggio dei paramenti murari obsoleti. Inoltre, ai sensi dell'art. 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, con particolare riferimento a quelle finanziate con i fondi PNRR che dovranno inevitabilmente proseguire per consentire l'ultimazione dei lavori negli edifici 7 e 12 entro il 6 marzo 2026 e l'emissione dei collaudi entro il 31/03/2026”*.

Il suddetto verbale di sospensione è stato oggetto della riserva n. 47, formalizzata in data 24/04/2025 dall'Impresa.

**Collegio Consultivo Tecnico**



In ordine alla citata sospensione dei lavori, il Collegio si è espresso con Parere nr. 01 del 17/07/2025.

\*

§ 5. Proseguendo nell'analisi della nota inviata a mezzo pec del 11/04/2025, l'Impresa prende posizione sulle indagini da eseguirsi in base al CSA Parte II - Prescrizioni Tecniche Opere Strutturali (art. 2.25) sulla ciminiera.

Si sostiene in particolare che l'appalto riguarda solamente l'esecuzione dei lavori e non anche la loro progettazione, con la conseguenza – secondo l'assunto dell'ATI SETTEN – che le disposizioni che obbligano l'Impresa a eseguire le indagini sulla ciminiera, sarebbero nulle in quanto “*contra legem*”.

Sostiene comunque l'Impresa di aver eseguito “*le indagini con laser-scanner e trasmettendo il tutto al Direttore dei lavori*” (cfr. pag. 29/31 della nota del 11/04/2025), nonostante la mancanza di richieste specifiche sul punto e/o di contestazioni mosse nei confronti dell'appaltatore.

26

Per quanto poi riguarda gli elaborati modificativi di cui ai documenti nn. 111-114 allegati alla riserva n. 20 iscritta nel Registro di contabilità n. 8, l'Impresa sostiene a pag. 29/31 della nota del 11/04/2025 che si tratta di “*modifiche introdotte arbitrariamente dalla stazione appaltante*” mentre l'elaborato di cui al doc. 110 “*non può ritenersi in alcun modo un elaborato costruttivo, in quanto non ha nemmeno le caratteristiche di elaborato esecutivo*”.

\*

§ 6. Come detto, il D.L. ing. Maglione trasmetteva in data 11/04/2025 una Relazione da questi dichiarata “*riservata*”.

Il Collegio dubita del carattere riservato della relazione suindicata, e comunque osserva che la stessa non contiene particolari elementi di valutazione che non siano stati già dedotti in altri scritti, con i quali sia il RUP sia il D.L. professano una

**Collegio Consultivo Tecnico**



continua e costante collaborazione dell'Ufficio di D.L. con l'Impresa per risolvere le problematiche conseguenti ai rinvenimenti imprevisti e imprevedibili.

Di interesse può essere il richiamo alla circostanza che nel Cash Flow del 31/07/2024 allegato dall'Impresa e che riguarderebbe i lavori fino al 31/12/2024 (quelli cioè maturati fino al SAL 9), risulterebbe una produzione al 31/12/2024 pari a € 16,9 milioni anziché di € 17,6 milioni che sarebbe calcolata moltiplicando i 559 giorni di lavori eseguiti dal 21/06/2023 al 31/12/2024 con il valore della produzione giornaliera (€ 31.532,10) utilizzato come base di calcolo dall'ATI SETTEN nella riserva in esame.

Trattasi di dato certamente non riservato e che dunque viene specificatamente richiamato.

Si evidenzia peraltro che il D.L. ing. Maglione ha provveduto a trasmettere i Cash Flow anche del 21/06/2023 e del 18/04/2023 oltre che del 31/07/2024, unitamente alla relazione qualificata come “riservata” del 28/07/2025, dando così riscontro alla richiesta del Presidente del Collegio di cui alla nota del 23/06/2025.

\*

§ 7. Si è ricordato che l'ing. Maglione con messaggio a mezzo pec del 28/07/2025 (prot. P/155/259) trasmetteva una relazione classificata “riservata” (tant'è che non veniva inviata all'ATI SETTEN) con la quale questi provvedeva a dare riscontro a quanto richiesto nella nota del Presidente del Collegio del 23/06/2025.

Si osserva preliminarmente che di essa si intende dare conto atteso che non vi sono considerazioni/informazioni di carattere effettivamente riservato, visto che il contenuto di questa – come si vedrà – costituisce una conferma di quanto si legge nella Relazione sui maggiori costi del 13/03/2025, trasmessa con nota prot. PG 2025/0296305 del 10/06/2025 (in riscontro alla richiesta del Presidente del Collegio del 28/05/2025 formulata al fine di esprimere il parere sul verbale di sospensione dei lavori nr. 03 del 23/04/2025) nonché una conferma di quanto scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025 inserite nel registro di Contabilità n. 9.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Rammentiamo allora che il D.L. ing. Maglione aveva preso posizione partitamente nelle sue Controdeduzioni del 15/02/2025 in ordine alla riserva n. 21, rilevando quanto segue:

- la proposta di variante di cui al doc. 114) – al pari di quella di cui al doc. 119) e al doc. 120) - era la conseguenza di rinvenimenti imprevisi e imprevedibili relativi all'edificio 13, che avevano appunto comportato la redazione di nuovi elaborati volti anche a contenere i costi e superare le difficoltà esecutive;
- la proposta di intervento sulla ciminiera di cui al doc. 115) – al pari di quella di cui al doc. 116), al doc. 117), al doc. 127) - era finalizzata a preparare la discussione con la Soprintendenza, il cui incontro verrà poi fissato per il 18/02/2025, per quanto riguardava la ciminiera (edificio 13 bis);
- la problematica connessa al sistema di rilancio delle acque nere e meteoriche di cui al doc. 118) viene spiegata dal D.L. ing. Maglione come conseguenza delle modifiche intervenute in sede di Perizia di Variante n. 1 e n. 2, che avevano comportato la necessità appunto di *ripensare* ad esempio i “*tratti impiantistici*” con il relativo aggiornamento della distribuzione delle reti. Osserva infine il D.L. ing. Maglione che la diversa configurazione dell'impianto delle vasche di raccolta è oggetto della Perizia di Variante n. 3;
- le detrazioni di lavorazioni di cui al doc. 127) sarebbero state condivise e disposte poi con Ordine di servizio del 10/02/2025, per poi confluire nella Perizia di Variante n. 3;
- le modifiche in ordine all'altezza delle pareti divisorie, richieste dal personale del Tribunale in sede di verbale di riunione del 27/11/2024 (doc. 129) per quanto riguarda gli uffici del Tribunale di Sorveglianza, non possono essere intese come una criticità, tanto che non furono oggetto di contestazione in sede di verbale di riunione e coordinamento del 27/11/2024 o successivamente in sede di sua trasmissione;



- la necessità di rivedere la struttura della scala A di cui al doc. 129), è la conseguenza dell'innalzamento della platea sottostante come richiesto dalla Soprintendenza;
- le modifiche relative al progetto strutturale del blocco scala-ascensore dell'edificio 12 basso di cui ai documenti 121) e 122), “*derivano dalla presa d'atto delle difficoltà rappresentate anche dall'Appaltatore nell'esecuzione delle opere ed al fine di contenere i tempi di intervento ed i costi in carico all'Amministrazione*”, risultando dunque secondo il D.L. ing. Maglione un'attività di progettazione svolta anche per facilitare l'Impresa;
- gli elaborati di cui al doc. 123) sono la conseguenza di eventi imprevisti e imprevedibili che hanno riguardato l'edificio 7, e che hanno indotto la Dir. Str. a proporre soluzioni alternative in linea con i *desiderata* della Soprintendenza. La medesima considerazione viene svolta dal D.L. ing. Maglione sia per quanto riguarda l'elaborato di cui al doc. 125) trasmesso con e-mail del 29/12/2024 avente ad oggetto “*Ed. 7 - Picch. 1-4. Riepilogo strutture platea, rostri, strutture verticali, spritz beton*”, sia per quanto riguarda l'elaborato di cui al doc. 126) trasmesso con e-mail del 31/12/2024 avente ad oggetto “*Ed. 7 - Picch. 1-4- Ipotesi semplificativa di consolidamento*”;
- la decisione di spostare il c.d. spazio calmo dell'edificio 7 presa nella riunione del 18/12/2024 così come quella di spostare gli allacci per l'installazione dei distributori automatici (doc. 130) non sarebbe di carattere sostanziale, riguardando lavori marginali, tanto che l'Impresa non avrebbe rappresentato obiezioni in sede di verbale di riunione né successivamente in sede di trasmissione;
- in ordine alla modifica dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento dell'edificio 7, con eliminazione dei fancoil, confermata nel verbale di riunione del 18/12/2024 (doc. 130), il D.L. ing. Maglione rileva che questa modifica rientra nella Perizia di Variante n. 3;



- in merito alla realizzazione di due spazi all'interno della Corte d'Assise per il confronto tra avvocato e indagato richiesta nel verbale di riunione del 18/12/2024 (doc. 130), il D.L. rileva che si tratta di decisione conseguente a precise richieste del Tribunale e che la realizzazione è risultata peraltro già eseguita;
- l'elaborato relativo alle piastre di base delle colonne e dei controventi dell'edificio 12 basso (doc. 124), costituisce conseguenza delle difficoltà rappresentate anche dall'Impresa per la esecuzione delle opere, al pari dell'elaborato di cui al doc. 121).

Queste dunque le considerazioni espresse in modo sintetico dal D.L. ing. Maglione nelle Controdeduzioni del 15/02/2025.

Iniziando ora l'analisi della relazione inviata successivamente in data 28/07/2025 dall'ing. Maglione, questi evidenzia come già nel mese di aprile 2024, durante le attività di attività di scavo all'interno dell'edificio 13, ci si era imbattuti nella presenza di una serie di strutture "*contemporanee*", ovvero collocabili nel secolo scorso quando il sito era ancora produttivo; nella relazione venivano dunque inserite varie fotografie aventi ad oggetto questi rinvenimenti tra cui anche plinti per la collocazione di macchinari pesanti, alcune vasche in mattoni e cemento, locali di ridotte dimensioni forse deputati all'immagazzinamento delle foglie da tabacco, nonché quanto *scoperto* in prossimità alla ciminiera (edificio 13bis), in particolare una centrale termica, oltre a riferire in merito alla sostanziale assenza di fondazioni nella quasi totalità dei "*maschi murari*" degli edifici 12 e 13, come peraltro scriveva anche l'ATI SETTEN a pag. 409 del Registro di Contabilità n. 5 (relativo ai lavori fino al 30/04/2024), dovendo così provvedere all'esecuzione di opere di sottomurazione e provvisoria per garantire la sicurezza dei lavoratori.

A ciò andava ad aggiungersi anche la precaria situazione della ciminiera (come ad esempio il "*fuori piombo*" verso la vicina calle dei Tabacchi), per come emersa a seguito delle indagini di cui il D.L. ing. Maglione dava conto anche a pag. 48 della citata Relazione sui maggiori costi del 13/03/2025.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Nel prosieguo della relazione l'ing. Maglione si sofferma sui rinvenimenti nell'edificio 7 (allineamenti 1-4), che sin dal giugno 2023 avrebbero comportato dei rallentamenti dovendo l'ufficio di D.L. confrontarsi anche con la Soprintendenza per proporre una soluzione che ottenesse il gradimento di quest'ultima.

In occasione poi delle verifiche anche subacquee si poteva accertare che i pali di fondazione del predetto edificio 7 erano in una situazione di forte degrado, come peraltro rammentato nella citata Relazione sui maggiori costi del 13/03/2025 (cfr. pag. 43).

Il Collegio osserva a questo punto che è noto il fatto che vi sono state varie *scoperte* già dal 2023 per poi queste *concentrarsi* nel primo semestre del 2024, come del resto risulta leggendo la pag. 14 della Relazione Generale alla PdV.02 (Elaborato "2703 PdV.02 A GG 01 00") in cui si *passano in rassegna* i vari imprevisti intervenuti, senonché la tematica posta dall'Impresa sul c.d. andamento anomalo attiene al diverso profilo di una **sostanziale difficoltà dell'Impresa stessa a programmare le sue lavorazioni in mancanza di una precisa ed esaustiva progettazione** (che tenga conto appunto delle "*sorprese*" sommariamente descritte) e **di una formalizzazione delle relative e conseguenti modifiche agli atti amministrativi**.

Continuando allora nell'analisi della relazione dell'ing. Maglione, questi sostanzialmente richiama per quanto riguarda in particolare i documenti **n. 102** (costituente la e-mail dello Studio Ossola del 27/08/2024 di trasmissione di vari elaborati progettuali di cui alla riserva n. 19), e nn. **114-119-120** (riserva n. 21) allegati dall'ATI SETTEN, il contenuto delle precedenti Controdeduzioni del 15/02/2025 (cfr. pag. 994 del Registro di contabilità n. 9) in cui si evidenziava come la redazione di varie soluzioni progettuali dipendeva dalle *scoperte* (assenza di fondazioni di murature) e dai rinvenimenti intervenuti tra agosto e settembre 2024, aggiungendo altresì – il dato viene riportato in questa sede non essendo certo di carattere riservato - che **(i)** la costruzione della soletta di fondazione degli edifici 13 e 13bis in base al cronoprogramma operativo di cantiere (nella versione *rev.03 del 30/07/2024*) doveva avvenire fra il mese di Ottobre 2023 e il mese di Gennaio 2024;

**Collegio Consultivo Tecnico**



(ii) l'intervento sulla fondazione è terminato per l'edificio 13; (iii) le lavorazioni invece inerenti l'edificio 13bis sono oggetto della sospensione disposta con verbale nr. 03 del 23/04/2025 in attesa del perfezionamento della PdV.04.

Il Collegio, come si vedrà modo di soffermarsi analizzando la relazione dell'ATI SETTEN del 28/07/2025, evidenzia sin a ora che gli elaborati trasmessi e allegati dall'Impresa sub doc. 114, doc. 119 e doc. 120, verranno poi sostituiti / modificati dagli elaborati inviati nelle date del 17/01/2025 (all. 001 alla relazione SETTEN) e del 15/02/2025 (all. 002 alla relazione SETTEN), e dunque al di là di quanto previsto nel cronoprogramma si nota (per quanto qui interessa in relazione alle riserve nn. 19-20-21) come dal mese di agosto 2024 al mese di febbraio 2025 vi sia stato un susseguirsi di soluzioni progettuali, che costituiscono quella *incertezza* progettuale che ad avviso del Collegio può portare a ritenere sussistente il c.d. andamento anomalo.

In ordine poi alla ciminiera e alle varie proposte di consolidamento della stessa, prendendo in esame il **doc. 106** (riserva n. 20), il **doc. 115**, il **doc. 116** e il **doc. 117** (questi ultimi *oggetto della riserva n. 21*), l'ing. Maglione richiama il contenuto delle sue Controdeduzioni alla pag. 835 del Registro di Contabilità n. 8 in cui sosteneva il sostanziale inadempimento dell'Impresa agli obblighi di indagine di cui all'art. 2.25 del CSA Parte II - Prescrizioni Tecniche Opere Strutturali, aggiungendo altresì – il dato viene riportato in questa sede non essendo certo riservato - che (i) da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) la predetta lavorazione si sarebbe dovuta eseguire fra il mese di Luglio 2024 ed il mese di Giugno 2025; (ii) sono state realizzate le opere di rinforzo delle fondazioni risultate danneggiate da precedenti interventi; (iii) le lavorazioni inerenti la ciminiera sono oggetto della sospensione disposta con verbale nr. 03 del 23/04/2025 in attesa del perfezionamento della PdV.04.

In ordine a questo specifico aspetto, si è visto che l'Impresa afferma di aver eseguito “*le indagini con laser-scanner e trasmettendo il tutto al Direttore dei lavori*” (cfr.

**Collegio Consultivo Tecnico**



pag. 29/31 della nota del 11/04/2025), circostanza questa confermata anche dal D.L. ing. Maglione nella relazione del 28/07/2025 alla pag. 30/38.

Il Collegio dunque osserva che – al di là del fatto che i lavori inerenti l'edificio 13bis verranno poi sospesi dal 02/04/2025 – non è stata allegata documentazione probante inerente altre e diverse indagini che sarebbero state richieste e che l'Impresa non avrebbe eseguito, non risultando ad esempio diffide / ordini di servizio che abbiano appunto disposto specifiche indagini *mettendo in mora* l'Impresa.

Per quanto riguarda i **doc. 107, doc. 109 e doc. 110** (riserva n. 20), relativi al c.d. “*ribaltamento del giunto passerella fra edificio 7 e edificio 10*”, il D.L. ing. Maglione richiama sostanzialmente quanto scritto nelle Controdeduzioni del 13/12/2024 e nella Relazione sui maggiori costi del 13/03/2025.

In quest'ultima relazione, alla pag. 40, si legge: “*Il Progetto Esecutivo del Lotto 3 prevedeva dunque il taglio nella muratura esistente e l'inserimento di strutture in c.a. di completamento, al confine con l'edificio 7. Dal momento che non risultano realizzate le corrispondenti opere in fregio all'edificio 10, occorrerà realizzare integralmente nel corrente Lotto 3 i lavori di formazione del giunto sismico in corrispondenza della passerella fra gli edifici 7 e 10: il taglio, a differenza di quanto previsto in progetto, verrà realizzato in corrispondenza dell'edificio 10. Pertanto, è stato necessario ribaltare la posizione del giunto con le seguenti attività integrative dovute all'effetto di “mensola orizzontale” della passerella che induce, in caso di sisma, effetti torsionali sul nucleo della scala storica su cui grava la passerella*”.

Aggiunge il D.L. ing. Maglione nella relazione in esame che - il dato viene riportato in questa sede non essendo certo riservato – **(i)** la lavorazione si riferisce alle attività di ribaltamento del giunto in corrispondenza della passerella fra l'edificio 7 (Lotto 3) e l'edificio 10 (Lotto 2); **(ii)** da cronoprogramma operativo di cantiere (*rev.03 del 30/07/2024*) la lavorazione si sarebbe dovuta eseguire fra i mesi di Gennaio 2025 e Agosto 2025; **(iii)** sono state realizzate le opere di fondazione speciali (micropali - *rif.*



*PdV.03 del Maggio 2025 e OdS.07-VNP.03 del 10/02/2025*); (iv) sono in corso le ulteriori lavorazioni come previste nella PdV.03, anche se una parte sarà oggetto della PdV.04.

Sul punto il Collegio osserva sin da ora che l'Impresa nella riserva n. 20 lamentava la trasmissione in più occasioni degli elaborati progettuali inerenti questa lavorazione (questo avveniva a settembre e ottobre 2024), senza che questi avessero un *crisma di definitività*: ad esempio l'elaborato relativo al giunto tra gli edifici 7 e 10 (passerella) contiene una indicazione scritta *a mano* evidentemente dal Prof. Ossola (in quanto proviene dal suo Studio) dal seguente tenore: “*occorre eseguire un sondaggio per verificare l'esatta posizione delle barre inox... Così come disegnate interferiscono con la posizione degli apparecchi di appoggio scorrevoli. In caso di interferenza l'intervento rischia di essere molto oneroso*” (e-mail del 16/09/2024 - **doc. 109**).

E ancora: **in data 19/05/2025** (all. 008 alla relazione SETTEN del 28/07/2025) lo Studio del prof. Ossola trasmetteva nuovi elaborati “*relativi alla passerella tra l'Edificio 07 e l'Edificio 10*”.

Come si vedrà *infra*, l'ATI SETTEN nel commentare il doc. 110 inerente la connessa ricostruzione della scala storica segnala che la lavorazione è stata eseguita e completata in data 14/07/2025 (cfr. pag. 64 della relazione del 28/07/2025).

Di conseguenza, a voler seguire il cronoprogramma del 30/07/2024, risulta che una lavorazione che doveva iniziare a Gennaio 2025, ancora nel mese di Maggio 2025 era soggetta a modifiche progettuali, mentre una parte delle lavorazioni sarebbe inclusa nella *redigenda* PdV.04.

Venendo poi al **doc. 111** (riserva n. 20), nel ribadire il contenuto delle Controdeduzioni del 13/12/2024 (pag. 835 del registro di Contabilità n. 8) in cui si sosteneva che le prove di carico avevano “*evidenziato murature con parametri meccanici diversi da prove fatte a suo tempo da ditta incaricata dall'Amministrazione*”, l'ing. Maglione riferisce - il dato viene riportato in questa

**Collegio Consultivo Tecnico**



sede non essendo certo riservato – che **(i)** da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) la lavorazione relativa ad alcuni collegamenti aggiuntivi a taglio si sarebbe dovuta eseguire contestualmente all'esecuzione delle opere strutturali dei tre edifici; **(ii)** per queste lavorazioni sono stati redatti elaborati progettuali che **confluiranno nella PdV.04**; **(iii)** la gran parte delle opere di pertinenza degli edifici 7 e 12 sono state realizzate, mentre i lavori di pertinenza dell'edificio 13 sono oggetto della sospensione parziale dei lavori con verbale nr.03 del 24/04/2025.

Sul punto pare utile osservare che il doc. 111 è costituito da una e-mail dello Studio del prof. Ossola del 21/10/2024 con cui si trasmettevano molteplici elaborati progettuali inerenti in particolare **(i)** l'edificio 7 per “*Ancoraggio a taglio aggiuntivo*” e “*Micropali Picchetti 1 a 4*”, **(ii)** l'edificio 12 Alto per “*Colonna in acciaio allineamento tricolonnato*”, **(iii)** l'edificio 12 Basso per “*Colonne in acciaio da mantenere*”, **(iv)** l'edificio 13 per “*Platea di fondazione zona impianti*”.

Esaminando gli allegati a questa e-mail e in particolare quello dedicato all'edificio per “*Ancoraggio a taglio aggiuntivo*” si rinviene la dicitura “**possibili dettagli costruttivi**” per quanto riguarda l'edificio 7, e al contempo per quanto riguarda l'edificio 12 Basso si legge un'annotazione a mano indirizzata all'ing. Simonato (dovrebbe trattarsi dell'Arch. Emanuele Simonato, Responsabile di Commessa della SETTEN GENESIO s.p.a.) dal seguente tenore: “**contrariamente a quanto le ho detto mercoledì scorso queste due colonne circolettate devono rimanere**”.

Come si avrà modo di vedere *infra* analizzando la relazione dell'Impresa del 28/07/2025, questi elaborati non sono comunque definitivi, perché *superati* da altri, tenendo conto altresì che – come annota il D.L. ing. Maglione – queste lavorazioni saranno *oggetto* della PdV.04.

#### Collegio Consultivo Tecnico



In ordine al **doc. 118** (riserva n. 20) si osserva che l'ATI SETTEN lamentava la necessità di avere le necessarie informazioni per il sistema di rilancio delle acque relativo all'edificio 13.

Il D.L. ing. Maglione nella sua relazione del 28/07/2025 evidenzia il fatto che occorre procedere all'adeguamento anche di questo impianto, dopo che la PdV.01 e la PdV.02 avevano determinato la necessità di rivedere gli ingombri della rete degli impianti, richiamando quanto scritto nella citata Relazione sui maggiori costi del 13/03/2025 (cfr. pag. 57: *“Modifiche che, come evidenziato nei precedenti capitoli, hanno comportato un maggiore e differente ingombro delle strutture in fondazione e in elevazione e dei pacchetti edilizi/strutturali a solaio previsti in progetto esecutivo, che ha considerevolmente ridotto lo spazio disponibile per i transiti impiantistici, imponendo l'aggiornamento della distribuzione di tutte le reti e - laddove necessario - l'adozione di tipologie di impianto più adatte alla rinnovata conformazione strutturale degli edifici”*).

36

Di sicuro interesse sono così le informazioni aggiuntive – che come tali vengono ancora una volta riportate in questa sede non avendo un contenuto riservato – che il D.L. ing. Maglione fornisce in ordine sempre al sistema di rilancio delle acque, sottolineando che le relative lavorazioni non erano previste dal cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*), *“poiché intervenute successivamente e comunque già realizzate al momento dell'emissione della PdV.03”* (se così, questo dimostrerebbe lo spirito collaborativo dell'Impresa, annota il Collegio), pur essendo dunque incluse negli elaborati nella PdV.03 approvata in data 23/05/2025, rimanendo da realizzare le attività di fornitura e posa delle pompe di sollevamento, che – a quanto è dato intendere – sarebbero però oggetto della sospensione parziale dei lavori disposta con verbale nr. 03 del 23/04/2025.

Per quanto riguarda il **doc. 129** (riserva n. 21), rappresentato dal verbale di coordinamento del 27/11/2024 in cui si discuteva della necessità di prolungare le pareti di divisione degli uffici fino alla copertura anziché a quota 2,07 mt in relazione

**Collegio Consultivo Tecnico**



agli spazi che saranno destinati al Tribunale di Sorveglianza (quindi nell'edificio 13), il D.L. ing. Maglione ribadisce quanto già scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025 secondo cui trattasi di richiesta dell'Utilizzatore finale (il Tribunale di Venezia) che necessariamente va considerata dal Comune di Venezia, al di là del fatto che non risulterebbe alcuna contestazione da parte dell'Impresa anche a seguito della trasmissione del verbale stesso.

Sul punto, nell'osservare il Collegio incidentalmente che l'art. 58 CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto non prevede un onere di iscrizione di riserva nel verbale di coordinamento, sono di indubbio interesse le ulteriori considerazioni del D.L. ing. Maglione che sottolineano come queste lavorazioni dovevano essere eseguite *“fra i mesi di Gennaio 2025 e Aprile 2026”* secondo il cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) e che le stesse sono ora oggetto della sospensione parziale dei lavori disposta con verbale nr. 03 del 23/04/2025.

37

La contestazione sul **doc. 129** (riserva n. 21) riguarda anche la scala A in quanto nel verbale citato del 27/11/2024 si scriveva che occorreva studiare la struttura *“a seguito della definizione della geometria”*.

Sul punto il D.L. ing. Maglione nella sua relazione del 28/07/2025 riporta quanto scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025 aggiungendo e precisando che **(i)** la lavorazione si riferisce alla realizzazione della nuova scala in c.a. fra gli allineamenti 1-4 dell'edificio 7; **(ii)** le lavorazioni strutturali dell'edificio 7 da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) devono concludersi entro il mese di Agosto 2025; **(iii)** le stesse **sono oggetto della PdV.04** (*“...sono incluse negli elaborati nella PdV.04”*); **(iv)** *“le attività sono attualmente in corso di realizzazione”*.

**Collegio Consultivo Tecnico**



In merito al **doc. 121**, al **doc. 122** e al **doc. 124** (riserva n. 21), relativi a ipotesi progettuali aventi ad oggetto la fossa dell'ascensore e la scala nell'edificio 12 basso, il Collegio osserva che anche in questo caso il D.L. ing. Maglione riprende i contenuti delle Controdeduzioni del 15/02/2025 (in cui si affermava che le modifiche erano determinate dalle *“difficoltà rappresentate anche dall'Appaltatore nell'esecuzione delle opere ed al fine di contenere i tempi di intervento ed i costi in carico all'Amministrazione”*), aggiungendo il dato che si tratterebbe di lavorazioni che dovevano concludersi secondo il cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) entro il mese di Settembre 2025. Anche in questo caso sempre il D.L. ing. Maglione annota che le stesse **sono oggetto della PdV.04** (*“...sono incluse negli elaborati nella PdV.04”*) e che *“le attività sono attualmente in corso di realizzazione”*.

In merito al **doc. 123** (riserva n. 21) il D.L. ing. Maglione a pag. 35/38 della sua relazione ricorda che l'Impresa lamentava la trasmissione di un elaborato progettuale inerente l'edificio 7 (il doc. 123 è infatti una e-mail del 02/12/2024 dello studio del prof. Ossola avente ad oggetto: *“Ed. 7 - Scala picch. 1-4 - Armature: Bozza per discussione*); anche in questo caso si nota che la relazione del 28/07/2025 dell'ing. Maglione ripete i contenuti delle Controdeduzioni del 15/02/2025, aggiungendo le ulteriori informazioni che vengono qui di seguito riportate (non avendo carattere riservato), ovvero che **(i)** le lavorazioni strutturali dell'edificio 7 da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) devono concludersi entro il mese di Agosto 2025, **(ii) queste lavorazioni sono incluse negli elaborati nella PdV.04**, **(iii)** le attività nel frattempo **sono già state realizzate**.

Il Collegio dunque da un lato osserva che l'Impresa ha proceduto anche senza la conclusione della procedura di approvazione della PdV.04, e dall'altro lato rileva che in merito a queste lavorazioni si sono susseguiti più elaborati tra gennaio e giugno 2025 come indicato alle pagg. 40-41 della relazione dell'Impresa del 28/07/2025, su cui *infra*.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Per quanto riguarda il **doc. 130** (riserva n. 21) costituito dal verbale di riunione di coordinamento generale del 18/12/2024 e in particolare in relazione al c.d. “*spazio calmo*” da collocare nei pressi della scala A, fra gli allineamenti 1-4 dell’edificio 7, e la connessa decisione di spostarlo, il D.L. ing. Maglione – nel ribadire quanto già scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025 – riferisce che **(i)** le lavorazioni edili e di finitura dell’edificio 7 da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) devono concludersi entro il mese di Gennaio 2026, **(ii)** le medesime lavorazioni **sono incluse negli elaborati della PdV.04**, **(iii)** le attività sono ancora da realizzare.

Il Collegio dunque, nel ribadire che l’Impresa non aveva un onere di contestazione specifica da *veicolare* come riserva scritta nel citato verbale, rileva come **non risulti dimostrato** che questa diversa allocazione abbia determinato un rallentamento dei lavori.

Relativamente sempre al **doc. 130** (riserva n. 21) l’ulteriore *lamentela* dell’Impresa riguardava l’indicazione delle zone dove allacciare i distributori di snack e bevande, non ancora definita nel dettaglio da quanto emerge esaminando il verbale di riunione di coordinamento generale del 18/12/2024.

Sul punto, richiamando quanto già scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025, il D.L. ing. Maglione nella relazione del 28/07/2025 precisa che **(i)** la lavorazione si riferisce alla realizzazione di tre allacci impiantistici per le macchinette di distribuzione snack e bevande, uno per ciascuno dei tre edifici del Lotto; **(ii)** le predisposizioni sono da svolgersi contestualmente alla posa delle linee impiantistiche dei tre edifici; **(iii)** da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) gli impianti dell’edificio 7 sono da realizzarsi fra i mesi di Febbraio 2025 e Dicembre 2025 mentre gli impianti dell’edificio 12 sono da realizzarsi fra i mesi di Aprile 2025 e Gennaio 2026; **(iv)** le presenti lavorazioni sono incluse negli

**Collegio Consultivo Tecnico**



elaborati nella PdV.03 approvata nel mese di Maggio 2025; (v) le attività sono state realizzate presso l'edificio 7 e saranno realizzate negli edifici 12 e 13 contestualmente alla posa delle rispettive linee impiantistiche.

Dunque, rileva il Collegio che – al di là del carattere marginale delle lavorazioni in discussione - **non risulta che l'Impresa abbia subito un particolare rallentamento** nella conduzione delle lavorazioni in rapporto al cronoprogramma.

Per quanto riguarda sempre il **doc. 130** (riserva n. 21) l'Impresa lamentava altresì che, come da verbale di riunione di coordinamento generale del 18/12/2024, si faceva riferimento alle modifiche *in fieri* dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento per i piani 1° e 2° dell'edificio 7.

In ordine a queste, il D.L. ing. Maglione – riprendendo quanto già scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025 – rileva che queste modifiche sono state recepite nella PdV.03 quale conseguenza delle modifiche intervenute con la PdV.01 e con la PdV.02, aggiungendo altresì - come dati di interesse che vengono in questa sede ripresi – che (i) si sta discutendo degli impianti in variante degli edifici 7, 12 e 13; (ii) da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) gli impianti dell'edificio 7 sono da realizzarsi fra i mesi di Febbraio 2025 e Dicembre 2025, mentre gli impianti dell'edificio 12 sono da realizzarsi fra i mesi di Aprile 2025 e Gennaio 2026; (iii) le presenti lavorazioni sono incluse negli elaborati nella PdV.03 del Maggio 2025; (iv) le attività sono in corso presso gli edifici 7 e 12.

Osserva il Collegio che l'approvazione della PdV.03 è intervenuta con la Determinazione n. 1072 del 23/05/2025, e dunque occorre riconoscere che per quasi quattro mesi (da Febbraio a Maggio 2025) **non vi era una certezza** sul *come* procedere in ordine agli impianti.

Ulteriore doglianza incentrata sul verbale di coordinamento del 18/12/2024 di cui al **doc. 130** (riserva n. 21), riguardava la richiesta del Tribunale di Venezia – quale

**Collegio Consultivo Tecnico**



Utilizzatore finale - di realizzare due nuovi spazi all'interno della Corte d'Assise (edificio 7) per il confronto tra avvocato e indagato.

Anche in questo caso, ribadendo e riportando quanto già scritto nelle Controdeduzioni del 15/02/2025 e dunque il fatto che la D.L. aveva fornito *“tempestivamente all'Appaltatore tutte le indicazioni utili per la realizzazione degli spazi integrativi richiesti dal Tribunale di Venezia, che peraltro risultano già realizzati”*, il D.L. ing. Maglione annota altresì nella relazione del 28/07/2025 che **(i)** le lavorazioni edili al grezzo dell'edificio 7 da cronoprogramma operativo di cantiere (versione *rev.03 del 30/07/2024*) *“devono concludersi entro il mese di Novembre 2026”* (il Collegio ritiene vi sia un errore di battitura, dovendosi intendere novembre 2025); **(ii)** le medesime lavorazioni sono incluse negli elaborati nella PdV.04; **(iii)** le attività sono state realizzate.

Dunque, non pare al Collegio che sia dimostrato un rallentamento dei lavori causa questa richiesta del Tribunale di Venezia.

Da ultimo, la relazione *“riservata”* del D.L. ing. Maglione, intendendo rispondere al punto 6) della nota del 23/06/2025 in cui si richiedeva di indicare alla data della sospensione dei lavori disposta con il verbale nr. 03 del 23/04/2025 lo stato di avanzamento dei lavori stessi in rapporto ad ogni edificio, ha inserito a pag. 38/39 la tabella che viene riportata qui di seguito (tenuto conto che la stessa non ha carattere riservato essendo frutto di una elaborazione di dati noti):

**Collegio Consultivo Tecnico**



Alla data del 23/04/2025 erano previste le seguenti percentuali di completamento per ciascun edificio.

EDIFICIO	OPERA FONDI PNRR	AVANZAMENTO DA CRONOPROGRAMMA OPERATIVO NR.03 DEL 30/07/2024	AVANZAMENTO EFFETTIVO (SAL.11 a tutto il 30/04/2025)
Edificio 7	X	81%	69%
Edificio 12	X	70%	64%
Edificio 13 (parte PNRR)	X	81%	48%
Edificio 13		1%	0%
Edificio 16	X	0%	
Ciminiera		72%	1%
Passerella corte interna	X	100%	1%
Sistemazioni esterne		0%	0%

Le percentuali di avanzamento previste da cronoprogramma sono state ricavate applicando la funzione della "data di stato" con il software Microsoft Project, mentre l'avanzamento effettivo è stato ricavato dallo Stato Avanzamento dei Lavori del 30/04/2025.

Si è ritenuto utile indicare le opere finanziate con fondi PNRR, la cui data di completamento resta fissata al 6 Marzo 2026

Questa dunque la sintesi della relazione dell'ing. Maglione inviata in data 28/07/2025.

\*

§ 8. In adempimento alla richiesta del Presidente del Collegio del 23/06/2025, come ricordato, l'ATI SETTEN con lettera trasmessa a mezzo pec Prot. 2025\_U/0929 del 28/07/2025 inviava a sua volta al Collegio e al Comune di Venezia una Relazione.

Nessuna richiesta di interlocuzione e/o replica è stata ricevuta dal Collegio in merito ai contenuti di questa relazione.

**Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



In essa l'Impresa prende dunque partitamente posizione in merito **alla richiesta di chiarimenti** contenuta nella citata nota del 23/06/2024.

Il Collegio sottolinea sin da ora e **preliminarmente** che proprio la locuzione della rubrica contenuta nella nota del 28/06/2024 (“*B-Richiesta di chiarimenti in merito alle attività in variante*”), come si vedrà, porta a ritenere che in quel momento l'ATI SETTEN **non stava condizionando l'esecuzione dei vari interventi all'approvazione formale della PdV.02**, ma bensì stava richiedendo **informazioni di carattere tecnico** per meglio organizzare le sue attività, e dunque con una finalità ben precisa che si rinviene nella parte iniziale della stessa nota del 28/06/2024: “...*si riepilogano le lavorazioni soggette a Variante (previste nella Perizia 2 in fase di approvazione), per le quali ritengo imprescindibile anticipare le conferme di alcune lavorazioni, onde evitare ulteriori contrazioni della produzione di cantiere, mediante l'emissione di un Verbale di Concordamento Prezzi Nuovi*” (il carattere grassetto è stato aggiunto).

43

Il Collegio provvede dunque qui di seguito a esporre in via sommaria il contenuto della Relazione del 28/07/2025, seguendo l'ordine di trattazione in essa presente, che a sua volta segue l'ordine di esposizione della nota del 28/06/2024 della medesima Impresa al punto B) rubricato “*Richiesta di chiarimenti in merito alle attività in variante*”.

## **EDIFICIO 7**

### **➤ Chiarimenti sulla platea di fondazione in corrispondenza della scala storica B (edificio 7)**

L'impresa osserva che la lavorazione di cui si sta discutendo in base al cronoprogramma del 21/06/2023, doveva essere eseguita tra 19/02/2025 e il 09/06/2025 e che l'Impresa stessa necessitava degli elaborati di progetto non essendo questi presenti agli atti di gara, per cui l'ATI SETTEN aveva ritenuto opportuno richiederli in anticipo.

#### **Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



Ulteriore informazione fornita è quella secondo cui le indicazioni date dal D.L. ing. Maglione il 09/07/2024 (doc. 100) non sarebbero state sufficienti, tanto che “*Le informazioni esecutive da parte della DO Str. sono giunte, però, solo in data 07.02.2025*” (pag. 5 della Relazione del 28/07/2025), con conseguente ritardo – secondo l’Impresa – che non avrebbe organizzato per tempo le lavorazioni, conclusesi poi nel mese di maggio 2025.

Sul punto il Collegio osserva che anche prendendo a riferimento il cronoprogramma del 21/06/2023 (che poi è stato *superato* da altri cronoprogrammi) il termine per l’esecuzione della lavorazione in oggetto era il 09/06/2025 e la stessa Impresa riconosce di aver anticipato la conclusione della lavorazione a maggio 2025, iniziando lo stesso mese.

Dunque se la lavorazione richiedeva un tempo di circa un mese e la progettazione necessaria era stata fornita dal 07/02/2025, non pare possa ravvisarsi un ritardo nell’esecuzione di essa.

Inoltre, la carenza di idonei elaborati progettuali *ab origine* era nota (o doveva esserlo) atteso che sempre l’Impresa riconosce che questi non c’erano pur essendo prevista la lavorazione nel cronoprogramma iniziale, e dunque l’Impresa era a conoscenza della necessità di un’attività (integrativa) di progettazione.

➤ ***Tavole di coordinamento impiantistico inviate dall’ATI SETTEN in data 22/05/2024 (edificio 7)***

L’Impresa osserva che si tratta di lavorazioni che si estendono per tutto l’arco temporale dell’appalto e che per quanto riguarda l’edificio 7 il cronoprogramma del 21/06/2023 collocava l’inizio delle relative lavorazioni al 10/07/2024 (cfr. rigo 118 che indica un periodo di 295 giorni dal 10/07/2024 al 30/04/2025), quando per converso la nota del D.L. ing. Maglione porta la data del 09/07/2024 con cui questi approva i disegni costruttivi presentati da RADAR.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Contesta l'Impresa il fatto che non era certa la *copertura* di spesa delle lavorazioni in variante e che questa mancanza di certezza avrebbe determinato un ritardo nell'approvvigionamento dei materiali e dunque nelle lavorazioni, mancanza di certezza che sarebbe stata superata solamente con l'approvazione della PdV.03 (avvenuta con Determinazione n. 1072 del 23/05/2025)

Sul punto il Collegio osserva che nella nota del 28/06/2024 l'Impresa richiedeva semplicemente "***riscontro e conferma*** riguardo le tavole di coordinamento impiantistico inviate dall'ATI Setten-Radar in data 22/05/2024" **senza altre richieste**, e dunque il riscontro dato in quel momento dal D.L. ing. Maglione nella nota del 09/07/2024 appare più che sufficiente.

In ogni caso si rileva che le modifiche introdotte in sede di PdV.03 sono la conseguenza sostanzialmente delle modifiche previste nelle precedenti Perizie di Variante che la Stazione Appaltante legittimamente adottò, tenuto conto altresì che già con la PdV.02 approvata con Determinazione n. 1996 del 10/10/2024 il termine contrattuale veniva differito al 31/03/2026 per il collaudo degli edifici 7 e 12, e al 02/09/2026 per il completamento del Lotto n. 3.

In altri termini, le Perizie di Variante *medio tempore* intervenute avevano reso necessaria una ricalendarizzazione delle opere e un aggiornamento delle soluzioni progettuali.

Da qui allora l'esigenza di procedere appunto alla riprogettazione degli impianti, provvedendo poi la RADAR a elaborare i disegni indicati come "*costruttivi*" su cui si esprimeva il D.L. ing. Maglione nella citata nota del 09/07/2024.

Riconosce allora l'Impresa che essa poté procedere all'esecuzione di quelle lavorazioni che trovavano sufficiente *copertura* economica, e questo avveniva da Settembre a Dicembre 2024, dovendo poi attendere l'approvazione della PdV.03 per il resto delle lavorazioni non *coperte* dal punto di vista economico.

A questo proposito il Collegio osserva che oggetto della riserva n. 19 iscritta nel Registro di contabilità n. 7 per i lavori a tutto il 31/08/2024, è la pretesa

**Collegio Consultivo Tecnico**



sottoproduzione – quantificata in misura pari al 15,38% - che si sarebbe verificata nel periodo di riferimento del predetto SAL n. 7 a causa **anche** della dichiarata mancanza delle “*esaustive istruzioni da parte della stazione appaltante*” richieste dall’Impresa con la nota del 28/06/2024 (così si legge a pag. 655 del Registro di contabilità n. 7), senonché con riferimento a queste lavorazioni inerenti il “*coordinamento impiantistico*” risulta *per tabulas* che il D.L. ing. Maglione ebbe a fornire una risposta sotto il profilo tecnico come richiesto (confermativa peraltro rispetto a quanto già discusso anche con l’Impresa).

In questa prospettiva il Collegio anticipa di ritenere la riserva non fondata, non essendo ammissibile che con la stessa si lamenti come fattore generatore del c.d. andamento anomalo una mancanza di risposta quando questa per converso risulta fornita in relazione alla **effettiva e testuale** richiesta di **chiarimento** che in allora venne formulata, tant’è che la stessa Impresa riconosce che a seguito della nota del 09/07/2024 alcune lavorazioni vennero svolte nell’ultimo quadrimestre del 2024, per cui si deve ragionevolmente ritenere che non si registrò un effettivo rallentamento di quelle lavorazioni.

46

Ed invero occorre considerare che anche ai sensi dell’art. 58, comma 10, CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell’oggetto di appalto l’Appaltatore **ha l’obbligo di specificare le ragioni della sua domanda**, per cui è ammessa solamente la possibilità di un *aggiornamento* della quantificazione della somma richiesta, ma non è ammessa una *mutatio* delle stesse ragioni che sono alla base della riserva.

Si osserva peraltro che anche a seguito della relazione in esame della SETTEN non è dato intendere come queste lavorazioni - per le quali l’Impresa richiedeva conferma delle relative tavole - si andavano a rapportare con il cronoprogramma in quel momento vigente tenuto conto che il cronoprogramma del 21/06/2023 cui la relazione fa rinvio, è stato poi *superato* da quelli successivi, a partire da quello del 10/02/2024, in cui al rigo 125 in relazione all’edificio 7 e in corrispondenza all’indicazione “*Impianti idrici e di Scarico*”, si individua un tempo di esecuzione di 295 giorni a partire dal 22/08/2024 fino al 12/06/2025.

**Collegio Consultivo Tecnico**



In ultima analisi, non si ravvisano in merito a quanto sopra esposto motivi per individuare dei fattori generativi del c.d. andamento anomalo.

➤ ***Si richiede l'aggiornamento definitivo delle tavole architettoniche***

L'Impresa rileva che ha dovuto attendere l'approvazione della PdV.02 (avvenuta con Determinazione n. 1996 del 10/10/2024) per superare l'incertezza data dal non *“conoscere se le predette variazioni fossero o meno supportate dal benessere del R.U.P. e dunque se vi fosse o meno copertura di spesa delle lavorazioni in variante”* (pag. 8-9 della Relazione del 28/07/2025), maturando così un ritardo di circa 3 mesi rispetto a quanto richiesto, con impossibilità di procedere con una normale organizzazione dei lavori.

L'ATI SETTEN precisa che si trattava di lavorazioni *“la cui esecuzione è prevista nel corso di tutto l'arco temporale dell'appalto”* (pag. 9 della Relazione) e questo ritardo avrebbe *“impattato sull'organizzazione globale dell'intera commessa”*.

47

Sul punto il Collegio osserva che pare discutibile ritenere che il RUP non intendesse dare il suo benessere alle previste modifiche anche dal punto di vista architettonico, atteso che esaminando il verbale di concordamento prezzi (già firmato dal D.L. ing. Maglione in data 29/08/2024) che veniva restituito in data 18/09/2024 dall'Impresa a mezzo pec (nota Prot. n. 2024\_U/0872 avente ad oggetto *“trasmissione verbale concordamento nuovi prezzi firma Impresa”*) dopo essere stato firmato dal Legale Rappresentante della Setten Genesisio s.p.a., si legge chiaramente a pag. 3/16 che **il RUP si era già espresso favorevolmente in merito** (*“• In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. • con la PdV.02 è stato introdotto un corpo di modifiche riconducibili a circostanze impreviste o imprevedibili nella fase progettuale, ai sensi dell'Art. 149 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e smi, per adeguare l'impostazione progettuale ai fini della salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento diverse opere; l'importo complessivo*

**Collegio Consultivo Tecnico**



delle opere di PdV.02 ammonta a 5'527'960,03 (per lavori e sicurezza); il nuovo importo complessivo di contratto ammonta dunque a complessivi 35'473'616,31 € (per lavori e sicurezza). Tutto ciò premesso, **in accordo con il RUP e nelle more del completamento della redazione ed approvazione della Perizia di Variante in Corso d'Opera nr.02** che comporterà un aumento dell'importo dei lavori pari a 5'527'960,03 € (diconsi euro cinquemilionicinquecentoventisettemilainovecentosessanta,03”).

Senza sottacere il fatto che nella nota PG/2024/0334888 del 11/07/2024 indirizzata anche all'Impresa lo stesso RUP, nell'autorizzare il D.L. ing. Maglione alla redazione della PdV.02, così scriveva: “con la presente si autorizza la redazione della perizia di variante n. 2, i cui contenuti **sono già stati discussi** nelle intercorse riunioni di cantiere”.

Del resto, le riserve nn. 15-18 apposte in data 09/08/2024 nel relativo Atto di sottomissione alla PdV.02 non avevano riguardo a questi aspetti.

Dunque si ritiene che al di là dell'aspetto esecutivo/operativo che poteva in effetti richiedere la preventiva approvazione della PdV.02, risulta discutibile che l'Impresa non potesse nel frattempo **organizzare** le “varie fasi lavoro” come scrive a pag. 9 della relazione del 28/07/2025 e dunque che vi sia stato un *impatto* sull'organizzazione globale dell'intera commessa.

## **EDIFICIO 12 ALTO**

- ***Nuovi setti in c.a. picchetti 25, 28 e 31. Si richiede elaborato grafico strutturale riguardante il ferro d'armatura delle elevazioni***

L'Impresa lamenta che con riferimento alle opere in c.a. da realizzare in elevazione dell'edificio 12 si è registrato un forte ritardo nella ricezione degli elaborati progettuali che venivano trasmessi “in parte in data 01.07.2024 e in parte in data 11.07.2024”, consentendo così all'Impresa di realizzare i setti del piano terra nei picchetti nn. 25 e 28 tra l'08 luglio e il 06 agosto 2024, mentre quelli del picchetto 31

### **Collegio Consultivo Tecnico**



venivano realizzati a Settembre 2024 e terminati il 07/10/2024 quando per converso da cronoprogramma del 21/06/2023 la loro realizzazione doveva avvenire nel periodo 21/01/2024 – 20/03/2024.

Lamenta l'Impresa allora il fatto che nella progettazione di gara non era nemmeno prevista la realizzazione dei setti nel picchetto n. 25 e in corrispondenza del picchetto n. 28 era prevista la realizzazione di un solo setto quando poi si è deciso di aumentarne il numero.

Da qui la sollecitazione contenuta nella nota del 28/06/2024 (doc. 099).

Sul punto il Collegio osserva che le lavorazioni in esame non avrebbero potuto essere eseguite in considerazione non solo della disposta sospensione dei lavori dal 26/01/2024 al 28/02/2024 (verbale nr. 01 del 29/01/2024 con decorrenza 26/01/2024) ma anche per il fatto che si era scoperto che non c'erano le fondazioni delle strutture in elevazione degli edifici 12-13 e dunque – secondo le valutazioni del D.L. nella sua qualità anche di CSE – *“gli scavi in fregio alle murature potevano proseguire solo in presenza delle condizioni per realizzare contestualmente i getti per le opere di sottomurazione”* (cfr. le Controdeduzioni del 02/04/2024 inserite nel Registro di contabilità n. 4 a pag. 344 del documento acquisito al prot. PG/2024/160725 del Comune di Venezia, pag. 270/279 del pdf).

E del resto l'Impresa, come essa stessa scrive, dopo aver concluso nel giugno 2024 le opere fondazionali richiedeva con la nota del 28/06/2024 (doc. 099) le necessarie indicazioni progettuali, e nello specifico l' *“elaborato grafico strutturale riguardante il ferro d'armatura delle elevazioni”* al fine di organizzare il prosieguo delle lavorazioni.

Ebbene, il riscontro a tale richiesta è avvenuto – come ricorda la stessa Impresa – sostanzialmente nell'immediatezza, nei primi giorni di luglio 2024, con la trasmissione appunto dei vari elaborati che ha poi consentito l'esecuzione delle lavorazioni in un arco temporale *contenuto* considerando anche il periodo estivo.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Dunque, l'impossibilità di eseguire le lavorazioni in esame nel lasso temporale previsto (tra gennaio e marzo 2024) è dipesa da un lato dalla sospensione dei lavori disposta con il verbale nr. 01 del 29/01/2024 (che il Collegio ha già ritenuto legittima con la Determinazione del 23/01/2025) e dall'altro lato dalla necessità di far fronte alla scoperta della mancanza di "maschi murari" negli edifici 12 e 13, comportando questa una revisione dell'impianto fondazionale – per quanto qui di interesse – dell'edificio 12.

L'Impresa ha così ricevuto le indicazioni progettuali in un termine congruo rispetto alla sua richiesta del 28/06/2024.

In ultima analisi, anche in questo caso non è ravvisabile un fattore integrante il c.d. andamento anomalo.

- ***Scala storica C. Si richiede conferma di non procedere con la protezione contro l'acqua alta nella porzione del piano terra compresa tra i picchetti 28-31, in quanto il progetto esecutivo prevede il restauro del pavimento in terrazzo alla veneziana esistente alla base della scala (vedi planimetria architettonica del piano terra). Si richiede inoltre una soluzione progettuale per confinare gli ambienti adiacenti, nei quali è stata realizzata la vasca anti maree (installazione di paratie?) come illustrato nello schizzo allegato***

In merito a questa lavorazione si osserva che la doglianza trae origine da una dichiarata incongruenza tra elaborati grafici ed elaborati economici, non risultando queste lavorazioni nella computazione economica e dunque non risultando "valorizzate" nel programma lavori del 21/06/2023, con conseguente impossibilità di programmazione delle stesse.

Sul punto il Collegio osserva che la stessa Impresa riconosce che queste venivano poi inserite nella PdV.02 e che, non essendo ancora eseguite, sarebbero ora oggetto della redigenda PdV.04 (cfr. pag. 14 della relazione del 28/07/2025).

**Collegio Consultivo Tecnico**



In questa prospettiva le lavorazioni in esame non paiono assumere un rilievo causale atteso che non risulta che le stesse siano propedeutiche ad altre lavorazioni, tanto più che le stesse non sarebbero nemmeno indicate nel cronoprogramma.

- ***Nuova struttura copertura lignea picchetti 22-33. Si richiedere conferma di procedere con la soluzione strutturale di progetto esecutivo, così come rappresentata nella tavola STR\_21 rev.01***

Per quanto riguarda questa lavorazione, l'ATI SETTEN sostiene che aveva richiesto la conferma di questa lavorazione che doveva essere successiva alle lavorazioni sulle fondazioni dell'edificio 12, e questo al fine di "sgombrare il campo da dubbi" (cfr. pag. 14 della relazione), rilevando che da cronoprogramma del 26/06/2023 la lavorazione doveva essere realizzata dal 10/05/2024 al 11/07/2024, come si evince dal rigo n. 223 al rigo n. 228.

Da qui il riscontro del D.L. ing. Maglione che confermava nella nota del 09/07/2024 l'esecuzione di essa rinviando al progetto esecutivo esistente.

Lamenta l'Impresa che nonostante tale indicazione, nel mese di febbraio 2025 si sarebbe introdotta una variante progettuale, "integrando, nella copertura dell'edificio 12 alto, 2 «coppagatti» aggiuntivi ai due previsti da progetto, a servizio del sistema antincendio" (cfr. pag. 15 della relazione del 28/07/2025), con connessi ritardi tanto che la lavorazione sarebbe iniziata a maggio 2025 e completata a giugno 2025.

A questo proposito il Collegio osserva che in merito alla copertura lignea analizzando il cronoprogramma del 10/02/2024, dal rigo n. 236 ("Fornitura e posa di arcarecci in lamellare di abete in copertura") al rigo n. 241 ("Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in tessuto non tessuto") si evince che la lavorazione per l'edificio 12 doveva essere effettuata dal 12/11/2024 al 14/12/2024 e non più dal 10/05/2024 al 11/07/2024, come previsto nel cronoprogramma del 21/06/2023.

Vi era dunque uno slittamento *in avanti* di questa lavorazione, che afferma l'ATI SETTEN non era in realtà prevista nel progetto di gara (cfr. pag. 15 della relazione

**Collegio Consultivo Tecnico**



del 28/07/2025: “*Il progetto a base di gara, infatti, non prevedeva detti elementi, seppur si tratti di **elementi indispensabili** ai fini progettuali, il che denota un errore progettuale a monte*”).

Sul punto deve allora escludersi che vi sia un andamento anomalo addebitabile alla Stazione appaltante in ordine a questa lavorazione atteso che, trattandosi di “*elementi indispensabili*” come rileva l’Impresa, ricorrono i connessi doveri di verifica della completezza del progetto anche in capo all’Impresa, come statuito dalle sentenze della Corte di Cassazione civile che si sono ricordate alle pagg. 46-47 della Determinazione del Collegio del 23/01/2025.

Senza trascurare il fatto che per l’edificio 12 vi erano state delle complicazioni legate, come si legge alla pag. 35/86 della Relazione generale alla PdV.02 ((Elaborato “2703 PdV.02 A GG 01 00”) alla scoperta della “*sostanziale perdita di tutta la malta di allettamento fra i bolognini e la grave esposizione all’acqua di mare delle fondazioni antiche su pali e tavolato in legno che ha innescato un pericoloso processo di cedimento differenziale dell’intero edificio, propedeutico al potenziale e parziale crollo dell’edificio*”.

52

Dunque, pare ragionevole che solamente nei primi mesi del 2025 l’ATI SETTEN, come risulta dalla disamina dei documenti 038 e 039 allegati alla sua relazione del 28/07/2025, fosse nella condizione di trasmettere i relativi elaborati progettuali qualificati espressamente come “*costruttivi*” da parte dell’Arch. Emanuele Simonato, Responsabile di Commessa della SETTEN GENESIO s.p.a., e dunque di competenza dell’appaltatore, che recepivano appunto l’esigenza di inserire anche i c.d. “*coppagatti*”.

- ***Si richiede chiarimento su come procedere con la chiusura della copertura soprastante l’orditura principale. Nel computo di Appalto viene descritta la riposa delle tavelle recuperate con l’aggiunta di un tavolato da 1 cm e negli elaborati strutturali e architettonici non vi è chiara contezza degli interventi***

**Collegio Consultivo Tecnico**



***da realizzare. Si precisa inoltre che lo stato di fatto dell'edificio 12 alto non presenta tavelle in laterizio***

L'ATI SETTEN per questa lavorazione rileva che il periodo di esecuzione della stessa era stato individuato dal 10/05/2024 al 11/07/2024, sennonché era stata riscontrata una incongruenza (anche in questo caso) tra elaborati grafici ed elaborati economici, rendendo così necessaria la richiesta di chiarimenti formalizzata con la nota del 28/06/2024.

L'Impresa sostiene che il chiarimento sarebbe avvenuto solamente con l'approvazione della PdV.02 consentendo l'organizzazione dei lavori iniziati poi a maggio 2025 e terminati a giugno 2025.

Il Collegio osserva che anche in questo caso l'ATI SETTEN semplicemente si limitava a richiedere "***come procedere***" con una determinata lavorazione ("*....non vi è chiara contezza degli interventi da realizzare*"), e il D.L. ing. Maglione in quel contesto si è limitato a dare le indicazioni **tecniche/operative** richieste.

Nessuna richiesta esplicita veniva per converso promossa sotto il profilo economico, e dunque l'affermazione contenuta ora nella relazione del 28/07/2025 ("*Questa circostanza ha impedito all'appaltatore di avere la certezza della copertura di spesa delle lavorazioni in variante e dunque di poter programmare le varie fasi di lavoro con conseguenti ritardi nell'approvvigionamento dei materiali*") tende a contestare in modo innovativo e dunque inammissibile il riscontro dato dal D.L. ing. Maglione stravolgendo il contenuto della ben precisa e diversa richiesta dell'Impresa.

Anche in questo caso dunque non si ravvisa una situazione tale da consentire il riconoscimento del c.d. andamento anomalo.

➤ ***Si richiede riscontro e conferma riguardo le tavole di coordinamento impiantistico inviate dall'ATI Setten-Radar in data 22-05-2024;***

**Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



L'Impresa richiama in ordine a questa lavorazione interessante l'edificio 12 alto, quanto già dedotto in precedenza per l'analoga questione relativa all'edificio 7 (al punto b), precisando che per questa lavorazione il cronoprogramma nella versione del 21/06/2023 prevedeva l'inizio di essa nel mese di agosto.

Il Collegio osserva che in effetti il rigo 286 del cronoprogramma del 21/06/2023 indicava per la lavorazione "Impianti idrici e di Scarico" il lasso temporale di 151 giorni dal 07/08/2024 al 04/01/2025, mentre nel cronoprogramma del 10/02/2024 al rigo 299 si legge che per questa lavorazione si prevedeva un tempo di esecuzione di 99 giorni, dal 28/09/2024 al 04/01/2025.

Dunque, la lavorazione andava eseguita nella *vigenza* del SAL n. 8 risultando allora sotto questo profilo non fondata la riserva n. 19 che è iscritta nel Registro di contabilità n. 7.

Si rinvia comunque alle considerazioni espresse in occasione dell'analisi dell'analoga contestazione afferente l'edificio 7.

➤ ***Si richiede l'aggiornamento delle tavole architettoniche***

Sul punto, come l'Impresa richiama quanto da essa dedotto in occasione di analoga contestazione afferente l'edificio 7 (punto d), il Collegio parimenti si richiama a quanto già argomentato in relazione al medesimo punto per escluderne la ricorrenza di un fattore generante il c.d. andamento anomalo.

**EDIFICIO 12 BASSO**

➤ ***Nuovo setto in c.a. sul giunto strutturale in corrispondenza del picchetto 32. Si richiede elaborato grafico strutturale riguardante il ferro d'armatura delle elevazioni***

L'Impresa sostiene che si tratta di lavorazione che in base al cronoprogramma del 21/06/2023 doveva essere realizzata in 60 giorni, dal 21/01/2024 al 20/03/2024,

**Collegio Consultivo Tecnico**



mentre la sospensione dei lavori disposta con verbale nr. 01 del 29/01/2024 e la revisione dell'impianto fondazionale dell'edificio portavano l'Impresa a riorganizzare la lavorazione a giugno 2024, *scoprendo* però che mancavano le informazioni di dettaglio necessarie *“a realizzare i setti in cemento armato sul giunto strutturale in corrispondenza del picchetto 32 dell'edificio 12 basso”* (cfr. pag. 18 della relazione del 28/07/2025).

Da qui la richiesta dell'elaborato grafico strutturale, che il D.L. Strutture trasmetteva in data 11/07/2024 senza però la necessaria previsione sotto il profilo economico, impedendo all'Impresa di avere la certezza della *copertura* di spesa.

L'Impresa rammenta che provvedeva comunque alla realizzazione della lavorazione a partire da Settembre 2024 (per poi concludere in data 22/10/2024) in attesa dell'approvazione della PdV.02 avvenuta in data 10/10/2024.

Il Collegio anche in questo caso osserva che la richiesta dell'ATI SETTEN non riguardava gli aspetti economici ma bensì solamente quelli progettuali (*“Si richiede elaborato grafico strutturale riguardante il ferro d'armatura delle elevazioni”*).

La risposta sotto il profilo progettuale dunque è pervenuta tempestivamente, e precisamente in data 11/07/2024 come ricorda l'Impresa a pag. 18/89 della relazione del 28/07/2025 e pertanto non pare possa essere questa *motivo* del c.d. andamento anomalo, fermo restando che il Collegio dà atto del comportamento assolutamente collaborativo dell'Impresa in questo frangente.

- ***Scala storica D. Si richiedono chiarimenti riguardo gli interventi da eseguire in quanto, per poter procedere con l'esecuzione della vasca a protezione delle maree ed il nuovo vano ascensore, è auspicabile il disfacimento della scala esistente in c.a. (intervento non presente nel computo di Appalto). Si fa presente, inoltre, che negli elaborati grafici definitivi (tavola comparativa) presentati alla Soprintendenza (vedi allegato Doc\_06) non si evince né la demolizione, né la ricostruzione della scala in oggetto***

**Collegio Consultivo Tecnico**



L'Impresa osserva nella relazione del 28/07/2025 che mancava negli elaborati di gara la previsione di questa lavorazione che interessava la scala presente nell'edificio 12 Basso, lamentando il fatto che il riscontro fornito dal D.L. ing. Maglione nella nota del 09/07/2024 era del tutto insufficiente per organizzare la lavorazione, tant'è che la stessa dovette attendere gli elaborati progettuali che pervennero successivamente.

Il Collegio a questo proposito osserva che il riscontro dato dal D.L. ing. Maglione riguardava lo smontaggio della scala, rinviando ad un secondo momento *“le indicazioni strutturali per il completamento della platea e la realizzazione della nuova scala in c.a.”*.

Dunque, non pare che vi fossero ostacoli ad organizzare *medio tempore* il solo **smontaggio** della scala necessario per *“procedere con il completamento delle opere di protezione dalle maree”*, come appunto scriveva il D.L. ing. Maglione.

- ***Nuove carpenterie metalliche di controventamento picchetti 32-36. Si chiede conferma e completamento delle informazioni riportate nella tavola di variante STR\_19a del 20-05-2024, per poter procedere con la progettazione costruttiva (vedi allegato Doc\_03)***

Le lavorazioni in discussione dovevano essere realizzate secondo il cronoprogramma del 21/06/2023 tra il 21/01/2024 e il 20/03/2024, come indicato nel rigo 214, senonché l'ATI SETTEN rileva che la risposta in merito agli elaborati progettuali contenuta nella nota del 09/07/2024 non poteva ritenersi soddisfacente in quanto non esaustiva non solo sotto il profilo economico (in ordine alla previsione della copertura di spesa), ma anche sotto il profilo proprio progettuale (l'ing. Maglione scriveva: *“...si resta comunque in attesa della posizione dei pilastri, rispetto alle distribuzioni funzionali”*). L'iter di definizione del progetto esecutivo si sarebbe allora concluso solamente in data 06/03/2025 con la e-mail dello Studio Ossola (All. 043 alla relazione del 28/07/2025), consentendo all'Impresa di procedere alla realizzazione di quanto deciso nel successivo periodo 10-16/06/2025 solamente però

**Collegio Consultivo Tecnico**



per quanto riguarda il piano terra dell'edificio 12 Basso, mentre le carpenterie da posare al piano primo sarebbero alla data del 28/07/2025 tuttora in produzione essendo stati definiti i relativi elaborati solamente in data 16/07/2025.

Il Collegio considera che per questa lavorazione si è effettivamente accumulato un ritardo nella relativa progettazione che ha comportato lo slittamento dell'esecuzione della lavorazione stessa, su cui si tornerà *infra* nell'analisi delle riserve nn. 20-21.

- ***Si richiede chiarimento su come procedere con la chiusura della copertura soprastante l'orditura principale. Nel computo di Appalto viene descritta la riposa delle tavelle recuperate con l'aggiunta di un tavolato da 1 cm e negli elaborati strutturali e architettonici non vi è chiara contezza degli interventi da realizzare. Si precisa inoltre che lo stato di fatto dell'edificio 12 basso non presenta tavelle in laterizio***

In merito a questa voce l'ATI SETTEN richiama quanto già dedotto in ordine a quella analoga relativa all'edificio 12 Alto, e dunque parimenti il Collegio anche in merito a questa parte di riserva non ravvisa una situazione tale da consentire il riconoscimento del c.d. andamento anomalo.

- ***Si richiede riscontro e conferma riguardo le tavole di coordinamento impiantistico inviate dall'ATI Setten-Radar in data 22-05-2024***

L'ATI SETTEN richiama quanto già dedotto per l'analoga voce formulata in ordine all'edificio 7 aggiungendo che per questo edificio (il 12) il cronoprogramma del 21/06/2023 al rigo 286 prevedeva la realizzazione da agosto 2024 (al 04/01/2025).

Il Collegio osserva che in effetti il rigo 286 del cronoprogramma del 21/06/2023 indicava per la lavorazione "Impianti idrici e di Scarico" il lasso temporale di 151 giorni dal 07/08/2024 al 04/01/2025, quando invece nel cronoprogramma del

**Collegio Consultivo Tecnico**



10/02/2024 al rigo 299 si legge che per questa lavorazione si prevedeva un tempo di esecuzione di 99 giorni, dal 28/09/2024 al 04/01/2025.

Valgono allora le considerazioni espresse in occasione dell'analisi dell'analogha contestazione afferente l'edificio 7 e l'edificio 12 Alto.

➤ ***Si richiede l'aggiornamento delle tavole architettoniche***

Sul punto, come l'Impresa richiama quanto da essa dedotto in occasione di analogha contestazione afferente l'edificio 7 (punto d), il Collegio parimenti si richiama a quanto già argomentato in relazione al medesimo punto per escluderne la ricorrenza di un fattore generante il c.d. andamento anomalo.

***Edificio 13***

➤ ***Si richiede chiarimento su come procedere con la chiusura della copertura soprastante l'orditura principale. Nel computo di Appalto viene descritta la riposa delle tavelle recuperate con l'aggiunta di un tavolato da 1 cm e negli elaborati strutturali e architettonici non vi è chiara contezza degli interventi da realizzare. Si precisa inoltre che solo una porzione dell'attuale copertura dell'edificio 13 presenta tavelle in laterizio***

Sul punto, come l'Impresa richiama quanto da essa dedotto in occasione di analogha contestazione afferente l'edificio 12 Alto (punto d), il Collegio parimenti si richiama a quanto già argomentato in relazione al medesimo punto per escluderne la ricorrenza di un fattore generante il c.d. andamento anomalo.

➤ ***Si richiede riscontro e conferma riguardo le tavole di coordinamento impiantistico inviate dall'ATI Setten-Radar in data 22-05-2024***

***Collegio Consultivo Tecnico***



L'ATI SETTEN richiama quanto già dedotto per l'analogha voce formulata in ordine all'edificio 7 aggiungendo che per questo edificio (il 13) il cronoprogramma del 21/06/2023 al rigo 434 prevedeva la realizzazione dal 24/12/2024 (al 07/02/2025).

Il Collegio osserva che in effetti il rigo 434 del cronoprogramma del 21/06/2023 indicava per la lavorazione "Impianti idrici e di Scarico" il lasso temporale di 46 giorni dal 24/12/2024 al 07/02/2025, quando poi nel cronoprogramma del 10/02/2024 al rigo 451 si legge che per questa lavorazione si prevedeva un tempo di esecuzione sempre di 46 giorni, dal 09/07/2025 al 23/08/2025, modificando così in un tempo congruo la previsione operativa (ricordiamo che la lettera dell'Impresa era del 28/06/2024).

Valgono allora le considerazioni espresse in occasione dell'analisi dell'analogha contestazione afferente l'edificio 7 e l'edificio 12 Alto.

### ➤ *Si richiede l'aggiornamento delle tavole architettoniche*

Sul punto, come l'Impresa richiama quanto da essa dedotto in occasione di analogha contestazione afferente l'edificio 7 (punto d), il Collegio parimenti si richiama a quanto già argomentato in relazione al medesimo punto per escluderne la ricorrenza di un fattore generante il c.d. andamento anomalo.

\*

§ 9. Continuando nell'analisi della relazione trasmessa dall'ATI SETTEN con lettera Prot. 2025\_U/0929 del 28/07/2025, questa provvede a fornire la risposta anche al punto 4) della lettera del Presidente del Collegio del 23/06/2025 con cui si richiedeva che per ogni singolo elaborato allegato e indicato nelle riserve nn. 19-20-21 e ritenuto dall'ATI SETTEN come fattore causale del c.d. andamento anomalo, le Parti indicassero (i) a quale lavorazione esso si riferiva, (ii) in quale arco temporale la predetta lavorazione si sarebbe dovuta eseguire rispetto alla programmazione dei lavori (Cronoprogramma *et similia*), (iii) se per quella lavorazione era intervenuto un successivo elaborato (specificando se questo in ipotesi fosse stato poi allegato nella

#### **Collegio Consultivo Tecnico**



medesima o in altra riserva), (iv) se e quando la lavorazione interessata era stata realizzata, e dunque se erano state effettivamente eseguite nel frattempo.

L'ATI SETTEN ha così formulato una risposta che prende in considerazione **edificio per edificio** le varie lavorazioni che sarebbero state eseguite con significativo ritardo, **evidenziando a questo proposito le tre problematiche principali che secondo la stessa sarebbero all'origine del c.d. andamento anomalo**: a) *“La continua e reiterata trasmissione, da parte della Direzione Lavori, di elaborati modificativi, privi della preventiva e necessaria autorizzazione scritta del RUP contrattualmente prevista”*; b) *“L'assenza di idonei elaborati progettuali che soli consentano all'impresa di potersi organizzare e di eseguire compiutamente le opere”*; c) *“La conseguente necessità per l'impresa di interfacciarsi ripetutamente con la DL per avere istruzioni/elaborati integrativi essenziali per procedere con l'esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte”*.

Nel rinviare al contenuto di dettaglio della relazione del 28/07/2025 (cfr. pagg. 25 ess.) si osserva per quanto riguarda **le lavorazioni afferenti le fondazioni dell'edificio 13** e in particolare gli elaborati allegati sub **doc. 111-114** e indicati come fattore causale del c.d. andamento anomalo **nella riserva 20** (Registro di contabilità n. 8 per i lavori fino al 31/10/2024), nonché gli elaborati allegati sub doc. **119-120** e indicati come fattore causale del c.d. andamento anomalo **nella riserva 21** (Registro di contabilità n. 9 per i lavori fino al 31/12/2024), in disparte la considerazione che gli elaborati dimessi sub doc. 114 (essendo stati trasmessi in data 03/11/2024) afferiscono in realtà al SAL n. 9 e dunque alla riserva n. 21 (e in effetti sono richiamati alla pag. 883 del Registro di contabilità n. 9), ebbene sia gli uni che gli altri **risultano poi superati da successivi elaborati che l'Impresa ha allegato alla relazione in esame**, l'ultimo dei quali porta la data del 15/02/2025 (all. 002) e ha ad oggetto sia l'edificio 13 che l'edificio 12.

Si riporta qui di seguito la tabella contenuta alla pag. 32 della relazione del 28/07/2025 dell'Impresa:

**Collegio Consultivo Tecnico**



DATA	ELABORATO	RISERVA/DOC.
21.10.2024	Aggiornamento platea di fondazione zona impianti	Riserva n. 20 - doc. 111
03.11.2024	Aggiornamento platea - picchetti 32-48	Riserva n. 20 - doc. 114
09.11.2024	Aggiornamento platea di fondazione	Riserva n. 21 - docc. 119 e 120
17.01.2025	Aggiornamento platea di fondazione e ancoraggio micropali	All. 001
15.02.2025	Aggiornamento platea di fondazione e ancoraggio micropali	All. 002

Rileva il Collegio che pertanto è provato come l'*incertezza* progettuale si sia protratta lungo il periodo oggetto di riserva per queste lavorazioni.

Per quanto riguarda l'edificio 7, e in particolare le opere di fondazione afferenti i picchetti 1-4, l'ATI SETTEN osserva che dopo la trasmissione degli elaborati progettuali con e-mail del 27/08/2024 dello Studio del prof. Ossola (**doc. 102**), risulta che con e-mail del 21/10/2024 (**doc. 111** allegato alla riserva n. 20) e poi con e-mail del 07/01/2025 (cfr. all. 010 alla relazione) venivano trasmessi altri elaborati (nella e-mail del 07/01/2025 si legge: "...in allegato elaborati relativi ai picchetti 1-4, fondazioni platea armatura e dettagli spritz beton scala") e che per questi ultimi alla data del 16/06/2025 non sarebbe intervenuta ancora alcuna autorizzazione, nonostante nel frattempo la realizzazione dei micropali fosse iniziata in data 30/12/2024 per terminare il 20/02/2025.

Rileva il Collegio che pertanto è provato anche in questo caso come l'*incertezza* progettuale si sia protratta lungo il periodo *oggetto* delle riserve nn. 20-21, come indirettamente conferma anche il D.L. ing. Maglione quando a pag. 30/38 della sua relazione riservata del 28/07/2025 riconosce che le lavorazioni non eseguite sono state inserite nella *redigenda* PdV.04, e a pag. 35/38 specifica proprio con riferimento ai picchetti 1-4 dell'edificio 7 che "le presenti lavorazioni sono incluse negli

#### Collegio Consultivo Tecnico



*elaborati nella PdV.04 emessa per note ed osservazioni in data 23/07/2025; le attività sono attualmente in corso di realizzazione”.*

In ordine al **doc. 123** (e-mail del 02/12/2024 dello studio del prof. Ossola di trasmissione di elaborati progettuali e avente ad oggetto: “*Ed. 7 - Scala picch. 1-4 - Armature: Bozza per discussione*”) afferente le armature per la realizzazione del vano scala A nei picchetti 1 – 4 dell’edificio 7, l’Impresa osserva che si tratta di lavorazione **necessariamente successiva** a quelle relative sempre ai picchetti 1-4, e dunque il ritardo delle prime ha determinato anche il ritardo delle seconde.

L’Impresa inoltre considera rilevanti anche le successive modifiche intervenute dopo la succitata e-mail del 02/12/2024 posto che si sarebbero susseguiti altri elaborati progettuali in più occasioni come indicato sinteticamente nella tabella a pag. 40 della relazione che si riporta qui di seguito:

DATA TRASMISSIONE	ELABORATO	RISERVA/DOC
20.01.2025	L2703-PC-C-STR-15a-R00-ED7-Dettagli scala P1 L2703-PC-C-STR-15-R04-ED7-Dettagli scala P1	<b>AII. 020</b>
15.05.2025	L2703-VE Giustizia_PC-C-STR-15_Dettagli scala A Ed07_R01	<b>AII. 021</b>
26.05.2025	L2703-PC-C-STR-15a-R00-ED7-Dettagli__ scala P1-R01- Stampa	<b>AII. 022</b>
02.06.2025	L2703-VE Giustizia_Scala A Ed07_R01	<b>AII. 023</b>

*continua*

03.06.2025	L2703-VE Giustizia_Scala A Ed07_R03	<b>AII. 024</b>
25.06.2025	L2703-VE Giustizia_Scala A Ed07_PARAPETTO_R01 L2703-VE Giustizia_Scala A Ed07_PIANTE_R02 L2703-VE Giustizia_Scala A Ed07_SEZIONI_R03	<b>AII. 025</b>

**Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all’intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



Il Collegio pertanto condivide che questo concatenarsi di elaborati progettuali, durato per vari mesi, ha inciso inevitabilmente sulla conduzione del cantiere, rallentandone lo sviluppo.

A pag. 42 della relazione del 28/07/2025 l'Impresa si sofferma sulle lavorazioni relative alle opere al grezzo della scala storica e alla passerella dell'edificio 7 (doc. 102 allegato alla riserva n. 20), da realizzarsi secondo il cronoprogramma originario dal 19/02/2025 al 09/06/2025 (cfr. rigo 545 della versione del 21/06/2023).

L'ATI SETTEN anche in questo caso lamenta che vari furono gli elaborati trasmessi dopo la e-mail del 27/08/2024 (**doc. 102**) e in particolare le lavorazioni poterono iniziare a seguito dell'OdS. n. 7 del 10/02/2025 risultando le stesse ancora in corso, come riferito a pag. 44 della relazione.

Qui di seguito si riporta la tabella schematica dei vari elaborati trasmessi all'Impresa, presente a pag. 44 della citata relazione:

DATA TRASMISSIONE	ELABORATO	RISERVA/DOC.
05/09/2024	Armatura fascia di soletta da 12cm	Riserva 20 - doc. 107
07/02/2025	Platea scala storica B	<b>All. 032</b>
20/04/2025	Giunto passerella - schizzi esecutivi	<b>All. 011</b>
28/04/2025	L2703-PC-C-STR-41a-R02-Passerella-Complessivo	<b>All. 012</b>
	L2703-PC-C-STR-41b-R00-Passerella-Dettagli Armature	
23/05/2025	Connettori pianerottolo L1	<b>All. 019</b>

**Collegio Consulativo Tecnico**



Rileva l'Impresa che se dunque gli elaborati trasmessi con e-mail del 27/08/2024 (**doc. 102**) non erano sufficienti, non di meno questi si riferivano a lavorazioni che sono poi potute iniziare a partire dal 28/04/2025, lavorazioni che alla data del 28/07/2025 sarebbero ancora in corso.

Dunque, il Collegio ravvisa la sussistenza di un fattore causale del c.d. andamento anomalo pure in questo caso, anche se non significativo rispetto alle altre situazioni tenuto conto che nel cronoprogramma del 21/02/2024, in corrispondenza dell'analogha voce inserita al rigo 562, vi è l'indicazione di un inizio lavori al 10/07/2025 con termine di essi al 28/10/2025.

In ordine all'edificio 12 Basso, e in particolare in merito alle opere strutturali (cfr. pagg. 48 e ss. della relazione del 28/07/2025), l'Impresa lamenta un significativo ritardo nella predisposizione degli elaborati progettuali che non è stato colmato con l'invio della e-mail del 27/08/2024 (**doc. 102**), atteso che la progettazione inerente l'ascensore, la relativa fossa e le piastre di base delle colonne interessanti la connessa scala, hanno dovuto *attendere* l'ulteriore trasmissione degli elaborati avvenuta in data 04/01/2025 consentendo così all'Impresa di avviare le lavorazioni il 06/02/2025 e terminarle il 19/02/2025.

Anche in questo caso il Collegio osserva che seppur in modo più contenuto vi è stato un rallentamento nelle necessarie indicazioni progettuali che non ha certo agevolato una celere e ordinata conduzione dei lavori.

Per quanto riguarda le carpenterie metalliche dell'edificio 12 Basso (cfr. pagg. 50 e ss.), già si è detto in occasione dell'analisi di quanto scritto alle pagg. 21 e ss. della relazione del 28/07/2025 che un ritardo nell'indicazione delle soluzioni progettuali va riconosciuto, considerando che solamente con e-mail del 06/03/2025 dello Studio Ossola (all. 043 alla relazione) si sarebbe definito il progetto per le carpenterie da posizionare al piano terra dell'edificio 12 Basso (risultando così insufficiente quanto

**Collegio Consultivo Tecnico**



trasmesso con e-mail del 27/08/2024 – **doc. 102**), consentendo la messa in produzione delle stesse che poi sono state posate appunto al piano terra dal 10 al 16 giugno 2025.

Per quanto riguarda invece il piano primo, le attività sarebbero ancora in corso alla data del 28/07/2025, tenuto conto che l'ATI SETTEN a questo proposito evidenzia che anche dopo l'approvazione del progetto costruttivo intervenuta in data 23/05/2025, seguivano ulteriori richieste di modifica che costringevano l'Impresa a bloccare la produzione, fino ad arrivare al 16/07/2025 quando appunto la D.L. Strutture autorizzava la produzione.

Il Collegio ravvisa pertanto la sussistenza di un fattore causale del c.d. andamento anomalo, che assume rilievo nelle riserve n. 20-21 atteso che – come indicato alle pagg. 51 e ss. della relazione SETTEN del 28/07/2025 – gli elaborati contenuti nella e-mail del 27/08/2024 si sono rivelati insufficienti, e ad essi ne sono seguiti degli altri, integrando così un fattore di c.d. andamento anomalo.

Per quanto riguarda i solai dell'edificio 12 Basso (pagg. 56 e ss. della relazione), l'Impresa osserva che la loro realizzazione è successiva alla posa delle carpenterie metalliche che per il piano terra – come si è detto - si è conclusa il 16/06/2025, consentendo appunto la conseguente realizzazione del solaio che è stato a sua volta realizzato tra il 23/06/2025 e il 04/07/2025.

L'ATI SETTEN evidenzia che anche dopo la PdV.02 (che recepiva gli elaborati trasmessi con la e-mail del 27/08/2024 – **doc. 102**) ricevette ulteriori elaborati indicati nella tabella a pag. 57 della relazione del 28/07/2025 che viene qui di seguito riportata, e questo a dimostrazione del dilatarsi del tempo per la messa a disposizione di una progettazione definitiva:

**Collegio Consultivo Tecnico**



DATA TRASMISSIONE	ELABORATO	RISERVA/DOC.
07.02.2025	L2703-PC-C-STR-19a-R02-ED12 Basso-Piante Sezioni e Dettagli	All. 015
15.02.2025	L2703-PC-C-STR-19-R02-ED12 Basso-Pianta L1 e Dettagli Armature	All. 016
17.02.2025	L2703-PC-C-STR-19-R03-ED12 Basso-Pianta L1 e Dettagli Armature	All. 017
28.06.2025	Ed_ 12 Basso - piano primo - passaggi - schizzo grafico scan. 196	All. 018

Il fatto poi che le carpenterie metalliche del piano primo dell'edificio 12 Basso non siano ancora posizionate perché in produzione, impedisce la realizzazione delle strutture di copertura, lavorazione necessariamente successiva e consequenziale.

L'ATI SETTEN lamenta peraltro il fatto che solamente in data 18/07/2025 il D.L. Strutture avrebbe approvato il progetto costruttivo delle strutture lignee di copertura, come da all. 044 della relazione, a seguito di varie richieste di modifica.

Il Collegio considera dunque che anche in ordine alla realizzazione di questa lavorazione vi sia stato un sostanziale *tentennamento* sotto il profilo progettuale che ha determinato il c.d. andamento anomalo di interesse del periodo di riferimento al SAL n. 8 e 9.

Come già detto la necessità di avere degli elaborati progettuali definiti nei loro contenuti per quanto riguarda le carpenterie metalliche era emersa già nel corso del periodo di tempo interessato dal SAL n. 7 e in questo senso l'ATI SETTEN aveva già *in allora* richiesto dei chiarimenti e delle conferme.

Come visto, il Collegio non ha però ritenuto fondata la riserva n. 19 sul c.d. andamento anomalo anche sotto questo profilo, tenuto conto del fatto che per queste lavorazioni e in quello specifico spazio di tempo ci poteva essere una diversa organizzazione del lavoro considerando il cronoprogramma del 10/02/2024 che al rigo 227 le collocava nel periodo dal 25/06/2024 al 23/08/2024.

Ad avviso del Collegio questa *incertezza* progettuale è diventata fattore oggettivo del c.d. andamento anomalo nei periodi successivi interessanti il SAL n. 8 e n. 9, a partire

#### Collegio Consultivo Tecnico

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



dunque dal 01/09/2024, essendo indubbio che col progredire delle lavorazioni vi era la necessità non più procrastinabile per l'Impresa di avere degli elaborati progettuali definiti nei loro contenuti.

Continuando nell'analisi della relazione del 28/07/2025 si nota che l'Impresa a pag. 63 si sofferma sulla Scala storica sempre presente nell'edificio 12 Basso, lavorazione questa non prevista negli elaborati di gara, per la quale lo Studio del prof. Ossola trasmetteva un elaborato progettuale con e-mail del 13/10/2024, oggetto della riserva n. 20 (cfr. pag. 750 del Registro di contabilità n. 8 e **doc. 110** alla successiva pag. 775).

Evidenzia l'ATI SETTEN che a seguito di questa trasmissione si susseguirono altri elaborati, trasmessi in data 30/11/2024 (**doc. 122** inserito nella riserva n. 21) e poi in data 15/02/2025 (cfr. all. 014 alla relazione), **rallentando anche in questo caso un'ordinata programmazione delle lavorazioni, come il Collegio riconosce.**

67

L'Impresa sottolinea poi il fatto che siffatta lavorazione non sarebbe nemmeno *supportata* da una Perizia di Variante ma la stessa veniva parimenti eseguita nel periodo dal 03/07/2025 al 14/07/2025 al fine di evitare ulteriori ritardi (cfr. pag. 63 della relazione: *“Nemmeno detti elaborati sono stati recepiti in alcuna perizia di variante. Ciò nonostante, trattandosi di una lavorazione interferente con altre successive (la realizzazione del solaio del piano primo) l'impresa, per evitare ulteriori ritardi, si è fatta parte diligente ed ha posto in essere la lavorazione. Così facendo, l'impresa ha scongiurato il rischio di un blocco totali delle lavorazioni”*).

Anche il portale di controvento di cui alla riserva n. 20 (**doc. 106**) da realizzare nell'edificio 12 Alto, non sarebbe stato previsto negli elaborati di gara, tanto da essere *recepito* solamente nella PdV.02.

A questo proposito annota l'Impresa che il progetto costruttivo trasmesso alla D.L. Strutture e che sviluppava quanto approvato con la PdV.02 veniva più volte

**Collegio Consultivo Tecnico**



modificato dalla D.L. Strutture stessa costringendo l'Impresa, al fine di evitare il sommarsi dei ritardi e il blocco delle lavorazioni, a correggere *in corsa* i vari elaborati costruttivi che alla data del 28/07/2025 non avrebbero peraltro trovato una *legittimazione* formale in un progetto esecutivo approvato in sede di Perizia di Variante (essendo quello approvato con la PdV.02 *superato*), nonostante il portale sia stato posato tra il 15/01/2025 e il 21/01/2025.

Qui di seguito si riproduce la tabella di pag. 66 della relazione con i vari elaborati redatti per il portale in esame, **successivi** alla trasmissione con e-mail del 02/09/2024 dello studio del prof. Ossola avente ad oggetto “*Trasmissione Elaborati «Draft in progress»*”:

DATA TRASMISSIONE	ELABORATO	RISERVA/DOC.
03.09.2024	Elaborato modificativo consegnato a mano che modifica l'elaborato trasmesso il 02.09.2024	<b>All. 026</b>
26.10.2024	Nuova revisione dell'elaborato costruttivo con note e dettagli che è modificativo e integrativo di quello del 03.09.2024.	<b>All. 027</b>
8.11.2024	nuovo elaborato modificativo	<b>All. 028</b>

Quanto sopra esposto induce il Collegio a considerare che anche in relazione alla decisione e progettazione della lavorazione appena esaminata, si possano ravvisare i fattori causali del lamentato c.d. andamento anomalo.

L'ATI SETTEN ritorna poi a prendere in considerazione gli elaborati progettuali contenuti nella e-mail del 27/08/2024 (**doc. 102**) relativi all'edificio 13bis e dunque alla ciminiera.

L'Impresa evidenzia che pur essendo le varie lavorazioni interessanti la ciminiera (cfr. pag. 68 e ss. della relazione, la cui rubrica è la seguente: “*Impianto fondazionale,*

**Collegio Consultivo Tecnico**



strutture in elevazione tribunale di sorveglianza, opere di consolidamento strutturale ciminiera”) da eseguirsi tra dicembre 2023 e giugno 2024, queste non sarebbero ancora iniziate, essendo stati trovati dei reperti che determinarono la sospensione dei lavori dal 15/04/2024 al 04/06/2024 e una successiva rielaborazione del progetto dell’impianto fondazionale e delle strutture in elevazione trasmessa con la citata e-mail del 27/08/2024 (**doc. 102**).

Gli elaborati così trasmessi non risultarono però sufficientemente articolati, tanto da dover essere seguiti da altri elaborati (*oggetto* della riserva n. 20 – **doc. 106** e **doc. 108**), l’ultimo dei quali per quanto riguarda l’impianto fondazionale risulta inviato in data 04/05/2025 (cfr. all. 005 alla relazione: “*Trasmetto, in versione draft in progress, le piante e le sezioni schematiche dell’ed. 13 bis, 13 ciminiera e muro verso calle con le principali quote plani- altimetriche....*”) mentre per quanto riguarda le c.d. strutture in elevazione l’elaborato inviato in data 03/11/2024 (**doc. 115** di cui alla riserva n. 21) veniva seguito da numerosi altri elaborati (cfr. all.ti 005-006-007-008 alla relazione) l’ultimo dei quali perveniva in data 19/05/2025, cui si sono accompagnate le varie soluzioni progettuali della struttura metallica di consolidamento della ciminiera stessa menzionate nella riserva n. 20 (**doc. 112**) e nella riserva n. 21 (**doc. 116-117**), anch’esse *superate* da altre soluzioni progettuali che sono state allegate ai nn. 035 e 009 alla relazione (quest’ultimo è stato trasmesso in data 17/02/2025), per poi giungere alla sospensione dei lavori disposta con verbale nr. 03 del 23/04/2025 funzionale alla redazione della PdV.04.

In merito alla *vicenda* della ciminiera, il Collegio osserva che al di là della previsione della sua esecuzione nel pertinente cronoprogramma, è indubbio che lo stillicidio di elaborati progettuali (che evidentemente sono poi da esaminare, verificare sotto il profilo esecutivo, discutere con le varie figure professionali,...) ha determinato quanto meno nel periodo successivo alla e-mail del 27/08/2024 (**doc. 102**) e *oggetto* delle riserve nn. 20 e 21 un fenomeno di rallentamento della ordinata conduzione del cantiere, che solamente il verbale di sospensione dei lavori nr. 03 del 23/04/2025 – peraltro con effetto retroattivo al 02/04/2025 – ha inteso *regolare* sotto il profilo amministrativo.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Risulta così difficile affermare che quanto sopra non abbia influito nell'andamento dei lavori, non solo richiedendo *l'impiego* del personale tecnico dell'appaltatore ma anche intervenendo in modo sostanziale nella programmazione dei lavori.

Ne consegue che anche sotto questo profilo il Collegio ritiene sussistente il c.d. andamento anomalo quale effetto e conseguenza della citata *incertezza* progettuale di cui si è dato conto, e questo quanto meno per il periodo *oggetto* delle riserve nn. 20-21.

\*

§ 10. A pag. 75 della relazione l'ATI SETTEN si sofferma sul *valore* del Cash Flow rispetto alla questione della tempistica dei lavori, sostenendo che siffatto documento “*non è parte degli obblighi contrattuali previsti dal contratto di appalto stipulato tra Stazione Appaltante e Appaltatore*”, e che comunque l'Impresa in sede di redazione del Cash Flow (31/07/2024) avrebbe appunto tenuto conto della sottoproduzione già manifestatasi fino a quel momento.

70

In merito a questo il Collegio osserva che in effetti già in data 22/07/2024 l'ATI SETTEN trasmetteva con nota Prot. n. 2024\_U\_0730 il Registro di contabilità n. 6 con le varie riserve tra cui la n. 14 avente ad oggetto il c.d. andamento anomalo (e dunque non con riferimento al SAL n. 7 come erroneamente indicato a pag. 75 della relazione del 28/07/2025); è ragionevole allora considerare che l'Impresa abbia presentato il Cash Flow tenendo conto di quanto stava *accadendo* nella conduzione del cantiere nel periodo di riferimento del relativo SAL n. 6.

Di conseguenza il Cash Flow del 31/07/2024 (trasmesso dal D.L. ing. Maglione con la relazione del 28/07/2025) non può dirsi di per sé significativo anche perché in questo documento l'Impresa pianifica la produzione in modo lineare fino alla data di conclusione dei lavori prevista dal Contratto, senza considerare fenomeni di rallentamento e/o ipotesi di accelerazione nella conduzione dei lavori.

Quanto sopra esime il Collegio dal prendere posizione in merito alla *natura* del Cash Flow sotto il profilo contrattuale.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Il Collegio infine prende atto delle ulteriori considerazioni svolte dall'Impresa nella relazione in esame con le quali da un lato si è dato conto delle percentuali di lavorazioni oggetto di modifiche e dunque i conseguenti scostamenti di spesa, a dimostrazione che al momento dell'approvazione della PdV.03 (la PdV.04 non risulta ancora approvata) vi è stato un significativo aumento del *valore* economico delle lavorazioni (quantificato nel 27,04% a pag. 81 della relazione), arrivando per certi *ambiti* a una percentuale assolutamente *importante* come per quello inerente la sicurezza (+242,49%), e dall'altro lato l'Impresa ha ribadito che nel corso dell'appalto si sono susseguite numerose modifiche progettuali senza il rispetto della procedura che richiede una preventiva approvazione.

\*

### § 11.1 Considerazioni finali del Collegio in merito alle riserve nn. 19-20-21

Come noto, il Collegio in ordine al c.d. andamento anomalo si è espresso con la Determinazione del 23/01/2025 con la quale lo stesso è stato riconosciuto con riferimento alle riserve iscritte dall'ATI SETTEN nn. 9-14, e dunque per il periodo conclusosi con il SAL n. 6 per i lavori al 30/06/2024.

Il Collegio sottolinea allora in via preliminare che il riconoscimento del c.d. andamento anomalo avvenuto nella precedente Determinazione non importa *ex sé* il riconoscimento dello stesso anche per il successivo periodo temporale, essendo necessario valutare **volta per volta** la sussistenza dei presupposti fattuali nell'arco temporale di ogni SAL considerando che l'Impresa sistematicamente in occasione dei singoli Registri di contabilità ha espressamente richiesto l'attivazione di questo Collegio.

Da qui la necessità di prendere come riferimento temporale *minimo* ai fini della valutazione del riferito c.d. andamento anomalo dei lavori, e sulle base dei fatti adottati dall'Impresa, il lasso temporale interessante ogni singolo SAL.

Sempre in via preliminare il Collegio precisa che non ritiene pertinente il riferimento fatto dall'Impresa alla indisponibilità delle aree (cfr. pag. 659 del Registro di

#### Collegio Consultivo Tecnico



contabilità n. 7) atteso che questo *fenomeno* non risulta aver riguardato il periodo successivo al 29/05/2024 quando l'Impresa ha preso possesso di tutte le aree esterne dando corso alla c.d. Fase 2.

Venendo dunque al c.d. andamento anomalo che potrebbe essere maturato nel corso del SAL n. 7 **per i lavori che riguardano il mese di luglio e agosto 2024**, si richiama quanto sopra evidenziato in merito alla rilevanza della *gestione* delle lavorazioni indicate nella nota del 28/06/2024 che l'ATI SETTEN ha allegato alla riserva n. 14 (e dunque al termine del SAL n. 6).

Ebbene, si è visto che in tale nota del 28/06/2024 l'ATI SETTEN richiedeva varie indicazioni in merito alle lavorazioni da svolgersi e/o forniture da ordinare in base alla *redigenda* Perizia di Variante n. 2 nonché chiarimenti su alcuni interventi costruttivi (ricordiamo che questa nota veniva allegata sub doc. 099 a pag. 568 del Registro di contabilità n. 6).

Risulta che a questa nota veniva data risposta da parte del D.L. ing. Maglione con la missiva del 09/07/2024 (allegata dall'ATI SETTEN sub doc. 100, cfr. pag. 579 del Registro di contabilità n. 6) con cui questi forniva i richiesti chiarimenti e confermava le lavorazioni oggetto della Perizia di Variante n. 2, autorizzando l'Impresa a procedere (*“in pendenza dell'emissione della PdV.02 ovvero dell'anticipazione di un ulteriore atto formale, l'Impresa è autorizzata a procedere”*) o altrimenti confermando che la lavorazione *“è stata inserita nella redigenda PdV. 02”*.

Vi è da aggiungere che in sede di Controdeduzioni del 02/08/2024 il D.L. ing. Maglione evidenziava che *“la grande maggioranza delle lavorazioni oggetto di chiarimento, anticipate per le vie brevi con le disposizioni operative dell'Ufficio di DL, sono state tutte incluse nella Perizia di Variante nr. 02 – attualmente in fase di approvazione da parte dell'Amministrazione – che è stata opportunamente discussa con l'Appaltatore e ufficialmente trasmessa ai contraenti con PEC del DL del 16/07/2024”* (cfr. pag. 613 del Registro di contabilità n. 6).

#### Collegio Consultivo Tecnico



Dunque, nel richiamare quanto sopra esposto in occasione dell'analisi che è stata svolta sia con riferimento alle considerazioni espresse dal D.L. ing. Maglione sia con riferimento a quelle espresse dall'Impresa, si ritiene opportuno altresì rilevare da un lato che la Perizia di Variante n. 2 è stata definitivamente approvata con Determinazione dirigenziale del Comune di Venezia n. 1996 del 10/10/2024, e dall'altro lato che le richieste contenute nella nota dell'ATI SETTEN del 28/06/2024 consentono di affermare come questa si adoperasse per garantire la prosecuzione dei lavori nel cantiere, dimostrando di condividere il fatto che in attesa della formalizzazione della Perizia di Variante essa poteva procedere a organizzare le forniture e le lavorazioni che sarebbero state poi incluse nella citata Perizia di Variante.

Come già detto, pare significativo quanto scritto nella parte iniziale della nota del 28/06/2024 (doc. 099 a pag. 568 del Registro di contabilità n. 6), in cui appunto si legge: “...si riepilogano le lavorazioni soggette a Variante (previste nella Perizia 2 in fase di approvazione), per le quali ritengo imprescindibile anticipare le conferme di alcune lavorazioni, **onde evitare ulteriori contrazioni della produzione di cantiere, mediante l'emissione di un Verbale di Concordamento Prezzi Nuovi**” (il carattere grassetto è stato aggiunto).

E dunque la nota principiava con un paragrafo A) in cui appunto si richiedeva un formale Ordine di servizio del RUP (“Lavorazioni rientranti nella Perizia di Variante nr 2 per le quali si richiede formale Ordine di Servizio vidimato dal R.U.P.”).

Ebbene, rispetto a tale richiesta il D.L. ing. Maglione ha dato conferma delle lavorazioni da effettuare “in pendenza dell'emissione della PdV.02 ovvero dell'anticipazione di un ulteriore atto formale”.

La nota dell'ATI SETTEN poi richiedeva anche dei chiarimenti su varie lavorazioni interessanti l'edificio 7, l'edificio 12 alto, l'edificio 12 basso, l'edificio 13 (“Richiesta di chiarimenti in merito alle attività in variante”), su cui ci si è soffermati in precedenza.

#### Collegio Consultivo Tecnico



Si è così visto anche analizzando partitamente la relazione dell'Impresa del 28/07/2025 come non siano emersi sostanziali elementi per poter affermare che quanto specificatamente indicato dall'ATI SETTEN abbia determinato per il periodo qui di interesse (lavori fino al 31/08/2024 e inerenti il SAL n. 7) il c.d. andamento anomalo.

Si ribadisce poi che per quanto riguarda sempre la riserva n. 19 contenuta nel SAL n. 7 relativo ai lavori eseguiti tra Luglio e Agosto 2024, non può essere presa in esame come fattore causale del c.d. andamento anomalo, la e-mail del 27/08/2024 dello Studio Ossola con i vari elaborati, perché intervenuta al termine del periodo temporale di riferimento del medesimo SAL 7.

**Ne consegue che non risulta sufficientemente provata e dunque fondata la domanda del risarcimento da c.d. andamento anomalo oggetto della riserva n. 19, in disparte ogni valutazione ulteriore sul fatto che il SAL n. 7 interessa un periodo che comprende il mese di agosto, in cui notoriamente ci può essere un rallentamento fisiologico della produzione.**

\*

§ 11.2. La riserva n. 20 attiene al c.d. andamento anomalo che sarebbe stato *sofferto* dall'ATI SETTEN durante il periodo Settembre – Ottobre 2024, riserva iscritta al Registro di contabilità n. 8.

Preliminarmente si deve ribadire che l'ATI SETTEN richiama i fattori causali da essa lamentati nelle riserve precedenti, tra cui la n. 19 che riguarda la trasmissione di alcuni elaborati in data 27/08/2024 (**doc. 102** allegato alla riserva n. 19 iscritta al Registro di contabilità n. 7).

Lamenta poi l'Impresa che sarebbero pervenuti anche successivamente vari elaborati progettuali interessanti gli edifici oggetto di appalto: in particolare venivano trasmessi elaborati inerenti l'edificio 12 alto e 13bis con la e-mail del **02/09/2024** (doc. 106 allegato dall'Impresa alla riserva), l'edificio 7 con la e-mail del **05/09/2024** (doc. 107), l'edificio 13 e 13bis con e-mail del **16/09/2024** (doc. 108), gli edifici 10 e

**Collegio Consultivo Tecnico**



7 con e-mail del **16/09/2024** (doc. 109), l'edificio 12 basso con e-mail del **13/10/2024** (doc. 110), gli edifici 7 e 12 (alto e basso) nonché l'edificio 13 con e-mail del **21/10/2024** (doc. 111), l'edificio 13bis con e-mail del **21/10/2024** (doc. 112).

È da osservare poi che nella riserva in esame vengono richiamate anche ulteriori note con cui sarebbero stati trasmessi ulteriori e successivi elaborati progettuali, che però il Collegio non ritiene di considerare rilevanti ai fini della decisione della specifica riserva n. 20, tenuto conto che la valutazione viene fatta in ordine ai fattori (astrattamente) causali della minore produttività del cantiere intervenuti nel periodo di riferimento del SAL n. 8 (lavori tra Settembre e Ottobre 2024).

Si è visto che sul contenuto di questi elaborati e soprattutto sulla loro *origine*, è intervenuto con le sue Controdeduzioni il D.L. ing. Maglione a pag. 835 del Registro di contabilità n. 8 su cui poi l'ATI SETTEN – nella nota del 11/04/2025 – ha preso posizione, tenendo conto che nelle Controdeduzioni dell'08/10/2024 svolte dal D.L. ing. Maglione (relative al SAL n. 7 e afferenti la riserva n. 19) non risultano specifiche considerazioni in merito agli elaborati progettuali trasmessi con la e-mail del 27/08/2024 da parte dello Studio Ossola (elaborati che su richiesta del Collegio sono stati inviati al Collegio dall'ing. Maglione con messaggio pec del 06/03/2025).

In ordine al contenuto degli elaborati trasmessi con la citata e-mail del 27/08/2024, si deve ribadire che se questi - richiamati nella riserva n. 19 - non sono stati ritenuti dal Collegio rilevanti per il riconoscimento del c.d. andamento anomalo intervenuto in ordine ai lavori eseguiti per il SAL n. 7 per una mera considerazione di carattere temporale (visto che il SAL n. 7 riguarda i lavori al 31/08/2024), a diversa conclusione si deve pervenire con riferimento alla produzione di cantiere del SAL n. 8 atteso che questi - quanto meno per ragioni temporali - hanno assunto rilievo nel periodo interessato da quest'ultimo SAL.

In questa prospettiva gli stessi sono stati analizzati dal Collegio valutando le considerazioni espresse sia dal D.L. ing. Maglione sia dall'Impresa nelle rispettive relazioni inviate in data 28/07/2025, che sono state in precedenza esposte e che portano il Collegio a ritenere che il susseguirsi di elaborati progettuali nel periodo di

**Collegio Consultivo Tecnico**



riferimento al SAL n. 8 abbia determinato un rallentamento delle lavorazioni incidendo sull'ordinato sviluppo dei lavori.

\*

§ 11.3. Per quanto riguarda la riserva n. 21, questa si riferisce al c.d. andamento anomalo che avrebbe caratterizzato le lavorazioni del SAL n. 9 relative al periodo 01/11/2024 – 31/12/2024.

Si è visto che l'ATI SETTEN formula la riserva in esame allegando una serie di documenti che dimostrerebbero anche per il periodo temporale di riferimento del SAL n. 9 (lavori tra novembre e dicembre 2024) una produzione di elaborati progettuali *colpevoli* del rallentamento delle attività di cantiere.

In ordine anche a questi documenti, si è visto che hanno preso posizione sia il D.L. ing. Maglione sia l'Impresa nelle relazioni del 28/07/2025 che il Collegio ha commentato a sua volta, esprimendo le sue considerazioni sul tema del c.d. andamento anomalo.

E come si è visto, il Collegio ritiene in ultima analisi che – in disparte la riserva n. 19 – si possa affermare che in relazione alle riserve nn. 20-21 l'Impresa abbia diritto al riconoscimento del c.d. andamento anomalo, in quanto la stessa ha visto molte volte nel periodo di riferimento dei SAL nn. 8 e 9 mutare gli elaborati progettuali, dovendo evidentemente riprogrammare le sue attività operative, impiegare il suo personale nello studio dei vari documenti, partecipare ai relativi incontri, aggiornare gli elaborati costruttivi.

E quindi, al di là della considerazione che in astratta ipotesi si può anche ritenere che un'impresa debba sapersi organizzare anche a fronte di possibili rallentamenti di questo tipo quando questi si sviluppano in un arco di tempo prolungato, nel caso di specie si ritiene che le numerose modifiche progettuali intervenute nel corso del tempo con i conseguenti ritardi subiti dall'Impresa per poter avere la certezza di effettuare le varie lavorazioni e su cui ci si è soffermati, abbiano assunto sempre più un carattere decisamente significativo che non può non determinare il riconoscimento

**Collegio Consultivo Tecnico**



del danno come parametrato al coefficiente di sottoproduzione che si andrà *infra* a calcolare, non ravvisando motivi per operare alcuna decurtazione anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Come noto, l'art. 1227, comma 2, c.c. prevede che “*il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*” e dunque la norma legittima una possibile decurtazione dell'ammontare della somma richiesta, sennonché nel caso di specie non è stata rappresentata al Collegio alcuna diversa condotta che l'ATI SETTEN avrebbe potuto assumere per evitare il c.d. andamento anomalo o comunque *contenerlo* nel suo impatto economico.

\*

§ 11.4. Il Collegio, richiamate e date per trascritte le considerazioni espresse nella precedente Determinazione del 23/01/2025, ritiene sia più corretto un criterio di calcolo che porti a determinare il coefficiente di sottoproduzione con riferimento all'arco temporale proprio di ogni singolo SAL in modo da evitare che l'andamento anomalo costituisca una *costante* della conduzione dell'appalto che prescinde dagli accadimenti intervenuti.

E dunque prendendo a riferimento il valore della produzione teorica giornaliera attesa da contratto, si dovrà considerare quale produzione era prevista nell'arco temporale di un determinato SAL e quale in effetti è stata realizzata, in modo che l'analisi venga concentrata su quel *torno* di tempo rapportando il dato teorico con quello dei lavori prodotti effettivamente.

In particolare, volendo calcolare il valore economico dell'andamento anomalo **maturato nel corso del SAL n. 8** oggetto della riserva n. 20, si osserva che l'ammontare dei lavori contabilizzati al 31/08/2024 era pari a € 11.717.931,86 (cfr. certificato di pagamento n. 07) mentre quello dei lavori contabilizzati al SAL n. 8 fino al 31/10/2024 era pari a € 13.156.079,55 (cfr. certificato di pagamento n. 08), e dunque l'appalto nel periodo 01/09/2024 – 31/10/2024 di interesse del SAL n. 8 ha generato lavori per un importo pari a € 1.438.147,69.

**Collegio Consultivo Tecnico**



Per quanto riguarda il valore della produzione giornaliera attesa che l'ATI SETTEN quantifica in € 31.688,53, il Collegio ritiene di ricalcolare la stessa tenendo conto dell'importo contrattuale come definito dalla PdV.02 (art. 3 dell'Atto di sottomissione della PdV.02) pari a € 35.473.616,31 nonché del nuovo periodo contrattuale pari a 1169 giorni, come calcolati partendo dalla data di inizio lavori del 21/06/2023 (cfr. verbale di consegna definitiva dei lavori) al nuovo termine di fine lavori fissato per il giorno 02/09/2026 (art. 4 dell'Atto di sottomissione della PdV.02), con la conseguenza che **la produzione giornaliera attesa è pari a € 30.345,27** (=€ 35.473.616,31 ÷ 1169 giorni).

Ebbene, moltiplicando il valore della produzione giornaliera attesa come ricalcolato dal Collegio pari a € 30.345,27 con il numero dei giorni naturali e consecutivi *propri* del SAL n. 8 (n. 61 giorni), si ha un valore atteso di produzione pari a € 1.851.061,47 con la conseguenza che considerando la produzione effettiva pari a € 1.438.147,69 risulta una sottoproduzione di € 412.913,78 (= € 1.851.061,47 - € 1.438.147,69), **pari ad un indice di sottoproduzione del 22,31%** (= € 412.913,78 x 100 ÷ € 1.851.061,47).

*Depurando* da tale somma di € 412.913,78 l'utile (10%) e le spese generali (15%), si ha un valore di sottoproduzione pari a € 326.414,05 che *esprime* un ammontare di spese generali intese come maggiori oneri indiretti per il periodo relativo al SAL n. 8, in misura pari a € 48.962,11.

A quest'ultimo valore il Collegio applica altresì un coefficiente di abbattimento di 1/3 in considerazione che una parte di spese generali è fissa e come tale prescinde dalla durata dei lavori, per giungere così a quantificare i maggiori oneri indiretti per spese generali **in misura pari a € 32.641,41**.

Per quanto riguarda la lesione dell'utile, si condivide l'applicazione del tasso di interesse del 12,5% annuo da calcolare sul mancato utile.

A questo proposito il valore dell'utile del 10% - parametrato al valore di produzione giornaliera teorica (= € 30.345,27) comprensivo delle sole spese generali (€

**Collegio Consultivo Tecnico**

CITTA' DI  
VENEZIA



Ministero della Giustizia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

$30.345,27 - 10\% = € 27.586,61$ ) - va moltiplicato per 61 giorni il cui risultato è pari a € 168.278,32.

A quest'ultimo valore va applicato il coefficiente di sottoproduzione del **22,31%** per giungere al risultato di € 37.542,89 su cui appunto calcolare l'interesse del 12,50% in rapporto a 61 giorni rispetto a 365 giorni ( $€ 37.542,89 \times 12,50\% \times 61 \text{ gg.} \div 365 \text{ gg.}$ ) **per un importo finale di € 784,29.**

Per quanto riguarda il danno derivante dal valore delle attrezzature e macchinari non adeguatamente utilizzati a causa dell'andamento anomalo, si osserva che non vi sono contestazioni da parte del Comune di Venezia e/o della D.L. in ordine ai valori economici unitari indicati nella riserva n. 20 e relativi alle singole attrezzature.

Sommando allora i valori unitari (colonna "*importo giornaliero*" inserita a pag. 760 del Registro di contabilità n. 8) si arriva alla somma di € 587,48/die che va moltiplicata per il periodo di riferimento, e al relativo risultato si procede all'applicazione del coefficiente di sottoproduzione, e dunque:  $€ 587,48 \times 61 \text{ gg.} \times 22,31\%$  (valore della sottoproduzione) = € 8.840,81.

Dunque, il maggiore onere per il parziale impegno delle attrezzature è pari a € **7.995,07.**

Per quanto riguarda il valore della manodopera, anche in questo caso si osserva che non vi sono contestazioni da parte del Comune di Venezia e/o della D.L. in ordine all'utilizzo del coefficiente del 30,85% quale valore dell'incidenza del costo della manodopera indicato all'art. 2, comma 5, CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto.

Trattasi del resto di valore oggettivo, che è stato condiviso dalla Parti in sede di gara.

Applicando allora questo coefficiente al valore della sottoproduzione nel periodo di riferimento di 61 giorni (dal 01/09/2024 al 31/10/2024), che era pari a € 326.414,05, si ha un valore finale di € 100.698,73 (= € 326.414,05 x 30,85%).

**Collegio Consulativo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067



In conclusione, per quanto riguarda il costo improduttivo della manodopera nel periodo di riferimento del SAL n. 8, questo ammonta a € **100.698,73**.

Riassumendo, con riferimento al c.d. andamento anomalo riscontrato nel periodo dal 01/09/2024 al 31/10/2024, **la somma da riconoscere all'ATI SETTEN ammonta a complessivi € 142.119,50**.

\*

§ **11.5**. Andando ora a calcolare il valore economico dell'andamento anomalo **maturato nel corso del SAL n. 9** oggetto della riserva n. 21, si osserva che l'ammontare dei lavori contabilizzati al 31/10/2024 era pari a € 13.156.079,55 (cfr. certificato di pagamento n. 08) mentre quello dei lavori contabilizzati al SAL n. 9 fino al 31/12/2024 era pari a € 14.897.580,50 (cfr. certificato di pagamento n. 09), e dunque l'appalto nel periodo 01/11/2024 – 31/12/2024 di interesse del SAL n. 9 ha generato lavori per un importo pari a € 1.741.500,95.

Richiamando quanto già esposto in precedenza, **la produzione giornaliera attesa è pari a € 30.345,27**.

Ebbene, moltiplicando il valore della produzione giornaliera attesa come ricalcolato dal Collegio pari a € 30.345,27 con il numero dei giorni naturali e consecutivi *propri* del SAL n. 9 (n. 61 giorni), si ha un valore atteso di produzione pari a € 1.851.061,47 con la conseguenza che considerando la produzione effettiva pari a € 1.741.500,95 risulta una sottoproduzione di € 109.560,52 (= € 1.851.061,47 - € 1.438.147,69), **pari ad un indice di sottoproduzione del 5,92%** (= € 109.560,52 x 100 ÷ € 1.851.061,47).

*Depurando* da tale somma di € 109.560,52 l'utile (10%) e le spese generali (15%), si ha un valore di sottoproduzione pari a € 86.609,11 che *esprime* un ammontare di spese generali intese come maggiori oneri indiretti per il periodo relativo al SAL n. 9, in misura pari a € 12.991,37.

A quest'ultimo valore il Collegio applica altresì un coefficiente di abbattimento di 1/3 in considerazione che una parte di spese generali è fissa e come tale prescinde dalla

**Collegio Consultivo Tecnico**



durata dei lavori, per giungere così a quantificare i maggiori oneri indiretti per spese generali **in misura pari a € 8.660,91.**

Per quanto riguarda la lesione dell'utile, si condivide l'applicazione del tasso di interesse del 12,5% annuo da calcolare sul mancato utile.

A questo proposito il valore dell'utile del 10% - parametrato al valore di produzione giornaliera teorica (= € 30.345,27) comprensivo delle sole spese generali (€ 30.345,27 - 10% = € 27.586,61) - va moltiplicato per 61 giorni il cui risultato è pari a € 168.278,32.

A quest'ultimo valore va applicato il coefficiente di sottoproduzione del **5,92%** per giungere al risultato di € 9.962,08 su cui appunto calcolare l'interesse del 12,50% in rapporto a 61 giorni rispetto a 365 giorni ( $€ 9.962,08 \times 12,50\% \times 61 \text{ gg.} \div 365 \text{ gg.}$ ) **per un importo finale di € 208,11.**

Per quanto riguarda il danno derivante dal valore delle attrezzature e macchinari non adeguatamente utilizzati a causa dell'andamento anomalo, si osserva anche in questo caso che non vi sono contestazioni da parte del Comune di Venezia e/o della D.L. in ordine ai valori economici unitari indicati nella riserva n. 21 e relativi alle singole attrezzature.

Sommando allora i valori unitari (colonna "*importo giornaliero*" inserita a pag. 897 del Registro di contabilità n. 9) si arriva alla somma di € 587,48/die che va moltiplicata per il periodo di riferimento, e al relativo risultato si procede all'applicazione del coefficiente di sottoproduzione, e dunque:  $€ 587,48 \times 61 \text{ gg.} \times 5,92\%$  (valore della sottoproduzione) = € 2.121,51.

Dunque, il maggiore onere per il parziale impegno delle attrezzature è pari a € **2.121,51.**

Per quanto riguarda il valore della manodopera, anche in questo caso si osserva che non vi sono contestazioni da parte del Comune di Venezia e/o della D.L. in ordine all'utilizzo del coefficiente del 30,85% quale valore dell'incidenza del costo della



manodopera indicato all'art. 2, comma 5, CSA Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'oggetto di appalto.

Trattasi come detto di valore oggettivo, che è stato condiviso dalla Parti in sede di gara.

Applicando allora questo coefficiente al valore della sottoproduzione nel periodo di riferimento di 61 giorni (dal 01/11/2024 al 31/12/2024), che era pari a € 86.609,11, si ha un valore finale di € 26.718,91 (= € 86.609,11 x 30,85%).

In conclusione, per quanto riguarda il costo improduttivo della manodopera nel periodo di riferimento del SAL n. 8, questo ammonta a € **26.718,91**.

Riassumendo, con riferimento al c.d. andamento anomalo riscontrato nel periodo dal 01/11/2024 al 31/12/2024, **la somma da riconoscere all'ATI SETTEN ammonta a complessivi € 37.709,44**.

**In conclusione, l'ammontare complessivo del credito riconosciuto all'ATI SETTEN è pari a € 179.828,94.**

\*

Come detto, la riserva n. 21 si *chiude* con la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori e della rivalutazione.

Sul punto, si deve osservare che la giurisprudenza qualifica l'obbligazione *risarcitoria* da andamento anomalo come un debito di valore, sennonché occorre rilevare che l'iscrizione della riserva non costituisce costituzione in mora.

Si è affermato invero che *“L'iscrizione della riserva nei registri contabili non può considerarsi idonea a produrre gli effetti della costituzione in mora in quanto in tema di appalto di opere pubbliche, la formulazione delle riserve, posta a carico dell'appaltatore al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta*

**Collegio Consultivo Tecnico**



soggetta ad un successivo procedimento di verifica (Cass. 3768/2006 ma vedi anche Cass. 7204/2011)” (Cassazione civile, I Sezione, 12/07/2023 n. 19885).

Ed ancora: “va osservato che negli appalti pubblici, ove sussista l'indicato inadempimento dell'amministrazione appaltante, in applicazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento - soggetta a rivalutazione monetaria in quanto debito di valore - competono all'appaltatore anche gli interessi legali, gli uni e l'altra **con decorrenza dalla domanda giudiziale (o da altro atto idoneo di costituzione in mora)**, non già dalla data dell'evento dannoso, come avviene per l'illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 4869/1994; 12652/1997; 9338/2009; 6545/2016). **Con specifico riferimento alla formulazione di riserve, si è, dipoi, affermato che la "riserva" di cui l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non può assurgere al valore di atto di costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'amministrazione vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione (Cass. 11209/1990)” (Cassazione civile, I Sezione, 30/09/2016 n. 19604).**

Deve pertanto ritenersi che prima del riconoscimento del c.d. andamento anomalo da parte del Collegio con la presente Determinazione, non possano decorrere la richiesta rivalutazione e gli interessi.

\* \* \*

Per quanto sopra esposto, e in relazione alle riserve dal n. 15 al n. 21 iscritte dall'ATI SETTEN, il Collegio Consultivo Tecnico costituito in data 25/09/2023, ogni contraria e diversa domanda respinta, **accerta e dichiara il diritto dell'impresa SETTEN GENESIO s.p.a.** quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la medesima SETTEN GENESIO s.p.a. e la RADAR s.r.l. (Mandante) costituito con

**Collegio Consultivo Tecnico**

CITTA' DI  
VENEZIA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Atto notarile del 07/04/2023 n. 24417 di Repertorio e n. 15433 di Raccolta del Dott. Stefano Manzan, Notaio in Motta di Livenza, registrato a Treviso al n.10466-1T in data 11/04/2023, **a ottenere dal COMUNE DI VENEZIA il pagamento della somma complessiva di € 179.828,94** (centosettantanoveottocentoventotto/94).

\*

La presente Determinazione viene inviata all'Osservatorio istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del punto 8.2.1. delle Linee Guida (D.M. 17/01/2022).

Così deciso in data 08/08/2025 nella sede del Collegio Consultivo Tecnico istituita presso lo Studio Legale dell'avv. Sebastiano Tonon in Via Pepe 20 a Venezia Mestre.

*Avv. Sebastiano Tonon*

84

*Ing. Andrea Ruggero*

*Arch. Lucio Bottan*

**Collegio Consultivo Tecnico**

Lavori relativi all'intervento di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso Uffici Giudiziari di Venezia – III° lotto funzionale. (C.I. 14951) - CUP F74E21000250001 - CIG 95599933CB – CUI L00339370272202100067